

*Progetto culturale della*

Associazione  
ALFREDO GUIDA  
AMICI DEL LIBRO  
ONLUS







DIPARTIMENTO STORICO CENTRO STUDI “SEBETIA TER”



Antonella Orefice

# Gjorgio Vincenzo Pigliacelli

Avvocato fra Massoneria e Rivoluzione  
Ministro della Repubblica napoletana del 1799

*Prefazione di*  
EZIO GHIDINI CITRO

Guida

Lettere Italiane  
Periodico quindicinale  
gennaio 2010

*Direttore responsabile:* Anna Maria Fierro  
Registrazione Tribunale di Napoli n. 5097 del 7.1.2000

## *Studi e Ricerche*

*in copertina:*

allegazione di Giorgio Pigliacelli - *A pro dell'Università di Altino Commesario  
l'illustre Principe di Sirignano Regio Consigliere Sig. D. Tommaso Caravita.*

© 2010 Alfredo Guida Editore  
Via Port'Alba, 19 - Napoli  
[www.guidaeditori.it](http://www.guidaeditori.it)  
[libri@guida.it](mailto:libri@guida.it)

Il sistema di qualità della casa editrice  
è certificato iso 9001/2000



ISBN 978-88-6042-736-5

L'Editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre  
una porzione non superiore al 15% del presente volume.  
Le richieste di riproduzione vanno inoltrate all'Associazione Italiana  
per i Diritti di Riproduzione dell'Opere dell'ingegno (aidro)  
via delle Erbe - 20121 Milano - e.mail: [segreteria@aidro.org](mailto:segreteria@aidro.org)

## Indice

<i>Prefazione</i> di Ezio Ghidini Citro	7
I. Il Regno di Napoli tra i Viceré ed i Borbone	13
II. Gjorgio Vincenzo Pigliacelli: vita e carriera giuridica	17
III. La Massoneria Napoletana	21
IV. La <i>Lex Julia Majestatis</i> : il procedimento <i>Ad modum belli et per horas</i>	25
V. Gjorgio Vincenzo Pigliacelli: Ministro e Martire della Repubblica	27
VI. Ode alla morte	29
VII. Allegazioni pubblicate a stampa di Gjorgio Vincenzo Pigliacelli	33
<i>A pro dell'Università di Ascoli</i> (1784)	35
<i>A pro del Reale Albergo e dell'Ospedale della Trinità dei Pellegrini</i> (1789)	70
<i>A pro dell'Università di Vestea</i> (1792)	108
<i>A pro dell'Università di Altino</i> (1790)	137
<i>A pro dell'Università di Altino</i> (1792)	195
VIII. Cenni biografici relativi ad alcuni avvocati, magistrati e notai martiri della Rivoluzione Napoletana del 1799	233
IX. Avvocati, magistrati e notai nella Rivoluzione napoletana del 1799	247
<i>Appendice documentaria</i>	249
<i>Bibliografia</i>	255
<i>Fondi archivistici</i>	256
<i>Indice dei nomi citati</i>	257



## Prefazione

Con grande peripezia di ricerca la storica Antonella Orefice affronta la presente pubblicazione, incentrata sulla figura di Gjorgio VincenzIo Pigliacelli, avvocato fra Massoneria, Rivoluzione e Ministro della Repubblica Napoletana del 1799, seguendo un metodo tradizionale, ma anche molto personale, che si è dimostrato efficace, riuscendo a ricostruire un periodo storico oscurato dalla *damnatio memoriae* inflitta dalla monarchia borbonica e, nello stesso tempo, a collocare in maniera inequivocabile protagonisti e fatti che ne diedero vita. In tal sede l'autrice pone in evidenza, oltre che Pigliacelli, anche alcuni personaggi della rivoluzione napoletana legati alla Massoneria dell'epoca, in particolare i giuristi appartenenti alla Libera Muratoria (termine questo più appropriato nel voler identificare i Massoni sia di ieri che quelli di oggi), che seppero interpretare nella giusta maniera i valori morali e spirituali, di libertà e di amministrazione della Giustizia.

La Libera Muratoria fu un elemento determinante non solo per la rivoluzione del 1799, ma anche per le idee innovatrici che si diffusero con la rivoluzione Francese e che diedero l'avvio al mondo intero ad uscire dagli schematismi politico autoritari e di casta che, fino a quel momento avevano governato l'intera Europa.

Con una ricca documentazione, ricavata attraverso lo studio di atti giuridici e documenti dell'epoca, la nostra storica ricostruisce aspetti e modalità con cui tali eventi si realizzarono.

Giurista insigne, appartenente alla Scuola napoletana, Libero Muratore della prima ora, fu l'avvocato Gjorgio VincenzIo Pigliacelli il quale, con i suoi fratelli di Loggia, seppe essere il punto di riferimento della giurisprudenza del Regno delle Due Sicilie, sia per la capacità interpretativa dei codici, che per la loro applicazione, elemento questo determinante per l'affermazione della giustizia.

Non bisogna certo dimenticare che tra i Liberi Muratori napoletani ci fu Mario Francesco Pagano, insigne giurista, conoscitore e

studioso delle Costituzioni di Melfi di Federico II di Hohenstaufen del 1231, e che dette un grande contributo nella formulazione delle leggi della Repubblica Napoletana.

Nella formazione giuridica, professionale e morale l'arte della Libera Muratoria fu essenziale non solo per il Pigliacelli, ma per tutti coloro che esercitavano la professione di avvocati e di giuristi.

La Massoneria nel Regno delle Due Sicilie era conosciuta da molto tempo e fu per un periodo anche tollerata e praticata dalla regina Maria Carolina per tradizione di famiglia. La Casa Regnante Austriaca riconosceva la Massoneria e gli stessi sovrani ne erano i Gran Maestri.

Durante i venti anni di dominazione Austriaca a Napoli si era installata una nutrita Loggia Massonica ed a questa si erano poi aggiunte la Loggia Inglese, la Francese E quella proveniente dal Grande Oriente d'Olanda.

Queste Logge sorsero ad opera di ufficiali austriaci, commercianti inglesi, francesi e olandesi, e denotavano l'importanza strategica, politica, commerciale ed economica del Regno delle Due Sicilie.

La Rivoluzione del 1799 fu in gran parte anche una guerra fratricida tra le varie componenti massoniche operanti nel regno e appartenenti a diverse comunioni massoniche europee, in particolari quelle di ispirazione francese, di cui erano parte i capi rivoluzionari della Repubblica e quelle direttamente sorte dalla Gran Loggia d'Inghilterra.

In questo contesto Antonella Orefice analizza, attraverso i documenti, la figura e la personalità di Gjorgio VincenzIo Pigliacelli. Gli atti giuridici inediti ed ora integralmente pubblicati evidenziano in maniera chiara l'impegno e la singolarità giuridica, storica e culturale di colui che durante i sei mesi della Repubblica fu Ministro della Giustizia.

Alla Orefice va il merito di aver ancora una volta fatto conoscere la vera storia della Repubblica Napoletana del 1799 in maniera chiara ed oggettiva, basandosi su documenti provenienti dai vari archivi storici, come si evince nella sua precedente pubblicazione *“La Penna e La Spada – Particolari inediti su Eleonora de Fonseca Pimentel ed Ettore Carafa conte di Ruvo”*.

### *Cenni storici su “Sebetia Ter”*

La Loggia “Sebetia” (il cui nome deriva dal fiume sotterraneo Sebeto, corso d’acqua legato alla mitologia di Partenope) fu ufficialmente fondata nel 1805 da Gioacchino Murat, ma le sue origini risalgono al principio del 1700 col Principe Gennaro Carafa di Roccella, il Principe di San Severo, ed ancor prima al grande pittore Salvator Rosa. Alla fine del secolo, vi aderirono la marchesa Eleonora de Fonseca Pimentel, il conte di Ruvo Ettore Carafa, l’Ammiraglio Francesco Caracciolo, Domenico Cirillo, Mario Pagano, Vincenzo Russo, ed altri personaggi che dettero vita alla Repubblica Partenopea del 1799, per la qual causa vennero poi giustiziati per ordine di Ferdinando IV di Borbone. Dopo la restaurazione la Loggia rientrò nella clandestinità, come era già avvenuto nei primi anni del 1700, e i suoi aderenti furono costretti a rifugiarsi in Francia. Negli anni precedenti al Risorgimento Italiano la Loggia continuò comunque la sua attività, preparando i napoletani allo spirito nazionale e risorgimentale dell’Unità d’Italia, uniformandosi alle direttive di due grandi italiani: Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, che in precedenza avevano stretto legami di fratellanza con gli aderenti dell’antico sodalizio napoletano. Nel 1861 la Loggia fu ufficialmente rifondata da un parroco calabrese don Domenico Angherà, che raccolse attorno a sé tutti i patrioti che contribuirono al Risorgimento Italiano tra cui il poeta soldato Gabriele d’Annunzio. Dopo il primo conflitto mondiale, nel 1926, assieme alle altre associazioni esistenti in Italia, “Sebetia” venne nuovamente sciolta. Nel 1963 un gruppo di artisti, musicisti, letterati e ricercatori fondarono in Roma il “Gruppo dei Matematici”. Poi chiamato Loggia “Sebetia”. Dopo lunghe ed estenuanti prese di contatto con altri uomini di cultura, la Loggia “Sebetia” riprese vigorosamente la sua attività come Centro Studi di Arte e Cultura Sebetia, aggiungendo il nome “Ter”, in riferimento alla terza fondazione di essa. Il sodalizio partenopeo oggi è presente nelle città di Milano, Trieste, Palermo, Roma, Reggio Calabria e Cosenza. In Francia ha sede a Parigi, negli Stati Uniti a New York, nonché a Londra e a Madrid.

*Ezio Ghidini Citro\**

\* Ezio Ghidini Citro, presidente del Centro Studi Arte e Cultura “Sebetia Ter”, è nato a Napoli ed ha iniziato i suoi studi presso l’Istituto di Belle Arti di Napoli “Palizzi”, poi a Roma dove si è formato stando a contatto con artisti stranieri e

dando vita al gruppo dei “Matematici”. Ha frequentato il Centro di Restauro di Firenze, specializzandosi nel Distacco e Restauro degli Affreschi. Ha lavorato nei restauri degli affreschi di Scuola Giottesca nella Cappella della Chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli, nel Chiostro di S. Chiara, nella Sacrestia della Chiesa del Gesù Nuovo di Napoli, quelli delle Catacombe della Abbazia di Cava dei Tirreni, e infine in numerosi restauri di tele e di tavole presso il Museo di Capodimonte. L’esperienza del restauro gli ha fatto raggiungere una più vasta conoscenza delle tecniche pittoriche, proseguita a Parigi e Monaco di Baviera per incontrarsi con artisti e scienziati ed approfondire i misteri degli antichi Maestri. Il periodo romano e quello successivo di Monaco di Baviera e di Vienna lo hanno portato agli studi e alla riflessione sulle scienze matematiche, filosofiche ed esoteriche, tanto da farsi notare dagli studiosi di Strasburgo per le sue ricerche e le sue nuove teorie sullo spazio e sul colore, sulla base dello sviluppo matematico dello spazio, secondo le teorie di Albert Einstein; seguendo la concezione metafisica di Charon, ha creato uno sviluppo cromatico di forme proiettate verso un punto che definisce “unità” cosmica. Per questa sua teoria nel 1967 è stato nominato membro permanente dell’Accademia di Alta Cultura di Strasburgo. Nel 1968 è stato eletto capo della Segreteria del vice presidente della Catena d’Unione Europea, Carlo Pietro Fazioli (carica ricoperta fino al 1971). Nel 1981 il Ministro della Protezione Civile gli ha conferito la Medaglia di Bronzo al Valor Civile per l’attività di giornalista (inviato speciale per “il Secolo d’Italia”) per le zone terremotate della Basilicata e dell’Irpinia. Nel 1986 il Ministro della Cultura del Governo della Repubblica Popolare di Polonia lo ha insignito della Massima onorificenza al Merito Culturale di Polonia. Nello stesso anno ha anche ricevuto la decorazione al Merito Culturale della Repubblica Francese. Nel 1964 ha rifondato il Centro Studi di Arte e Cultura “Sebetia Ter” di Napoli, con sedi in molte città italiane e straniere (sodalizio fondato da G. Murat nel 1805), venendo eletto Presidente, carica ricoperta tuttora. Il Centro Studi “Sebetia Ter” svolge la sua attività artistico-culturale con le Ambasciate di Francia, Germania, Gran Bretagna, Svezia, Spagna, Ungheria, Polonia, l’Institut Français de Naples “le Grenoble”, l’Accademia di Ungheria, l’Istituto Polacco di Cultura, l’Istituto di Cultura Germanica di Napoli e il British Council di Napoli.

Il 9 settembre 2003 il Centro Studi “Sebetia Ter” ha ricevuto la Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana per le attività sociali e culturali in campo nazionale ed internazionale.

Attualmente Ezio Ghidini Citro fa parte del Comitato etico della Fondazione Maurizio Valenzi, Gran Maestro del Grande Oriente di Napoli e delle Due Sicilie della Massoneria Universale Liberale e direttore responsabile del Giornale “Il Corriere del Sebeto” da lui fondato nel 1998.



*La morte reca orrore a chi non ha saputo ben vivere.  
Chi ha la coscienza senza rimorsi,  
gioisce in quel punto che i malfattori  
chiamerebbero terribile.*

Emmanuele De Deo



## I

### Il Regno di Napoli tra i Viceré e i Borbone

Dopo due secoli in cui l'operato dei viceré Spagnoli si era distinto per immobilismo e malgoverno, nel Settecento il Regno di Napoli visse un risveglio culturale, artistico ed economico.

I viceré avevano considerato Napoli un territorio di conquista, una colonia da cui trarre ricchezze, in gran parte sperperate da una burocrazia corrotta ed avida. Il sistema sociale si era fondato su una aristocrazia estranea al potere politico ed impegnata solo a conservare gli atavici privilegi, e su una potente borghesia formata da un consistente numero di giudici, notai, medici ed avvocati, che di fatto deteneva il potere amministrativo, perché professionalmente mediava tra interessi dei nobili e del clero e la condizione sociale di un popolo, sempre più oppresso da imposizioni e tributi vari<sup>1</sup>.

Napoli era la città degli opposti eccessi e la sua popolazione si ripartiva, in linea generale, in due gruppi numericamente molto disuguali: i privilegiati, clero e nobiltà da una parte, e dall'altra i non privilegiati, popolino e plebe. Il popolo avrebbe lavorato se avesse potuto trovare lavoro: Napoli attirava tutti i poveri del regno ma non dava loro una occupazione.

L'insensata politica del periodo dei viceré aveva distrutto il commercio e l'industria ed inoltre il sistema fiscale colpiva e stroncava i veri lavoratori. Soltanto il parassita era onorato e protetto. In un tale stato di cose la legge della facilità, del minor sforzo era divenuta una legge fondamentale della popolazione: procacciarsi i mezzi di sostentamento con il minor lavoro, anche senza lavoro, era la regola di condotta alla quale si uniformava la maggior parte dei napoletani e che essi applicavano con modalità diverse, a seconda della loro categoria sociale. Ingannare, truffare, era dunque il principio dell'attività del napoletano: non trovava in ciò nulla di male, era la regola del gioco. Così la parola *buscare*, che aveva una signifi-

<sup>1</sup> A.A.VV., *Il Settecento*, a cura di G. Pugliese Caratelli, Napoli, 1994, p. 42 e ss.

cato che stava tra guadagnare e rubare, era una delle parole più correnti del vocabolario popolare tutt'ora in uso. C'erano mille maniere di *buscare*: una delle più singolari e molto fiorente era l'industria della *falsa testimonianza*.

Pullulava a Napoli una schiera di uomini rapaci di ogni genere, che provocavano l'imbroglio e la giustizia si vendeva. Il diritto napoletano era dunque una foresta inestricabile e, come la foresta favorisce il brigantaggio, così il diritto napoletano, con i suoi inghippi offriva il mezzo più propizio per qualsiasi azione disonesta.

La città contava un avvocato o un notaio ogni centocinquanta abitanti, proporzione superiore a quella di tutte le altre città d'Italia. Tutti erano dottori in legge, ma questa laurea, il più delle volte comprata a buon denaro contante al Collegio dei Dottori e non concessa dall'Università, non era affatto una garanzia di competenza. Tuttavia si univano ad essa dei vantaggi fiscali ed onorifici: una tale laurea conferiva una specie di dignità che permetteva al beneficiario di bazzicare con la nobiltà.

Gli uomini di legge vestivano secondo la moda spagnola: giacca nera con le maniche strette, calzoni neri, un lungo mantello ed il cappello senza fregi. Poi conservarono il vestito nero per i giorni feriali ed adottarono per quelli festivi e di gala la moda francese al fine di confondersi con la nobiltà. La Vicaria era il dominio di questo mondo del tranello dove lanciavano urla spaventose nel profere ingiurie più grossolane. Da lì un altro modo di dire ancora in uso nel vocabolario popolare per indicare chi con toni alti prevarica gli interlocutori: *voce da tribunale*.

Il soprannome di *paglia* o *paglietta*, proveniente dal cappello di paglia che gli avvocati usavano portare d'estate, fu il nomignolo che il popolo diede a questa corporazione ignorante, venale ed odiata. Tuttavia, si trovavano tra costoro anche persone amabili e colte che, sotto l'aspetto esteriore grezzo che avevano contratto a Napoli, nascondevano uno spirito sottile e cortese ed un cuore eccellente<sup>2</sup>.

L'arrivo nella capitale il 10 maggio del 1734 di Carlo di Borbone, dopo un breve periodo di occupazione austriaca (1707- 1734) segnò l'inizio della rifondazione morale ed istituzionale del Regno. Carlo di Borbone riuscì a dare un nuovo impulso economico e politico al Regno grazie alla collaborazione dello spagnolo Josè Joa-

<sup>2</sup> R. BOUVIER A. LAFFARGUE, *Vita napoletana del XVIII sec.*, Napoli, 2006, p. 31 e ss.

quin Guzman del Montealegre, nominato Segretario di Stato, di formazione culturale riformatrice e convinto estimatore dei nuovi indirizzi economici che si stavano affermando in Europa. Il nuovo Segretario di Stato per attuare le sue idee si circondò di numerosi esperti, alcuni dei quali provenienti dalla Toscana, tra cui Bartolomeo Intieri e Bernardo Tanucci, ed altri presenti nel mondo accademico del Regno, come Celestino Galiani e Antonio Genovesi.

Tutto ciò venne favorito principalmente dal pieno appoggio e dal consenso di Elisabetta Farnese, conosciuta anche come Isabel de Farnesio, moglie di Filippo V, il primo re di Spagna della dinastia dei Borbone, che inviò direttamente dalla Spagna cospicue risorse finanziarie indispensabili per creare un nuovo esercito, per la costruzione in breve tempo della strada per la Calabria, del teatro San Carlo, dei palazzi reali di Portici, Caserta e Capodimonte dell'Albergo dei Poveri e per dare inizio agli scavi archeologici di Ercolano e Pompei, che destarono l'ammirazione e l'invidia delle altre corti europee.

Dal punto di vista culturale, grazie all'impegno di Celestino Galiani si diede un nuovo impulso all'Università degli studi con l'istituzione di nuovi insegnamenti a carattere scientifico e, grazie a Bartolomeo Intieri, venne introdotta la cultura illuministica. Gli intellettuali plaudivano al nuovo principe che era riuscito a ricostruire ed a dare dignità ad un Regno, per il quale valeva fornire il massimo impegno per l'attuazione di soluzioni scientifiche moderne nell'attività amministrativa, nel campo economico ed in quello legislativo.

Questo processo di sviluppo sociale ed economico ebbe però un'inversione di tendenza a partire dal 1759, quando Carlo di Borbone, dopo la morte del fratello Ferdinando IV, si trasferì sul trono di Spagna col titolo di Carlo III ed affidò il Regno di Napoli al suo terzo figlio, Ferdinando IV che, per la sua giovanissima età venne affiancato da un Consiglio di Reggenza in cui spiccava la figura del ministro Bernardo Tanucci.

La parte di Ferdinando IV nel risveglio intellettuale di Napoli fu del tutto insignificante: per quanto egli avesse il buon senso di rendersi conto della sua nullità e di rendere omaggio alla scienza, in fatto di cultura dovette lasciare campo libero alle fantasie intellettuali della consorte Maria Carolina d'Austria, così come approvò più tardi costei quando consacrò l'intelligenza al sacrificio.

Maria Carolina, più matura negli anni rispetto a Ferdinando, di carattere forte, autoritario e molto ambiziosa, riuscì ad avere un rapporto di collaborazione costante con gli intellettuali napoletani, a differenza del marito che non aveva ricevuto una formazione culturale adeguata al suo rango. Mentre Ferdinando IV continuava a coltivare i suoi interessi per la caccia e le feste di corte, così come era abitudine della gran parte della aristocrazia napoletana, ben presto la direzione amministrativa del Regno passò alla moglie.

Nuovo impulso fu dato all'istruzione, dopo la cacciata dei Gesuiti e la confisca dei loro beni nel 1767, con l'istituzione di scuole in ogni comunità, di convitti per nobili in ogni provincia e nuove cattedre universitarie. L'arrivo di Maria Carolina favorì anche la rinascita della Massoneria napoletana, messa al bando da Carlo di Borbone con un editto nel 1751, e la stessa Carolina vi aderì come adepta<sup>3</sup>. Ciò acuì i contrasti con il ministro Tanucci, ma la regina riuscì, con accorta diplomazia, ad allontanare quel ministro troppo vecchio, pretendendo di partecipare a pieno titolo al Consiglio di Stato, circondandosi di esperti stranieri vicini alla Corte Austriaca, tra cui Giovanni Acton.

Il rapporto tra monarchia e riformatori raggiunse l'apice nel 1789 con l'inaugurazione della *Colonia di San Leucio*: la parte iniziale di un progetto ben più ambizioso e mai completamente realizzato, che doveva concretizzarsi nella costruzione della nuova città di Ferdinando, concepita con criteri urbanistici innovativi ed una moderna organizzazione sociale, frutto delle elaborazioni teoriche propagate nei circoli riformatori.

Il connubio tra monarchia e riformatori iniziò a vacillare dal luglio del 1789, quando giunsero dalla Francia notizie relative alla presa della Bastiglia e la decapitazione della regina Maria Antonietta, sorella di Maria Carolina. Le idee di Libertà Uguaglianza e Fratellanza divenute irrefrenabili, echeggiavano nei neo club giacobini napoletani formati in seno alla Massoneria. Iniziava il decennio delle congiure e delle persecuzioni: la rivoluzione e la Repubblica Napoletana del 1799.

<sup>3</sup> B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, ristampa a cura di G. Galasso, Milano, 1992, p. 259.

## II

### Gjorgio Vincenzo Pigliacelli: vita e carriera giuridica

Apparteneva certo alla più famosa schiera di giuristi settecenteschi Gjorgio Vincenzo Pigliacelli<sup>1</sup>, e vi apparteneva per scienza e professionalità. A differenza dei soliti *paglietta*, Pigliacelli, formato nello spirito dell'Illuminismo, fu tra quegli uomini esemplari convinti di poter operare nella situazione politico-istituzionale del regno, favorendo l'avvento della Repubblica Napoletana.

Sono rarissimi i documenti a lui relativi e di conseguenza le opere biografiche, scarse le citazioni, inesistente un ritratto. Ricostruire pertanto un'accurata biografia di Gjorgio non è stata e non è impresa facile per alcun ricercatore. La ripubblicazione in questo volume di alcuni suoi processi inediti ritrovati presso la Società Napoletana di Storia Patria, mira a dare un modesto contributo alla memoria di questo avvocato martire della Repubblica Napoletana del 1799, la cui partecipazione al Governo Rivoluzionario, in qualità di Ministro di Giustizia e Polizia, gli costò la vita.

Nato a Tossicia, un piccolo paese in provincia di Teramo il 7 febbraio 1751<sup>2</sup> da Odoardo e Felice Mirti, nei primi anni studiò nella casa paterna, seguito dal padre dottore. Poi, rivelando presto buone capacità intellettuali ed una propensione per gli studi giuri-

<sup>1</sup> Solo nella Allegazioni il nostro avvocato si firmava *Gjorgio Vincenzo*. Nell'atto di battesimo ed in altri documenti troviamo quasi sempre solo il primo nome oppure *GiorgioVincenzo*.

<sup>2</sup> Archivio Parrocchiale di Tossicia, *Registro dei Battesimi*, atto del 7 febbraio 1751:

*Giorgio Vincenzo, Vincenzo, Romualdo, Giuseppe, Raffaele, Francesco, Giovanni, Antonio, figlio del dottore sig. Odoardo Antonio Pigliacelli e della signora Felice Mirti sua moglie, nacque a di 7 febbraio 1751, e battezzato a di 8 dello stesso mese dal sig. D'Amico Notarangelì Arciprete dei Castelli, e lo levò dal sacro fonte il sacerdote Don Domenico Amicis, per mandato di procura del Padre Antonio di S. Agnese della Riforma di santo Pietro Alcantara, della provincia di Napoli, con licenza dei suoi superiori. Per ostetrica servì Giusta di Tommaso di questa terra di Tossicia.*

dici, seguendo anche il consiglio dello zio Pompeo Mancini, il padre decise di farlo trasferire a Napoli, affinché potesse seguire e perfezionarsi nella disciplina.

E non passò molto che venne in riputazione di giurisperito civile, siccome può vedersi da sette delle sue dotte difese, salvate come Dio volle dai saccheggi, una delle quali postillata di sua mano. Furono salvate e riposte in fondo ad un granaio insieme con poche lettere, e solo nell'anno 1865 si cavarono fuori in Tossicia, per mie richieste ed insistenze. Sono tutte memorie stampate in Napoli (...) A 28 anni già il Pigliacelli doveva essere noverato fra gli avvocati principi, poiché una Comunità e fuori dalla sua provincia, non gli avrebbe certo affidata una causa. (...) Il suo studio ebbe ad essere fiorentissimo, ed io l'ho visto indicato nella casa del Barone Angioletti, alle spalle del palazzo che si diceva del Nunzio, poco su di via Roma. Pure non guadagnava tanto da potersi securamente e con decoro ammogliare, siccome ricavasi da una lettera scritta al fratello il 29 ottobre 1787, dopo due anni dalla morte del padre.

Chiaro per dottrine legali, famoso in diritto canonico, difensore perciò dei diritti regi contro le prepotenze di Roma, amatissimo della moderna filosofia, del giusto e libero reggimento, dotto nelle lingue antiche e facile parlatore della francese, fu presidente dell'Alta Commissione Militare e uno de' membri della Giunta di Legislazione nella Repubblica del 1799. Ministro di Grazia e Giustizia, pubblicò il 29 fiorile l'editto per la numerazione delle vie e per l'abolizione degli stemmi pubblici e privati<sup>3</sup>.

Dottor Giorgio Pigliacelli abitava nel terzo appartamento di una casa, che possiede il Real Albergo de Pellegrini al Postume detto il Vico della Strada nova de Pellegrini a porta Medina, e detto D. Giorgio si serviva di una rimessa dello stesso Real Albergo. Per il piggione di detto appartamento, e rimessa il riferito Albergo sino al dì quattro Maggio anno 1800 era in credito per docati duecento trentatré<sup>4</sup>.

Uomo libero d'ingegno e virtù, Giorgio viveva la sua professione come una missione, quasi presagendo una morte prematura. Caratterialmente affine agli spiriti liberi del suo tempo, pur provocando dispiacere nel padre, non prese moglie, rinunciando così all'eredità destinata al primogenito. Il dissenso del padre traspare dal testamento datato 1787:

<sup>3</sup> M. D'AYALA, *Vite degli Italiani*, Napoli, 1999, p. 496 e ss.

<sup>4</sup> ARCHIVIO STORICO DI TERAMO, *Fondo Notarile*, Notaio V. Magnanimi, busta 753, vol. 36, atto del 6/4/1803.



(Odoardo Antonio Pigliacelli) nomina suoi eredi universali, e particolari li Sig.ri Dr. D. Giorgio Vincenzo, dimorante da più anni in Napoli, e D. Pasquale Basilio Pigliacelli, suoi dilette Figli legittimi, e naturali, e Padrona usufruttuaria la Sig.ra D. Felicita Mirti sua moglie, con godersi tale usufrutto, e Padronanza sua vita durante, vivendo assieme con tutti e due, almeno con uno dei predetti suoi Figli, ma restando da essa il conviverci. E se mai fosse in necessità per governo della propria persona già vecchia, ed acciaccata, dare moglie a detto D. Pasquale Basilio, il che si debba buonanamente, e stragiudizialmente fra essi D. Felicita, D. Pasquale concertare, siccome si va prevedendo, stante il non essersi a tanti stimoli risoluto mai il detto Sig. Dott. D. Giorgio ammogliarsi, esso medesimo D. Giorgio rimanga istituito nella sola legittima a titolo universale, tanto più che si trova comodo, e ben situato, onde non à bisogno de beni della Casa per vivere comodamente, e siccome all'incontro D. Pasquale si era già incamminato per gli ordini Ecclesiastici, e la successione universale si destinava a D. Giorgio; onde avendo prevaricato delle medema, viene ad esser proprio, che D. Pasquale abbia più vantaggio per li motivi addotti. (etc. ...)<sup>5</sup>

Era tale l'affetto che legava Giorgio al fratello Pasquale ed alla madre che, nonostante le disposizioni testamentarie del padre, che purtroppo non riuscì a raggiungere a Tossicia se non dopo giorni di viaggio, quando lui oramai era già morto, il nostro avvocato stipulò una procura a favore del fratello, facendo in modo che egli potesse agire legalmente anche a suo nome, dimostrando di avere in lui una illimitata fiducia.

Tornato a Napoli alla sua prestigiosa carriera, come moltissimi altri illuminati professionisti dell'epoca, non fu certo insensibile al fervente clima rivoluzionario, tanto che durante i sei mesi della Repubblica del 1799 ebbe diverse nomine tra cui la più eccellente fu quella di Ministro di Giustizia e Polizia. Per tale carica fu poi condannato a morte con il ritorno dei Borbone. L'esecuzione avvenne in Piazza Mercato, il 29 ottobre 1799 e con lui furono impiccati anche i celebri Domenico Cirillo, Mario Pagano ed Ignazio Ciaja<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> ARCHIVIO STORICO DI TERAMO, *Fondo Notarile*, Notaio V. Magnanimiti, busta 750, vol. 20, anno 1787, fogli 56 v-58.

<sup>6</sup> V. documento allegato tratto dai Registri dei Bianchi della Giustizia.



### III

## La Massoneria Napoletana

Dai rapporti di collaborazione e di amicizia con altri giuristi ed avvocati del tempo, tra cui Mario Pagano, si evince l'appartenenza di Giorgio alla loggia massonica dei *Liberi Muratori*<sup>1</sup>. Pur se il suo

<sup>1</sup> Il termine *Muratori* deriva dall'arte del fabbricare evidenziata anche nei simboli e nei riti: la Bibbia, la squadra, il compasso, il grembiule ed i guanti di pelle bianca. La Bibbia per regolare e governare la fede, la squadra per regolare le azioni, il compasso per mantenersi nei limiti con tutti gli uomini, specialmente con i fratelli massoni, il grembiule, simbolo del lavoro che con la sua bianchezza indica il candore dei costumi e l'uguaglianza. I guanti bianchi, infine, ricordano al frammassone che egli non deve mai imbrattarsi le mani nell'iniquità. M. D'AYALA, *I liberi Muratori di Napoli nel sec. XVIII*, Archivio S. per le P. Napoletane, SNSP, 1897, p. 411.

Da un punto di vista tradizionale i Massoni sono gli edificatori ideali per eccellenza e perpetuano la trasmissione in chiave simbolica degli "strumenti" e dei "prodotti architettonici" della loro Arte. Incessante è quindi in Massoneria la tensione a "sollevare", a "elevare", a "ristabilire", ma non propriamente a "completare", a "terminare", a "concludere".

La via latomistica è una via sempre aperta, sempre in evoluzione, e per questo si presenta difficile, impervia, faticosa e richiede una buona dose di spirito di sacrificio che, quando valutata con metro profano, può apparire talora spropositata. Il lavoro muratorio è un lavoro che richiede forza e abnegazione, ma tutti i veri muratori, quelli liberi, sanno esattamente come e dove procurarsi sia l'una che l'altra. Nei momenti in cui la grandezza dell'Opera sembra sovrastarli, essi sanno compattarsi attorno al "segreto" che li accomuna – l'eterna e mai interrotta catena del rispetto e della comprensione tra uomini di buona volontà – e da questo attingono nuove energie e nuove risorse per ricondurre il "tutto" alla sua naturale forma di giustizia e perfezione.

A differenza di altri sistemi tradizionali che impongono ai loro adepti le mete da perseguire e i percorsi per raggiungerle, la Massoneria si limita ad accompagnare i suoi "operai" al centro del grande crocevia della vita e ad augurare loro un buon viaggio: la Luce è dappertutto e il Grande Architetto pervade ogni Luogo... "dovunque io vada, guidato dal mio cuore, là porterò la parola e combatterò per alleviare il dolore del mondo". Così ragiona il Massone quando esercita il suo destino-diritto-dovere di uomo di navigare liberamente gli spazi interni e sospesi della sua anima alla ricerca della sola eterna verità: la necessità di ricondurre, lontano da ogni sovrastruttura, l'uomo all'uomo per poter ritrovare la parola perduta. Cfr. G. Gigliuto, *Abbecedario latomistico*, Roma, 2006.

nome non compare nel *Notamento* dei congiurati giacobini processati nel 1794, rei di lesa maestà e cospirazione, la prova documenta della sua affiliazione alla Massoneria è in un *libello* ripubblicato a Parigi nel 1832 dove venne citato tra gli appartenenti alla Loggia del *Testaferrata*.

Questa clandestina e criminosa società esista nella strada de' Guantari: Colà venne composto il panegirico (si allude all'*Elogio di Filangieri*) da quattro antichi Massoni, Melchiorre Delfico, Giorgio Pigliacelli, Mario Pagano ed un quarto, il nome del quale non ricordo<sup>2</sup>.

*A voler correre dietro alle origine dei Liberi Muratori c'è da perder la testa*, scriveva nel 1897 Michelangelo D'Ayala<sup>3</sup>.

La leggenda fa risalire le origini delle società massoniche ad Hiram che costituì il tempio di Salomone e diversi autori hanno collegato il concetto di fratellanza al periodo delle Crociate, e quindi, all'ordine dei Templari, mentre il linguaggio ed il rituale sembrano siano stati influenzati dalla filosofia ermetica tardo rinascimentale<sup>4</sup>.

La *Luce Massonica* fu introdotta a Napoli dagli ufficiali dell'esercito austriaco nel periodo del vicereame asburgico (1707-1734) e dai mercanti francesi, olandesi ed inglesi che operavano in città. Dopo un periodo iniziale di scetticismo, l'aristocrazia si avvicinò alla loggia napoletana a partire dal luglio 1750, quando vi aderì e successivamente ne fu eletto Gran Maestro il Principe di Sansevero Raimondo di Sangro. Questi non solo riuscì a ricomporre i dissidi interni sorti tra gli adepti, ma anche ad incrementare a tal punto il numero delle nuove adesioni, da essere costretto a suddividere la Muratoria napoletana in diverse logge: la loggia affidata a Teodoro Tschouandy dove si diffuse la pratica per l'alchimia, la loggia Carafa, affidata a Genaro Carafa, la loggia Moncada, affidata al principe di Calvaruso e la loggia Sansevero, alla diretta dipendenza del nuovo Gran Maestro. Il principe diede impulso al rapido espandersi dei centri latomistici e riuscì a suscitare in Napoli l'interesse per l'esoterismo, con la pubblicazione nella sua tipografia di numerose opere sull'alchimia.

Ciò causò uno scontro violento tra il curialismo conservatore dei Gesuiti e la nobiltà illuminata che, insieme ad esponenti del

<sup>2</sup> A. CAPECE MINUTOLO, *I pifferi della montagna ossia cenno estemporaneo di un cittadino imparziale sulla congiura del Principe di Canosa e sopra i Carbonari*, Parigi, 1832. p. 13.

<sup>3</sup> M. D'AYALA, cit., p. 404.

<sup>4</sup> F. BRAMATO, *Napoli massonica nel Settecento*, Ravenna, 1980, p. 15.

mondo accademico, la parte più rappresentativa della borghesia, soprattutto medici, avvocati e ricchi commercianti, accresceva sempre più il numero degli affiliati alla Massoneria ed era favorevole al partito riformatore.

A seguito dell'editto di Carlo di Borbone del 10 luglio 1751 contro i Liberi Muratori, il principe Raimondo di Sangro, dopo aver tentato inutilmente di convincere il re che i fratelli massoni erano animati da un rispetto devoto e sincero verso la religione ed il sovrano, decise di dimettersi il 24 luglio e la loggia napoletana venne ufficialmente soppressa<sup>5</sup>.

Ma, i centri latomistici continuarono in gran segreto la loro attività.

Un nuovo impulso alla crescita della Massoneria fu dato nel 1768 dall'arrivo di Maria Carolina, per tradizione familiare vicina agli ambienti latomistici, e la stessa aderì ad una loggia di sole donne, fino a quando gli eventi che avrebbero caratterizzato l'ultimo decennio del secolo, trasformarono le logge massoniche in Società Patriottiche. Da lì la persecuzione spietata della stessa Maria Carolina, accecata dalla mania di vendicare la sorella Maria Antonietta, contro gli adepti accusati di congiura e giacobinismo.

La repressione della Massoneria, bandita e perseguitata da inchieste ed arresti non solo nel Regno borbonico, ma in tutta Italia fu notevole non solo nell'ultimo decennio del Settecento, ma anche durante i primi anni della Restaurazione ed interessò finanche quegli Stati tradizionalmente più tolleranti e permissivi. Ciononostante, il fuoco continuò a covare sotto le ceneri molto più di quanto comunemente si creda<sup>6</sup>.

Presidente della Società Patriottica fu nominato Carlo Lauberg, un frate scolopio, tra i maggiori chimici napoletani del suo tempo. Durante i sei mesi della Repubblica Napoletana, il Lauberg fu nominato Presidente del Primo Governo Provvisorio. Con la reazione borbonica non fu tra i martiri ma tra gli esuli. Riuscì a riparare a Parigi, dove vi morì il 5 novembre 1835.

In una sera dell'estate del 1793, si incontrarono a Posillipo, sulla spiaggia di Mergellina, gli amici che Lauberg aveva convocato: elementi fidati e sicuramente democratici.

<sup>5</sup> A. COLETTI, *Il principe di Sansevero*, Novara, 1990, p. 168.

<sup>6</sup> L. PRUNETI, *La sinagoga di Satana. Storia dell'antimassoneria 1725-2002*, Bari 2002, p. 47.

Risposero principalmente all'invito giovani avvocati, tra cui è facilmente ipotizzabile anche la presenza di Giorgio Pigliacelli. I motivi che indussero il Lauberg ad indire la riunione furono dettati dal bisogno di raccogliere tutte le forze democratiche che operavano a Napoli e nelle Province e prepararsi all'azione per realizzare anche a Napoli, come in Francia *un governo popolare repubblicano... onde ravvivare i diritti dell'uomo soppressi, rimettere la tranquillità, sopprimere gli abusi, rendersi in tutto liberi e perfettamente uguali ed abiurare... ogni religione come estranea agli ordini di natura e costituire da Principi e dalle Potestà supreme per garantire la loro stabilità*<sup>7</sup>.

La proposta del Lauberg venne discussa ed approvata e si decise di costituire un'associazione articolata in sezioni elementari o clubs composti ciascuno da non più di undici membri che non si conoscessero tra loro. Tale organizzazione fu dettata in modo da evitare che qualsiasi associato, sottoposto a tortura, potesse svelare i nomi degli altri associati.

In seguito la Società Patriottica fu suddivisa in due clubs: *Lomo* (Libertà o Morte) e *Romo* (Repubblica o Morte)<sup>8</sup>. Entrambi operarono attivamente raccogliendo adesioni non solo negli ambienti studenteschi e tra gli avvocati, ma anche tra i militari, dei quali molti giovani ufficiali erano stati allievi del Lauberg alla scuola militare della Nunziatella.

Tutti i membri della Società avevano giurato odio eterno ai tiranni e molti di essi si proposero di giungere all'insurrezione armata per abbattere la monarchia ed istituire anche a Napoli un governo repubblicano sull'esempio di quello francese.

Intanto Maria Carolina, contando su una fitta rete di spie, continuava la sua spietata opera di persecuzione. I numerosi arresti operati a Napoli provocarono un'ondata di panico in seno alla Società Patriottica. Dominati dal terrore e dalla sofferenza delle torture, dimenticando i loro giuramenti, quasi tutti gli arrestati confessarono nei più dettagliati particolari le loro attività di congiurati, fornendo elementi e nomi, ponendo in condizione gli inquirenti di ricostruire in molti suoi particolari l'attività svolta a Napoli dal movimento giacobino.

<sup>7</sup> *Fatto fiscale per lo scoprimento della congiura de' giacobini*, in T. PEDIO, *La congiura giacobina del 1794 nel Regno di Napoli*, Bari, 1986, p. 97.

<sup>8</sup> M. D'AYALA, *I liberi Muratori di Napoli nel sec. XVIII*, cit., p. 808.

#### IV

### *Lex Julia majestatis. Il procedimento ad modum belli et per horas*

Introdotta come legge dello Stato con rescritto del 21 luglio del 1771, la *Lex Julia majestatis* prevedeva pene severissime per chiunque partecipava ad una congiura, escludendo ogni beneficio o diminuzione della pena e contro i rei si procedeva *ad modum belli*. Era questo un rito eccezionale in cui il termine a difesa era brevissimo: conclusa rapidamente l'istruttoria senza osservarne i normali termini, comunicata la sentenza, venivano concesse poche ore al difensore per prendere visione degli atti e preparare la memoria difensiva.

Difensore celebre per gli accusati di Lesa Maestà del 1794 fu Mario Pagano. Contro la dottrina e la consolidata giurisprudenza napoletana, il Pagano sostenne l'insussistenza dell'illecito nel tentativo di cospirazione, in altre parole, sostenne il principio che non si poteva ritenere reo colui che non veniva raggiunto da prove che dimostrassero l'accusa. Tentò inoltre di richiamare l'attenzione di chi doveva giudicare sullo stato di tensione in cui si trovavano coloro che avevano finito per ammettere tutto ciò che avevano voluto gli inquirenti, sotto tortura.

Stimata *regina tormentorum* per l'intenso dolore che essa procurava, era la *tortura acre con funicelle*. Si allacciavano dapprima i polsi rivolti dietro la schiena del *reo* con una cordella rotonda e la si stringeva fino a lacerarne le carni. Poi se ne allacciava un'altra alle braccia e lo si sollevava<sup>1</sup>.

Difensore impavido di una causa perduta, Mario Pagano tentò di demolire l'accusa ponendo in evidenza contraddizioni che soltanto la passione del difensore riusciva a vedere in un processo che invece dimostrò la sussistenza di un fatto che le leggi del tempo ri-

<sup>1</sup> T. PEDIO, cit., 178. Il 1 maggio del 1799, su mozione di Mario Pagano, il Governo Provvisorio della Repubblica Napoletana abolì la tortura e le pene straordinarie. Cfr. *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione*. Introd. A. Maria Rao, Gorizia, 2008.

tenevano un grave delitto di lesa maestà punibile con le pene più severe. I giudici si attennero alla legge ed alle prove raccolte e la sentenza fu quella più temuta: tre condannati a morte, Emmanuele De Deo, Vincenzo Vitaliano e Vincenzo Galiani e molti condannati a vita o a lunghe pene detentive<sup>2</sup>.

Emmanuele De Deo, Vitaliano e Galiani, sono stati considerati i primi martiri della rivoluzione napoletana e si omette di ricordare che il primo martire fu, invece, Tommaso Amato. Ciò è dovuto al fatto che Amato non fu coinvolto nel processo contro i rei di congiura, ma fu giustiziato il 17 maggio 1794 in piazza Mercato per aver inveito verbalmente contro la monarchia durante una funzione religiosa nella chiesa del Carmine Maggiore. Arrestato con l'accusa di lesa maestà divina ed umana, non solo gli furono recise mani e testa, ma prima subì lo strascino e l'estirpazione della lingua, di poi il cadavere fu bruciato e le ceneri sparse al vento<sup>3</sup>.

Nonostante il fallimento della congiura del 1794, le idee di Libertà e Uguaglianza si intensificarono nel cuore e nelle menti dei giacobini *illuminati*, e gli anni di detenzione a cui furono costretti taluni patrioti fecero maturare un odio profondo ed irrefrenabile contro la monarchia. La storia proseguì con i regnanti che vigliaccamente scapparono da Napoli per Palermo, lasciando la capitale nelle mani dei lazzari, mentre i Francesi arrivavano con la loro Libertà, o almeno così sperarono quei pochi valorosi eroi asserragliati in castel Sant'Elmo quando, felici proclamarono la Repubblica napoletana il 21 gennaio del 1799.

<sup>2</sup> T. PEDIO, *ivi*.

<sup>3</sup> La giustizia di De Deo, Vitaliano e Galiani fu eseguita davanti Castel Nuovo (Maschio Angioino) il 15 ottobre 1794.

Le tre sentenze di morte, tratte dai Registri della Congregazione dei Bianchi della Giustizia, e quella di Tommaso Amato, sono state riprodotte dall'originale in appendice.



Giorgio Pigliacelli,  
Ministro e Martire della Repubblica

Nel 1799 Giorgio è all'apice della sua carriera professionale. Rinomato per le sue doti di avvocato era notissimo a Napoli ed in tutto il Regno delle due Sicilie e certo un uomo come lui non poteva mancare di assumere cariche politiche all'indomani della proclamazione della Repubblica. Fu dapprima Giudice nella Commissione Militare, poi rappresentante della Nazione nella Commissione Legislativa, ed infine il 18 aprile fu nominato Ministro di Giustizia e Polizia.

Fu promotore di diversi editti tra cui l'imposizione del coprifuoco, tendente a salvaguardare l'ordine pubblico, contro la fabbricazione e la detenzione di armi, e il discusso decreto emanato il 18 maggio col quale imponeva la numerazione delle vie e l'abolizione degli stemmi pubblici e privati. Purtroppo quest'ultimo decreto, teso ad eliminare i simboli del vecchio regime, finì per procurare danni inestimabili ad opere d'arte ed iscrizioni di grande valore storico.

Caduta la Repubblica fu tra i primi ad essere ricercato.

Secondo il *Diario* Carlo De Nicola<sup>1</sup>, l'arresto si colloca al 4 agosto e Giorgio risulta tra coloro che calarono dalle navi incatenati e con il *cannale* al collo furono portati nel Castel Nuovo.

Fu giustiziato per impiccagione in piazza Mercato il 29 ottobre e seppellito nei sacelli del pronao nella vicina chiesa del Carmine Maggiore<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> C. DE NICOLA, *Diario Napoletano (dicembre 1798-dicembre 1800)*, Milano 1963, pp. 333-334.

<sup>2</sup> Con Giorgio Pigliacelli dal 3 agosto 1799 all'11 settembre 1800, furono seppelliti nei sacelli del pronao della chiesa del Carmine Maggiore: Gaetano Russo, Michele Natale, Niccolò Fiani, Ettore Carafa, Ferdinando Pignatelli, Mario Pignatelli, Giuseppe Riario Sforza, Francesco Antonio Grimaldi, Onofrio De Colaci, Domenico Vincenzo Troisi, Francesco Mario Pagano, Domenico Leone Cirillo, Ignazio Ciaja, Severo Caputo, Ignazio Falconieri, Colombo Andreassi, Raffaele Iossa, Leopoldo De Renzis, Niccola Fiorentino, Francesco Granata, Gaspare Cristoforo Grossi, Luisa Molines Sanfelice.

A. OREFICE, *La Penna e la Spada*, Napoli, 2009, pp. 161-173.

Lo storico Taddeo Ricciardi, sulla base dei pochi ultimi documenti fornitigli dagli eredi di Pigliacelli ricostruì quei drammatici mesi intercorsi tra l'arresto e l'esecuzione della sentenza di morte.

La notizia dell'arresto di lui giunse a Tossicia, ove viveva ancora la vecchia madre del martire in compagnia dell'altro figliuolo Pasquale. Questi per non far morir di cordoglio la veneranda donna, occultò la disgrazia di Giorgio, e pensò al modo come vedere ed aiutare l'amato germano, che prevedeva serbato a tristissima fine. Egli, perciò, una notte, indossati gli abiti di frate zoccolante, prese la via di Napoli, munito di alcune commendatizie, date a lui da un guardiano del monastero di Tossicia. Giunto nella nostra città, i frati del Carmine trovarono modo di fargli vedere il fratello detenuto nel vicino castello. Questo incontro doloroso avvenne prima che il grande giurista ascendesse le scale del patibolo. Fu in questa visita che Giorgio Pigliacelli dette al fratello alcuni titoli bancari, che aveva potuto sottrarre alle ruberie borboniane. Fu in questo fatale abboccamento che il martire consegnò al germano un brindisi, da lui improvvisato la sera innanzi, in un banchetto (ultimo affettuoso banchetto!) tenuto in carcere con Pagano, Cirillo e Ciaja!... In questo colloquio, il cittadino insigne riferì al dolente fratello le torture a cui lo avevano sottoposto i vili giudici di un monarca spergiuro!<sup>3</sup>

<sup>3</sup> T. RICCIARDI, *Biografia di G.V. Pigliacelli*, cit., pp. 7-8.

VI  
Ode alla Morte<sup>4</sup>

Amici la morte  
Di Gloria la testa  
Ci cinge, al tiranno  
Darà la tempesta  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

E dal nostro sangue  
Accesi i fratelli,  
Saranno gli eroi  
In gloria più belli!  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

Se muore il tiranno  
Per sempre egli muore  
Quel Dio infinito  
Di Patria è l'amore!  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

Di sangue innocente  
Si bagna la terra,

<sup>4</sup>T. RICCIARDI, *ivi*.

L'affetto di Patria  
Non cede alla guerra!  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

Per esso un altare  
L'Italia pur tiene,  
La forca, i martiri,  
Le dure catene.  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

La Giunta crudele,  
Di re più feroce,  
Non resta:distrugge  
Insieme alla croce!  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

S'inganna il tiranno,  
E provasi invano  
La patria spegnere  
Nel sangue umano!  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

Moriamo contenti,  
O amici insieme,  
Verranno alberi  
Dal nostro seme!  
Or che del viver nostro

Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...

Questo non spegnesi,  
Non teme perigli,  
Ma giura vendetta  
Ai perfidi *Gigli!*  
Or che del viver nostro  
Il termine è vicino  
Tuffiam, tuffiam nel vino  
Quest'ultimo dei di!...



## VI

### Allegazioni pubblicate a stampa di Gjorgio Vincenzio Pigliacelli\*

*Pel Magnifico Bartolomeo Ventre Contro all'Università della Terra di Bracigliano (1793).*

*Compendio dell'antecedente scrittura per D. Donantonio Providi di Toscana col M. Antonio Pomante di Chiovano (1774).*

*D. Vitangiolo Catilina, zelante Cittadino della Città di Modugno col Partitario delle Gabelle della detta Città, S. Giuseppe Zanchi (1776).*

*A Pro di ventisette Sacerdoti Capitolari della Chiesa di Modugno, e di settantotto Cittadini della Città di Modugno (1779).*

*A favore della Comunità di Acquaviva per un contratto invalido contro il supposto creditore Dottore Giovannantonio Giordano (1779).*

*A pro del Convento di San Francesco dell'Isola (1779).*

*A pro de' Negozianti delle Province di Abruzzo, e della Città di Foggia (1781).*

*Per grazii ragioni di testamento in Nola di Bari (1782).*

*Supplemento all'antecedente allegazione per la causa dell'Università di Farindola con la Città di Penne (1782).*

*A pro del Barone D. Antonio Nollì con D. Pasquale Ruggiero (1782).*

*Supplemento dell'antecedente allegazione per la Causa de' ventisette Sacerdoti capitolari della Chiesa di Modugno e de' sessantotto Cittadini della Città di Modugno (1783)*

*A pro del Barone D. Antonio Nollì (1783).*

*A pro dell'Università di Procida per l'affitto di tonnare (1784).*

*A pro del Barone D. Michele Cetti (1784).*

*A pro di Monsignor D. Valerio-Giustiniano Persio (1784).*

*A pro dell'Università di Farindola col Barone D. Diego Aliprandi (1784).*

\* Le cinque allegazioni a stampa settecentesca, contrassegnate dall'asterisco, finora non ripubblicate, si trovano presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria e sono state in questo testo integralmente riprodotte in stampa originale. Si ringrazia la Società per averne autorizzato la pubblicazione.

- A pro dell'Università di Caramanico (1784).*
- A pro dell'Università di Ascoli con l'Illustre Cavaliere D. Fabrizio Marulli (1784)\*.*
- In causa di nullità di matrimonio (1785).*
- A pro del Clero delle parrocchiali Chiese di S. Maria e S. Nicola di Caramanico (1786).*
- A pro dell'Illustre Conte d'Egmont, Munistero dell'Egiziaca di questa città, Ospedale di S. Caterina, e Ministero di S. Salvatore di Foggia, D. Nicola Urini, D. Gaetano Larocca. E D. Giulio Cesare Ricciardi (1786).*
- A pro di Antonio Ercole (1786).*
- A pro di Don Giuseppe Porreca (1786).*
- A pro di D. Caterina Mortaroli ne' Quadrini con D. Giacomo Mortaroli (1786).*
- A pro di D. Caterina Sollazzo (1786).*
- In materia di sequestri (1787).*
- A pro dell'Università di Vestea col Barone D. Dante Castiglione (1787).*
- Per un posto di cantore in Castrano (1787).*
- Per un Beneficio ecclesiastico (1788).*
- A pro del Reale Albergo ed Ospedale della Trinità de' Pellegrini (1789)\*.*
- A favore dell'Università di Altino (1790)\*.*
- A pro dell'Università di Diso (1790?)*
- Per l'Università e Cittadini di Loreto contro al di loro Illustre utile Possessore (1790).*
- A pro della Città e Cittadini di Loreto (1792).*
- A pro dell'Università di Altino. Altra memoria (1792)\*.*
- A pro di A.G.P. di Arienzo (1792).*
- A pro dell'Università di Vestea (1792)\*.*
- A pro di D. Angiola, e D. Lionilda Simonacci (1793).*
- A pro dell'Università di C.S. Angiolo (1793).*
- A pro di D. Michele, e D. Fabrizio zio, e nipote Spezie (1796).*
- A favore dell'Università di Rocca Spinolveti con l'Illustre Principe di Santo Buono (1798).*
- A pro dell'Università di Fossacea (1798).*
- A pro dell'Università di Campomarino (1799).*
- Saggio sull'Istituto del matrimonio dall'Antico Testamento alla Prammatica del febbraio 1779.*



A P R O

Dell' Università di Ascoli


C O N

L' Illustre Cavaliere D. Fabrizio  
Marulli

*Nella Regia Camera della Sommaria*

C O M M E S S A R I O

*Il Signor Presidente D. Nicola  
Vivenzio.*



Attuario Ricciardi.



**I**L Cavaliere D. Fabrizio Marulli concorre anch' Egli tra li Creditori istrumentarj dell'Università di Ascoli, per capitale di duc. 2180., a lui pervenuto dal Cavaliere D. Fabrizio Marulli seniore: al quale con due Istrumenti dell'anno 1696. , e dell'anno 1699. fu ceduto da Silvia Pannuto, che lo possedeva per transazione fatta con Antonia di Mattia, pretesa Erede di Padovano di Mattia, il quale lo acquistò dall' Università nell' anno 1608.

L' Università sostiene, essere il contratto censuale nullo, sì perchè l' Assenso Regio fu sorrettizio, sì perchè le condizioni del Regio Assenso non furono adempite, nè il danaro fu convertito nella causa espressa nel medesimo Regio Assenso.

A 2

Ma

Ma quando pure il contratto fosse valido, siccome il capitale di ducati 2180., fu parte donato, e parte ceduto, per cessione volontaria, di credito litigioso, fatta in persona più potente, così l'Università, o a nulla è tenuta, o, al più, è tenuta a restituire la somma di duc. 236. 18., che fu realmente pagata dal cessionario Marulli per tal cessione.

Prima però di venire alla dimostrazione del nostro assunto, uopo è chiarire un equivoco, il quale ha dato cagion di opinare diversamente tra' Dottori in materia di contratti censuali di Università, e forse qualche volta ha dato motivo anche a questo Supremo Tribunale di esitare, giudicando sul medesimo soggetto.

L'equivoco è nato dalla interpretazione de' Commentatori sulla *l. Civitas 27. ff. de reb. credit.*; molti de' quali, e specialmente il Donello, il Voet, il Brunemanno, ed altri hanno insegnato, che quando il mutuo si dà all'Università congregata in publico Parlamento, non debba il Mutuante, esser sollecito della versione del danaro in utile dell'Università. Ed adattando poi questa dottrina alli contratti censuali delle Università del Regno, si è supposto, che il contratto fosse valido, subito che si fosse quello celebrato coll'Università congregata in publico Parlamento, e vi fosse intervenuto il Regio Assenso: non dovendo il Comprator del censo  
esse-

effere sollecito dell' adempimento delle condizioni dell' Assenso, nè della versione del danaro nella causa espressa nel Regio Assenso medesimo. Molto meno poi fosse questo da richiedere, quando il Comprator del censo avesse posseduto per lunghissimo tempo, perchè col continuato lunghissimo possesso avrebbe ogni azione prescritta, e perchè colli replicati pagamenti, l' Università debitrice avrebbe Ella tacitamente più volte ratificato il contratto.

Queste, che nella corteccia di fuori, ed in apparenza, sembrano, massimamente unite insieme, belle ragioni, le quali il Tribunale avrà molte volte ascoltato, dire, e ridir da coloro, che han qui sostenuto crediti contro Università, mirandosi nel fondo, e quelle partitamente esaminandosi, vedrà, che non hanno menoma sussistenza; Perchè l' interpretazione de' Dottori sul disposto della *l. Civitas* non è affatto adattabile alli contratti censuali, che si fanno dalle Università del Regno, per li quali il Compratore del censo deve sempre esser sollecito della versione del danaro nella causa espressa nel Regio Assenso: la prescrizione svanisce, quando il Possessore ha prodotto il titolo del possesso suo: e per quanti che s'ensi dall'Università pagamenti fatti, non s' induce mai tacita ratifica di contratto.

Nella *l. Civitas* 27. ff. *de reb. creditis* si dispone ,  
 A 3 che

che la Città, allora per mutuo può rimanere obbligata, quando il danaro sia convertito in di lei utilità, in caso diverso, coloro, che han contrattato, e non l'Università, rimarranno obbligati. *Civitas mutui datione obligari potest, si ad ejus utilitatem pecuniae versa sunt, alioquin ipsi soli qui contraxerunt, non Civitas, tenebuntur.*

Li Dottori, interpretando questa Legge, per ricavarne, che il Mutuante non debba esser sollecito della versione del danaro in utile dell'Università, quando abbia contrattato coll'Università congregata in publico Parlamento, han fatto quest'argomento. Nella seconda parte della Legge si dice, *alioquin ipsi soli, qui contraxerunt, non Civitas, tenebuntur.* Dunque la Legge parla nel caso, che il contratto si sia fatto dagli Amministratori, perchè dicendo *ipsi soli qui contraxerunt*, presuppone, che il contratto si sia fatto cogli Amministratori solamente: sicchè in questo caso corre il disposto della prima parte, cioè, che la Città non rimane obbligata, *nisi ad ejus utilitatem pecuniae versa sint.* Poi dicono essi. *Quid si Civitas ipsa contraxerit?* Questo è caso diverso: anzi è contrario. Dunque *a contrario sensu*, quando ha contrattato l'Università congregata in publico Parlamento, ancorchè il danaro non si sia convertito in utile dell'Università, l'Università rimane sempre obbligata; E perciò in questo caso il Mutuante  
non

non deve effer follecito della versione del danaro in utile dell' Univerfità.

Questa interpretazione, Noi non neghiamo, effer foftenuta da' Dottori di gran merito: *Sed opinio rem non mutat*, dice un antico Autore *Petr. lib. 9. epist. 1.*; Ed il Sig. Loke, *ce n' est pas, que Je n' aye beaucoup, de respecte pour les sentimens des autres hommes: mais la verité doit etre respectèe par-dessus tout. Lok. Essai philos. Liv. 1. ch. 3. §. 23.* Quindi col medesimo rispetto dell' altrui opinione Noi potremmo per la verità rispondere, che la Legge nella prima parte, non distingue tra Città congregata in Parlamento, e rappresentata dagli Amministratori: Onde neppur Noi dobbiamo distinguere. Anzi la Legge usando il vocabolo *Civitas*, per Città dobbiamo intendere appunto quel Corpo morale, il quale si rappresenta da' Cittadini congregati in Parlamento; E questa Città rappresentata in Parlamento, dice la Legge nella prima parte, non potersi obligare, se il mutuo non si sia convertito in di lei vantaggio. Nella seconda parte poi propone la Legge, in conseguente del risoluto nella prima parte, se mai, non rimanendo la Città obligata, resti al Mutuante altra obligazione: e dice che sù: *ipsi soli qui contraxerunt tenebuntur*, cioè resta l' obligazione di coloro solamente che han contrattato. Le parole *ipsi soli* non sono relative agli Amministratori solamente: ma a coloro, che han contrat-

A 4

trat-

trattato, e comprende anche li Cittadini congregati in Parlamento, se mai con costoro si sia fatto il Contratto; Ed intanto la Legge usa la parola identificativa, e restrittiva di *ipsi soli*, per distinguere la Persona propria di coloro, che han contrattato, da quell' Univerfità, la quale essi, o come Amministratori in officio, o come Cittadini uniti in Parlamento, potrebbero rappresentare, e per dinotare nel medesimo tempo, che soli essi cioè *nomine proprio* faranno tenuti, e così *singuli uti singuli, non uti omnes, non uti Civitas* sono obbligati, *ipsi soli qui contraxerunt, non Civitas, tenebuntur*. Il che, quando sia vero, siccome sembra esser verissimo, per disposto di quella Legge, l' Univerfità anche congregata in Parlamento, non rimane obbligata, se non siasi il danaro convertito in di lei vantaggio; E perciò sempre il Mutuante è tenuto, esser follecito della versione del danaro in utile dell' Univerfità.

Ma lasciando or questo, la *l. Civitas* è presa da un trattato singolare del Giureconsulto Ulpiano, intitolato delle Pandette. Questo Giureconsulto fu il primo, e forse l' unico, che diede norma, come per mutuo potesse acquistarsi l' obbligazione della Città al Mutuante, cioè *si ad ejus utilitatem pecuniæ versæ sunt*. Ed a tempo suo, e molti anni doppo lui, forse questo solo bastava per contrattare coll' Univerfità.

So-

Sopravenne poi la Costituzione dell' Imperador Lionè, che è la *l. ult. Cod. de vend. reb. Civit.* con cui fu prescritto, che le Città non potessero fare alienazioni, senza l'intervento dell' Assenso imperiale: *non aliter nisi imperiali Auctoritate vendantur.*

Alle vendite di annui censi, le quali si fanno nel nostro Regno, è molto più adattabile la Costituzione dell' Imperador Lionè, la quale parla di alienazione, che non è la *L. Civitas*, la quale parla di mutuo; Perochè il contratto censuale non è semplice mutuo, ma importa vendita, ed alienazione *ut per Capyc. decis. 4. n. 9. & 29. Corn. cons. 189. n. 3. Vol. 3. & cons. 147. n. 2. Vol. 1.*; Ed all' incontro li Dottori comunemente scrivono, che la *L. Civitas*, fuori del semplice mutuo, non è adattabile ad altri contratti *Berlich. par. 3. decis. 302. Hart. Pift. quest. 37. n. 31. Gratian. cap. 546. n. 34.*

Alla Costituzione dell' Imperador Lionè successe-  
ro le Prammatiche del nostro Regno, le quali  
come indispensabile richiesero l' Assenso del  
Principe alli contratti censuali dell' Univer-  
sità: il che vien disposto tanto colla *Pram. XI.  
de Adm. Univ.*, pubblicata nel 1606. del Con-  
te di Venavante, quanto colla *Pram. penult.  
de Cens.* del 1611, pubblicata dal Conte di Le-  
mos: e ne attestano la pratica *de Ponte de  
potest. Proreg. Tit. 1. de divers. ord. fier. solit. fol.  
m. 480.*



*m. 480. Thor. par. 2 vol. 70. n. 8.*

Attenta dunque quella Costituzione e le Prammatiche del Regno posteriori ; se con esse si derogò alla *L. Civitas* , niente giova più al Compratore del Censo l'interpretazione de' Dottori sulla *L. Civitas* : Se non si derogò, e stanno amendue : non basta al Compratore del censo aver sodisfatto alla *L. Civitas* , ed all'interpretazione de' Dottori su quella Legge, se nel medesimo tempo copulativamente non adempia alla Costituzione dell'Imperador Leone , ed alle Prammatiche del Regno per l'Assenso del Principe al contratto, *vide Altim. ad Conf. 64. Reg. Rov. T. 1. n. 12. & 18.* il quale a proposito della *L. Civitas* fa la distinzione tra Diritto commune, e Diritto del Regno ne' contratti censuali dell'Università.

Or quando al contratto si richiede l'Assenso del Principe , questo Assenso allora dà forma , e sostanza al contratto ; *Freac. de subfeud. qu. 34. n. 4. Camer. in cap. imperialem col. 7. fol. 54. Gizzarel. decis. 3. n. 9. Franch. dec. 84. n. 6. Marcian. conf. 16. n. 4. Merl. controu. 8. n. 19. lib. 2. per modo, che se il contratto è difforme dall'Assenso il contratto è nullo : se l'Assenso è difforme dal contratto, l'Assenso medesimo rimane di nessun momento : anche se la difformità fosse in un semplice patto Gizzar. decis. 3. n. 10. & 11. Camer. loc. cit. p. 17. Franch. decis. 540.*

Ciò

Ciò pōsto, domandiam Noi, l' Università , anche congregata in publico Parlamento, può far sì, che le condizioni del Regio Assenso non abbiano luogo nel contratto suo? Certo che nò. L' Università anche congregata in publico Parlamento, può far sì, che le condizioni, le modificazioni, o la versione del danaro prescritte nel Regio Assenso, non abbiano luogo nel contratto suo? Certo, che nò; Perocchè se quelle non hanno luogo, l' Assenso si annulla, o si annulla il contratto. Dunque niente giova al Compratore del Censo, aver contrattato coll' Università congregata in publico Parlamento, se le condizioni, le modificazioni, la versione del danaro contenute nel Regio Assenso non sieno adempite; E per conseguente nessuno argomento si può trarre dalla interpretazione de' Dottori sulla *L. Civitas*, in virtù della quale si presumeva a torto dedurre il contrario.

E che al Creditore, non già all' Università, incomba di provare l' adempimento delle modificazioni dell' Assenso, e la versione del danaro in quello prescritta, è cosa tanto trita, ch' è superfluo dirne altre parole. Egli deve provarlo *tanquam ipsius intentionis fundamentum* dice il *de Marin. Resol. 59. n. 8. lib. 1.* E la ragione è appunto, perchè se l' Assenso da forma, e sostanza al contratto, l' adempimento deve procurarsi da colui, a cui interessa, che  
il

il contratto sia valido. Dippiù quando l'Assenso contiene condizione, al Contraente si acquista l'obligazione *sub conditione*, cioè purchè la condizione sia adempita, e colui deve procurare l'adempimento, il quale vuol agire in forza di quella obligazione. Inoltre quando alcuno contrae con Persona, a cui, essendo proibito di contrarre, vien poi dispensato sotto certe condizioni, o modificazioni, a lui non si acquista mai obligazione, se non adempite quelle condizioni, e quelle modificazioni, che abilitano la Persona proibita a contrattare. *Paul. de Castr. in L. si servus §. in rem verso ff. de in rem verso*. E finalmente se non fosse a pericolo del Compratore l'adempimento dell'Assenso, ne seguirebbe un inconveniente grandissimo, che distrugge la ragion fondamentale, per cui s'interpone l'Assenso. Quando l'Università potesse a suo arbitrio, senz'alcun pericolo, o interesse del Compratore, adempire, o non alla forma dell'Assenso, è certo, che a quella non si adempirebbe mai, perchè coloro, che rappresentano l'Università, antepongono il vantaggio loro a qualunque forma, o condizione che sia apposta nell'Assenso in favore dell'Università; E così l'Assenso, il quale s'interpone per accertare il vantaggio dell'Università, rimarrebbe inutile, e l'Università resterebbe in ogni contratto obligata. A somiglianza di ciò, fa-

farebbe inutile tutta la legislazione in favor di coloro, che han bisogno dell'altrui governo, siccome sono li Pupilli, li Minori, le Chiese, se la mala versione del danaro, e lo svantaggio de' contratti stassero in arbitrio loro, e il loro danno seguissero solamente. Ma la legislazione per questo è perfetta ed utile, perchè fa nascere la cautela di quelle tali persone, dal pericolo dell'altro Contraente: onde la cautela dell'Università, per cui si adopera l'Assenso nella vendita degli annui censi, deve per necessità similmente nascere dal pericolo del Compratore, altramente farebbe inutile la interposizione dell'Assenso.

Nè il Compratore può chiamare in ajuto la prescrizione, per il passaggio di lunghissimo tempo, quando Egli ha prodotto il titolo del suo possesso, ed il titolo si conosce, essere manifestamente infetto, e vizioso. E' massima comunemente insegnata da Dottori, che prodotto il titolo, e quello ritrovandosi vizioso, il Possessore decade da qualunque ragion di possesso, *de Luc. de Præem. disc. 2. n. 17. Capyc. Latr. conf. 2. n. 21. Capibl. de Baron. Tom. 2. Cap. 1. n. 146. Burret. decis. 215. par. 6. Paul. de Castr. conf. 423. Brunem. in Cod. lib. 7. Tit. 31. n. 41. Lautenbach. in Pand. lib. 41. Tit. 31. n. 30.* La ragione, quantunque a molti ignota, viene accennata dal medesimo Brunemanno. Per qualunque

que prescrizione, dic' Egli, si richiede la buona fede da principio, quantunque la mala fede, poscia sopravvenuta, non interrompa la prescrizione. Nel Possessore di lunghissimo tempo, è vero, che la buona fede si presume; ma questa è una presunzione di Legge, la quale si può evacuare colla pruova di fatto in contrario. Quando dunque il Possessore produce il titolo, e quello si conosce essere infetto, Egli col titolo medesimo, in fatto dimostra la sua mala fede da principio, evacuando la presunzione dalla legge; E perciò, attesa la mala fede, da principio decade dalla prescrizione.

Ed è vano ricorrere alla tacita ratifica dell' Università per li pagamenti seguiti, la quale tacita ratifica non ha luogo per molte ragioni.

E prima, perchè ad indurre la tacita ratifica col pagamento seguito, si richiede, in colui, che paga, la scienza certa, e positiva *tam Juris, quam facti* della nullità del Contratto, e delle sue qualità *Stauban. Cent. 2. Resol. 135. n. 12. Boer. decis. 37. n. 24. Surd. conf. 105. in fin. & 36. cum seq. Farinac. quest. 20. n. 111.;* E ne' precisi termini di contratto censuale *de Luc. de alien. lib. 7. par. 3. disc. 28. num. 18. Id. de Feud. disc. 24. n. 8. Id. de Donat. disc. 33. resol. 135. n. 16. Gratian. discept. 699. n. 17. ad 19. Tom. 4.*

Similmente non ha luogo, quando il pagamento si fac-

fi faccia per esecuzione di publico istromento; Perocchè allor si presume, che il pagamento si faccia non già per ratificare il contratto, ma ad evitare l'esecuzione parata dell' Istrumento *Marad. rer. judic. super Pragm. 4. de liquid. Instr. n. 13. Merl. controvers. forens. cap. 79. n. 13. Molfes. conf. 41. n. 42. Cancer. var. resol. lib. 2. cap. 6. de solut. n. 93.*

Inoltre si esclude, quando il contratto è nullo *ipso jure*. *Farinac. Fragm. Tom. 8. vers. solutio Menoch. de recup. poss. rem. 15. n. 119.*; Ed è sottilissima la ragione, che si ricava da Giacomo Cujacio: quando il contratto è nullo, manca la persona in cui consista l'obbligazione, manca la persona in cui consista il pagamento, *deficit persona in qua consistat obligatio, deficit in qua consistat solutio: nec enim esse potest solutio sine obligatione, solutio obligationis solutio est Cujac. quest. Papin. lib. 28. ad. l. 95. de solut. §. questum col. 732. lit. A.* Se nel Contratto nullo il pagamento è privo in se di effetto civile, non è capace di partorire poi un altro effetto civile, qual farebbe quello della ratifica del contratto.

Più, la tacita ratifica non si induce per li pagamenti dell'Università; Perocchè essendo la tacita ratifica un tacito supplemento di consenso, il consenso dell'Università anche espresso non giova, senza l'Assenso del Principe; E se non vale  
il

il consenso espresso senza l'Assenso del Principe, molto meno può valere il tacito consenso senza l'Assenso medesimo *arg. L. si fundus 16. §. 1. in fin. ff. de pignor. & hypoth.*

Anche perchè, dove la Legge, in ogni altro, che paghi, presume debito il pagamento, all'opposito nel pupillo, nel Minore, e così anche nell'Università, la quale gode li medesimi privilegi del Minore *l. Respublica Cod. quibus ex causa major. &c.*, lo presume indebito, in fino a tanto che il Creditore non provi il contrario *l. cum de indebito 25. §. 1. ff. de probat. Cujac. in Pand. Tit. 3. lib. 19. col. 878. lit. E. Voet. in Pand. eod. Tit. n. 9. Bruneman. ad l. cit. n. 5.*; E se il pagamento dell'Università ha con se la presunzione di essere indebito, in fino a che non si provi esser debito, quella presunzione, da cui non è mai discompagnato il pagamento, impedisce necessariamente l'effetto della tacita ratifica.

E finalmente competendo sempre all'Università la restituzione dell'indebito, ancorchè il pagamento fatto da' suoi Amministratori, l'avesse avuto per rato ne' suoi conti *Cujac. lib. 3. Resp. Papin. col. 926. lit. E. Voet. in Pand. lib. 12. Tit. 6. n. 8.*, così ne può entrar mai la tacita ratifica per li pagamenti che si fanno in nome dell'Università da' suoi Amministratori, quando all'Università medesima compete la repetizione dell'indebito pagato.

Dun-

Dunque si conchiuda , che non ha luogo la tacita ratifica per li pagamenti seguiti : non giova la prescrizione : e malgrado l'interpretazione de' Dottori sulla *l. Civitas*, la quale interpretazione non è adattabile alli contratti censuali delle Università del Regno, li quali si fanno , e si debbono fare col Regio Assenso; Il Creditore , per qualunque pagamento che abbia ricevuto , per qualunque tempo , che abbia posseduto, e non ostante , aver contrattato coll'Università congregata in publico Parlamento ; è sempre tenuto provare , che le condizioni del Regio Assenso si sieno adempite, e che il danaro siasi convertito nella causa espressa nell' Assenso medesimo .

Sciolto l'equivoco , che ha dato causa alla diversità di opinare , e forse anche di giudicare in questa materia , passiamo ora all'applicazione , ed alla dimostrazione degli argomenti da Noi proposti .

CAP. I. **P**Er approfittarsi gli Amministratori dell'Università di Ascoli , con alcun altro prepotente Cittadino, del peculio dell'Università, nel Ricorso fatto al Collaterale, per ottenere l'Assenso il dì 24. di Novembre del 1607., esposero, che l'Università, per uscire da debiti, che teneva, avea fatto partito con Pietrantonio Rado di tutte le Mezzane dell'Università, per lo spazio

B di



di undici anni, tral quale tempo il Rado si era obligato estinguere terze, e capitale di tutti li debiti dell' Università: tal che, passati gl'anni undeci, l'Università si farebbe ritrovata senza debiti; Ma che poi per la mancanza delle rendite delle suddette Mezzane, avvenuta per così utilissima causa, l'Università non avea potuto pagare li Fiscali alla Serenissima Imperadrice, ed altri pesi alla Regia Corte, e domandarono l'Assenso per la somma di ducati 3000., *affin di pagare li Fiscali alla Serenissima Imperadrice, li viaggi de' Sali del Regio Fondaco di Venosa, ed altri Creditori.*

Fu dal Vicerè, e suo Collaterale Consiglio interposto il domandato Assenso, per vendere il capitale di ducati 3000., ma colla condizione: *& pecunia predicta convertatur pro effectibus, & causis in dicto Memoriali expressis, non aliter &c. fol. 130. in fin. lit. A. Vol. 1.*

E nel dì 24. di Febraro del 1607., costituiti gli Amministratori, e trentatre Cittadini, vendettero *nomine Universitatis* a Padovano di Mattia, *pro evidenti utilitate Universitatis, & ad evitandum majora damna, & expensas, & interesse, annui ducati 174. 40.* per capitale di ducati 2180., a ragione di 8. per 100., in forza del suddetto Regio Assenso, il quale fu inserito nell'Istromento; Ed il Comprator di Mattia numerò loro contanti, in atto dell'Istromento, li suddetti

ti

ti ducati 2180. *fol. 126. dist. Vol. 1.*

Ed affinchè non si creda, che gli Amministratori avessero voluto risparmiare l'Università, con prendere minor somma di quella era conceduta nell'Assenso, è da sapere, che per li restanti ducati 800., fino al compimento di ducati 3000., permessi coll'Assenso, ne vendettero poi a' 10. Agosto 1608. un altro Censo a Cesare Laurino, supposto Creditore per causa di amministrazione dell'Università *ut fol. 3. Vol. 5.:* colli Cessionarj del quale Credito si sta attualmente compilando il termine.

Comincia a trasparire la forrezione dell'Assenso, dal vedere esposto nell'anno 1607., che l'Università dovea pagare li Fiscali alla *Serenissima Imperadrice*. Chi era questa *Serenissima Imperadrice* nell'anno 1607.? In quell'anno non regnava Imperadrice veruna. Il nostro Regno era governato da Filippo III. Re di Spagna, il quale, per la morte del Padre Filippo II., ne prese l'Investitura il dì 9. di Settembre del 1599. *Chioc. M. S. Giuris. Tom. 1. in fin.*, e morì il dì 31. di Marzo del 1621., essendoli succeduto nel Regno il Re Filippo IV. *Parrin. Teatr. de' Vicerè nel Cardinal Zapatta*; Ed in Vienna regnava l'Imperador Rodolfo II. *Murat. ad an. 1607.*: sicchè l'assertiva contiene, non tanto una falsa dimostrazione, quanto una falsa causa. Perocchè qui il nome della Regnante,

B 2

essen-

essendosi usato solo, senza agguinzione di nome, non sta solamente *loco demonstrationis*, ma è parte della causa principale, nel cui uso dovea convertirsi il danaro, *sed pars ejus stipulationis principalem causam habet*, servendoci delle espressioni proprie della *l. si communis Servus 37. ff. de stipulat. Servor.* Ed, o per la falsa dimostrazione, o per la falsa causa, è sorrettizio l' Assenso.

Inoltre, siccome era vero, che l' Università a quel tempo del 1608. teneva molti debiti, così non fu vero, che l' Università, a capo degli undici anni del partito, si sarebbe ritrovata senza debiti, onde poi nasceva la necessità, o l' utilità di contrarre, per tal causa, il debito in controversia, siccome fu esposto al Collaterale. L' Università teneva undici mila ducati di debiti con Marcello, e Fulvio Basilico, contratti nel 1604., e nel 1606., e questi non furon dismessi, ma erano tuttavia esistenti dopo il partito, in fino al 1697., nel quale anno fu necessità assegnarsi le Mezzane dette Monte del Fico, e Carpinello in beneficio del Creditore *fol. 273. Vol. 1.* Teneva debito di duc. 1000., che si supponeva essere di Cesare Laurino, contratto nel 1606., e questo anche oggi si domanda: altro debito di ducati 800. col medesimo Laurino *fol. 3. Vol. 5.* e questo anch' oggi si domanda. Questi sono debiti, li quali esistevano nel 1608., ascendenti  
al

al capitale di ducati 12800. 00., de' quali, secondo l'affertiva fatta al Collaterale per ottenere l'Assenso, dovea trovarsene l'Università disgravata col partito. Ma se questi doppo il partito rimasero, l'affertiva, che diede causa all'Assenso fu falsa.

Più, non solamente l'Università non si trovò disgravata del debito di ducati doddecimila, e ottocento, che esisteva prima del partito; Ma per l'opposito, nel corso del partito, si contraffe l'altro debito in controversia di duc. 2180.; E nel 1618., che durava il partito, si contraffe altro debito di ducati 3000. con Giovanni Trojano Rinaldi il quale anch'oggi si domanda *fol. 51. dict. Vol. 1.*; sicchè nel corso di quel partito, in cui avrebbe dovuto ritrovarsi l'Università senza debiti, si ritrovò colli debiti antichi in somma di ducati 12800., e col debito nuovo, in somma di altri ducati 5180.. E doppo il partito nell'anno 1628. si vede contratto un altro debito con Giulia Marcone di ducati mille, il quale anch'oggi persiste.

Anzi non solamente l'Università non si ritrovò senza debiti, siccome si esposè al Collaterale, e per l'opposito si trovò gravata di altri debiti, che il Collaterale non avrebbe potuto imaginare; ma altresì non fu dismesso debito veruno dell'Università in tutto il corso del partito; Perochè all'infuori de' sudetti debiti,

B 3

l'Uni-

l' Università non ha tenuto altro debito nè prima, nè dopo l'asserto partito. Partito, il quale per doverfi supporre anche quello imaginario, basta riflettere, che non costa altronde, che dall'assertiva fatta in quel Memoriale, in cui anche si tace maliziosamente la somma del partito medesimo.

Il Collaterale su quell' esposto accordò l' Assenso: e da quella causa si mosse ad accordarlo, cioè che dovesse ritrovarsi l' Università senza debiti in capo agli undeci anni, per la qual causa mancata all'Università la rendita delle mezzane, ne risultava la necessità, o l'utilità di contrarre il debito.

Quando quella causa, *ex revolutione chartarum*, si trova esser falsa, l' Assenso si annulla per la falsa assertiva, e si ha come non fosse interposto *arg. L. legis puto ff. de reb.eor. L. si Protes Cod. eod. L. cum vero §. subventum ff. de fideicomm. liber.: qua falsa assertione sic stante, non est dubium, quod decretum ipsum corrui, ac si non fuisset interpositum. Rovit. conf. 64. tom. 1. n. 2.*, il quale parla ne' precisi termini di Assenso di contratto censuale.

E non pur la falsa assertiva, e la falsa causa annulla l' Assenso, ma anche la verità occultata, o non espressa, siccome in termini di qualunque Rescritto del Principe, decise il Pontefice Innocenzio III. nel *cap. super literis 20. de*

*de Rescript.: ut hi qui falsitatem exprimunt, vel supprimunt veritatem, in suae perversitatis pœnam, nullum ex illis litteris commodum consequantur; E nel cap. postulasti 27. eod. tit.: commodum reportare non debet de hujusmodi litteris, utpote, veritate tacita impetratis; Et ibi comm. Doctores.*

La ragione è appunto, che un'assertiva diversa, una causa diversa, avrebbe diversamente mosso ad opinare il Collaterale, e forse a denegare l'Assenso, o almeno l'avrebbe reso più circospetto a concederlo.

Ed in fatti, se il Collaterale avesse preveduto, non esser vero, che si doveano pagar li Fiscali, e non esser vero, che l'Università a capo degli undeci anni si farebbe ritrovata senza debiti; certamente che l'Assenso al nuovo debito non l'avrebbe concesso. Che diremo poi se il Collaterale avesse saputo, che in luogo di trovarsi l'Università senza debiti, per l'opposito nessuno de'debiti si farebbe dismeslo? Anzi si farebbero accresciuti nuovi debiti, restando in piedi tuttavia li debiti antichi? Avrebbe prontamente denegato l'Assenso. Dunque è ragionevole, che non valga quell'Assenso, il quale poggiato su falsa causa, e su di assertiva falsa, avrebbe il Collateral medesimo denegato.

Ed annullato l'Assenso, il contratto si annulla similmente, e si ha come non fatto, per la ragione di sopra accennata, che le Università

del Regno non possono contrarre debito, o fare alienazioni senza l'Assenso del Principe: essendo lo stesso, non esservi l'Assenso, che esservi nullamente.

Ma se pur l'Assenso fosse valido, ed il contratto reggesse, nessuna obbligazione dell'Università si è mai acquistata al Comprator di Mattia, perchè le condizioni e le modificazioni dell'Assenso, e la versione del danaro in quello prescritta non si sono adempite.

L'Assenso fu accordato colla clausola, *ut pecunia praedicta convertatur pro effectibus, & causis in dicto memoriali expressis non aliter &c.*, e gli effetti, e le cause espresse furono di pagare le fiscali alla Serenissima Imperadrice, li viaggi de' Sali al Regio Fondaco di Venosa, ed altri Creditori.

Sotto tal condizione si accordava l'Assenso, cioè purchè il danaro si convertisse in quelle cause. Dunque al Compratore allora si acquistava l'obbligazione dell'Università, quando Egli provava, o provasse, essersi questa condizione purificata, perchè l'atto condizionale niente opera, se non adempita la condizione *l. cum ab eo ff. de contrah. empt. Afflict. decis. 355.*, & alii quos citat. *Rovit. conf. 64. tom. 1. n. 6.*

E se anche volesse dirsi, che quella non è propriamente condizione, ma modo, e che siccome la condizione sospende l'atto, così il modo

do da azione all'adempimento: pure l'effetto a riguardo del Contraente è sempre lo stesso; giacchè quel modo deve essere onninamente adempito; E quando il modo aggiunto alla disposizione non si adempia, la disposizione medesima rimane priva di effetto, *Alex. in l. 1. n.8. ff. ad l. falcidiam.*

Ed in qualunque caso, o che sia condizione, o che sia modo, certa cosa è, che il danaro dovea, giusta il prescritto dell'Assenso, in quella causa convertirsi, e non in altra. Questa disposizione dell'Assenso era quella, la quale dava forma al contratto, e tal forma dovea essere adempita; E quella non adempita, il contratto si rende nullo, anche come contratto difforme dal suo Assenso. *Bart. in l. quibus diebus §. Thermilius n. 6. vers. quid si Testator ff. de condit., & demonstrat. Castrens. conf. 92. num. 1. lib. 1. Alex. conf. 119. num. 1. vol. 1. Cravet. conf. 10. num. 14. Socin. jun. conf. 148. in fin. lib. 1.*

Massimamente in questo caso, in cui l'Assenso conteneva la clausola geminata *non aliter, nec alio modo*, la quale non riceve altra modificazione *Farinac. decis. 619. n. 2. Tom. 1. part. 1.*, e di sua natura induce forma *Gratian. discept. 208. n. 22. Marta clausol. 74. part. 1. n. 8. Altimar. observ. ad Reg. Rovit. conf. 64. n. 34.*, per modo che toglie il consenso dall'atto,

B 5

quan-



quando quella forma non si è osservata, *de proinde est, ac si nihil actum esset. Tap. dec. Senat. Ital. 2. n. 13. de Pont. conf. 12. n. 15. Tom. 1.:* anzi ha forza di risoluzione di atto, o di contratto. *Gratian. discept. 153., & 515.*

Quest'adempimento, la cui prova corre a carico del Creditore, non ostante che abbia contrattato coll'Università congregata in publico Parlamento, com'è detto di sopra, non par manca, ma dall'Istrumento risulta il contrario, perchè il danaro, invece di pagarsi per li Fiscali della Serenissima Imperadrice, per li viaggi de' Sali, e ad altri Creditori, furono numerati contanti agli Amministratori: e che alla *Serenissima Imperadrice* non furono pagati Fiscali è tanto certo, quanto è certo, che quella Imperadrice non ci era al Mondo nel 1607.

Non costando dunque, essersi le condizioni, la forma del Regio Assenso osservate, nè essersi convertito il danaro nella causa espressa nel Regio Assenso: e per l'opposito risultando il contrario dal titolo prodotto dal Creditore: anzi essendo pure il medesimo Regio Assenso forfettizio; Resta chiaramente dimostrato, che il contratto, fatto con Padovano Mattia, fu nullo, e nulla fu l'obligazione dell'Università.

## CAP. II.

CAP.II. **M**A quando pure fosse contratto valido, e valida fosse l'obbligazione dell'Università; siccome al Cavaliere D.Fabrizio Marulli seniore pervenne il credito per cessione fattali da Silvia Pannuto, dee vedersi, se il Cavaliere D.Fabrizio Marulli juniore, il quale ha causa dal sudetto cessionario Marulli seniore, debba essere ammesso per la somma ceduta, o per la somma veramente pagata per tal cessione.

Silvia Pannuto, del sudetto Capitale di duc.2180. con Istromento de' 9. Luglio 1696., ne cedè al Cavaliere D. Fabrizio Marulli seniore ducati mille, per somma di ducati 500. : delli quali ducati 500. però, ducati 100. ne furono numerati in atto dell' Istromento, e ducati 400. confesso la Cedehte, averli precedentemente ricevuti ed il dappiù: *li rinfaccia, e dona*, sono parole dell' Istromento, *titulo donationis irrevocabilliter inter vivos al detto Signor D. Fabrizio per li fastidi, e pensieri, e spese sofferti nella litigata in quella Curia, ed in Roma colli Signori Mattia fol. 131. a t. Vol.1.*

E' da notare, che in questo Istromento s'inserisce un Memoriale fatto al Collaterale nell'anno 1679., per questo Credito, in cui si espone, *stalle altre cose, che l'Università sotto varj, e figurati pretesti avea opposto, non esser tenuta al pagamento dell' annualità fol. 132. a t. Vol.1. onde*

de si raccoglie, che il credito a quel tempo era litigioso coll'Università.

Con altro Istromento poi de' 28. Luglio 1699. la medesima Silvia Pannuto cedè al sudetto D.Fabrizio Marulli seniore il restante di quel Capitale in somma di ducati 1180. per somma di ducati 550., li quali non furono in atto dell'Istromento numerati, ma si obligò il Cessionario pagarli, *a chi detta Signora Silvia nel suo ultimo Testamento ordinerà, o a chi donasse per titolo di donazione inter vivos, o causa mortis fol. 136. at. Vol. 1.*, ed il dippiù lo donò al medesimo Cavaliere per li medesimi fastidj, e pensieri nella lite che avea sostenuto colli Signori Mattia per questo Credito: sicchè il Credito non solamente era litigioso coll'Università, ma era anche litigioso colli Signori Mattia.

E' da avvertire, che in questo Istromento si dice, che l'Università da tanto tempo non pagava le annualità del Credito, che, per causa di tali annualità, era debitrice in somma di ducati tremila: E questo fatto, unito all'altro narrato nel precedente Istromento, non sol conferma, che il Credito era litigioso, ma che la Cedente nè anche era in possesso di esigere. E li detti ducati tremila di attrasso li donò parimente al Cavalier Marulli con patto, che ricuperandoli, gliene dovesse dar la mettà sicchè pattovirono *de medietate litis.*

Per

Per li ducati 550., li quali il Cessionario si era obbligato pagarli a chi la detta Silvia avrebbe ordinato nel suo Testamento, nell' anno 1704. Paolo Pannuto, asserendosi erede di Silvia, si ricevè in atto dell' Istromento ducati 136. 18., e confessò, che li mancanti ducati 313. 82., a complimento delli duc. 550. prezzo della cessione, li avea precedentemente ricevuti, con essersi quelli pagati per altrittanti a diverse persone *fol. 136. a 2. Vol. 1.*

Si rifletta in questo Istromento del 1704., che il Cavaliere D. Fabrizio Marulli dice, aver esatto dall' Univerità, per causa dell' attrasso detto di sopra, ducati 592. 21., delli quali soggiugne, averne consegnato la mettà alla suddetta Silvia in tempo di sua vita *dict. fol. 136. a 2. Vol. 1.*, e l' altra mettà averse la Egli ritenuta: sicchè costui avendo profittato dell' altra mettà in ducati 296. 10. full' attrasso, niente venne a pagare di proprio danaro per la cessione dell' intiero Capitale.

Quantunque nella *L. per diversas Cod. Mandati* non si fosse spiegato, essere invalide quelle cessioni, le quali si faceffero parte per danaro, e parte per titolo di donazione; pure nella *L. ab Anastasio Cod. eod.* l' Imperador Giustiniano comprese anche questo caso espressamente, ed ordinò, che per il donato nessuna azione rimanesse al Cedente, e nessuna azione nascesse al Cef-

Cessionario contro il debitore: il quale pagando cioè realmente pagò il Cessionario, non dovesse essere per altro molestato: *Generaliter Anastasiane Constitutioni subvenientes, sancimus, nulli licere partem quidem debiti cedere, pecuniis acceptis, & venditione actionum habita: partem autem donationis titulo videri transferri . . . . si autem occulto; aliud quidem agere conatur, & pecunias pro parte accipit, & vendit particulatim actiones, partem autem donare simulat . . . . hujusmodi machinationem penitus amputamus, & nihil amplius accipiat, QUAM IPSE, VERO CONTRACTU, REIPSA PERSOLVIT: Sed omne quod superfluum est, & per figuratam donationem translatum INUTILE ESSE EX UTRAQUE PARTE CENSEMUS: & neque ei qui eas suscipere curavit, aliquid lucri, vel fieri, vel remanere; vel aliquam contra debitorem, vel res ad eum pertinentes; ESSE UTRIQUE EORUM ACTIONEM . . . . Et in hoc casu, tantummodo exactionem sortiri ejus, quod datum esse comprobetur: ET SI HOC A DEBITORE PERSOLVATUR, NULLA CONTRA EUM, VEL SUBSTANTIAM EJUS EX DISSIMULATA DONATIONE ORIATUR MOLESTIA.*

Sicchè per disposto di questa Legge, non ostante che il credito sia stato in parte pagato, ed in parte donato colla cessione, pure il Cessionario non può altro pretendere dal debitore, se non

*quam*

*quam ipse vero contractu, reipsa persolvit: se non, tantummodo quod datum esse comprobetur: e questo pagandosi dal debitore, non dee Egli per altro esser molestato: & si hoc a debitore persolvatur nulla contra eum, vel substantiam ejus ex dissimulata donatione oriatur molestia: su di che possono vederfi Cujac. observ. 16. lib. 16. Perez. in Cod. lib. 4. Tit. 35. n. 18. Brunem. in Cod. ad L. cit.*

E se questa Legge richiede, che il Credito, al tempo della cessione, fosse litigioso, anche questa circostanza vi concorre, e si prova meravigliosamente coll' Istromento della prima cessione del 1696., nel quale si legge, che l'Università avea opposto, non esser tenuta al pagamento dell' annualità, e si conferma coll' Istromento della seconda cessione del 1699., nel quale si legge, che l'Università per tanti anni non avea pagato, che andava debitrice di duc. 3000. di terze decorse, il quale attrasso, ripartendosi per gli anni, che l'Università non avea pagato, proporzionalmente al Capitale di duc. 2180., a ragione di 5. per 100., si consegua, che l'Università da poco men, che trent'anni, non pagava, e per altrittanti anni non si trovava la Cedente in possesso.

Anzi il Credito era per due titoli litigioso: litigioso in rapporto all' Università, per la di lui validità, siccome si enuncia nel primo Istromen-

to

to di cessione del 1696. : litigioso in rapporto agli Eredi di Mattia per la di lui pertinenza, ficcome si enuncia nel secondo Istromento di cessione del 1699.; Sicchè quel Marulli seniore cessionario fu un vero Comprator di liti; Perchè Egli avea comprato prima la lite della pertinenza , che sono appunto *que' pensieri* , e *quelle spese* , che si portano per causa della donazione; Ed Egli comprò poi la lite della validità del Credito, per cui avea opposto l'Università, non esser tenuta a pagamento.

Si tratta in oltre, che la cessione fu non necessaria, ma volontaria, nel quale caso, scrivono comunemente li Dottori, che con rigore entra il disposto della citata Legge. *Illig ad Donel. com. Jur. Civil. lib. 15. Cap. 4. lit. B. de Pont. conf. 76. n. 17., & conf. 77. n. 4. ad 11.*

E fu cessione volontaria di Credito litigioso, fatta in mano più potente, qual'era il Cavaliere D. Fabrizio Marulli, Fratello dell' illustre Duca di quella Città. La quale circostanza quì accresce peso alla disposizion di quella Legge; E da se sola bastarebbe a far perdere l'intero preteso Credito per il notissimo Testo nella *L. 2. Cod. ne liceat Potentior. &c.* , giacchè tanto abborrisce la Legge la tralazione delle azioni in persone più potenti , che punisce li Creditori colla perdita dell' intero Credito. *Si cujuscumque modi actiones ad potentiorum fuerint delatæ per-*

*personas, debiti Creditores jactura multentur.*

E perciò, quando anche il Credito fosse, in riguardo all'originaria obbligazione dell'Università, sufficiente, pure non potrebbe l'Università esser tenuta, che o a nulla per trattarsi di cessione fatta in Persona più potente, o al prezzo veramente pagato dal Cessionario per tal cessione.

Resta nondimeno a vedere qual sia il prezzo veramente pagato dal Cessionario per tal cessione, atteso, coll'Istromento del 1696., sebbene ducati mille di Capitale si fossero ceduti per prezzo di duc. 500.: pure ducati 100. si numerarono in atto dell'Istromento, e gli altri duc. 400. confessò la Cedente, averli ricevuti precedentemente; E così coll'Istromento del 1699., sebbene li restanti duc. 1180. del Capitale si fossero ceduti per duc. 550., pure a Paolo Pannuto Erede della cedente Silvia, in atto dell'Istromento, si numerarono duc. 136. 18., e li mancanti ducati 313. 82. si confessarono precedentemente pagati.

Il dubbio nasce, se possa dirsi prezzo veramente pagato solamente quello, che fu realmente numerato, o anche quello, che si confessò precedentemente ricevuto; Perchè se sotto la specie di prezzo veramente pagato, si conti anche quello, che per semplice confessione della Cedente, si dice ricevuto, allora l'Università sarà tenuta pagare ducati 1050.: Ma se sotto la specie di prezzo



zo veramente pagato, si comprenda solamente quello che fu realmente numerato, allora l'Università non farà tenuta a pagare altro, che ducati 236. 18.

Nella legge si dice *quam ipse, vero contractu, re ipsa persolvit*, cioè quello che il Cessionario, con vero sincero contratto, ha effettivamente pagato, e con quelle parole la Legge intende con precisione escludere ogni sorta di simulazione nel pagamento.

Li Dottori avvertendo appunto quelle parole della Legge, fanno la quistione, se basti la semplice confessione del Cedente a provare il prezzo veramente ricevuto, che farebbe il dubbio proposto. Alcuni, seguendo il sentimento di Bartolo *in l. per diversas Cod. Mandati n. 11.*, tengono indistintamente, che non basti la semplice confessione del Cedente, ma si richiegga l'attual numerazione del danaro *Salyc. in l. 2. Cod. non liceat Potent. col. fin. Socin. conf. 18. n. 10. Vol. 1. Marian. jun. conf. 97. n. 70. Vol. 2. Abb. in cap. fin. de alien. judic. mut. caus. col. 4. in fin. Jaf. in l. 1. Cod. ne liceat Potent.* E la ragione viene assegnata da Brunnemanno *in Cod. lib. 4. Tit. 35. ad l. 22. & 23. n. 1.*, cioè, che quando l'atto è *de jure* sospetto, si rende anche sospetta la confessione del Contraente.

Altri poi han fatto questa distinzione, cioè se la confessione si fa *de roto pretio*, allora basta la sempli-

semplice confessione a provare il vero prezzo ricevuto. Se poi la confessione si fa *de parte pretii*, allora la semplice confessione non basta a provare il vero prezzo ricevuto. *Vide Gabriell. conf.*, 67. E la ragion della distizion è questa, che siccome non è proibito donar tutto, *undique puram & non dissimulatam facere donationem*, così non è sospetta la confessione di aver tutto ricevuto; Per l'opposito siccome è proibito parte cedere, e parte donare, così la confessione di aver ricevuto parte di prezzo è sospetta, e non basta a provare il vero prezzo ricevuto.

La ricezione di ducati 400. a complimento di ducati 500., che si enuncia nell'Istromento del 1696., e la recezione di ducati 313. 82. a complimento de' ducati 550., che si enuncia nell'Istromento del 1699., dipendono dalla semplice confessione de' Contraenti, ed è confessione di parte di prezzo; Sicchè, o si voglia attendere la prima, o la seconda opinione de' Dottori, nessun conto dee tenerfi di tal confessione; Ma dee attendersi quel prezzo, che fu realmente numerato, cioè ducati 500. coll'Istromento del 1696., e ducati 136. 18. col secondo Istromento del 1699., che formano in tutto ducati 236. 18.. Li quali, quando pur il credito fosse valido, e sufficiente, potrebbe esser l'Università tenuta di pagare al Cavalier Marulli.

Se

Se poi si abbia riguardo , che il Cavalier Marulli, anche de' ducati 236. 18. si rimborzò coll' esazione dell' attrasso, donatoli nel secondo Istromento del 1699., del quale attrasso in ducati 3000., Egli medesimo confessa coll' Istromento del 1704., averne esatto ducati 592. 21., ed averse ne ritenuta la metà in ducati 296. 10., allora neppur li spettarebbero li suddetti ducati 236. 18., perchè agli niente pagò del suo ad ottener la cessione.

E similmente quando faccia peso al Tribunale, che quella cessione fu fatta in Persona più potente, neppur li ducati 236. 18. potrebbe il Cavalier Marulli pretendere dall' Università.

Sicchè l' Università, o per la invalidità del Credito, o per la qualità della cessione, deve sempre essere assoluta; Ma, se pure, il Tribunale, non già per difetto di sua giustizia, ma per insufficienza di nostra difesa, abbondasse nel sentimento, di dovere l' Università qualche cosa pagare, a qualunque peggior partito, non potrà essere ad altro tenuta, che a pagare ducati 236. 18., prezzo, che il Cessionario Marulli *vero contractu reipsa persolvit.*


Napoli il dì 21. di Gennaro 1784.

*Gjorgio-Vincenzio Pigliacelli.*

# A P R O

Del reale Albergo ed Ospedale  
della Trinità de' Pellegrini.

*Commessario il Signor Giudice della  
G. C. D. Giuseppe Zurlo .*



Scrivano Fraja .



**I**L Reale Albergo, ed Ospedale della Trinità de' Pellegrini, e Convalescenti di questa Città possiede un palazzo, in istrada di S. Spirito, con due appartamenti nobili: l'uno nel primo piano di dodici camere, cucina, due stalle, e due rimesse, ed altri commodi, il quale si ritrovava affittato fin dal 1785. all' illustre marchese D. Carlo Schifani, per la piggiione di annui ducati cencinquanta, conforme dalla polisa *fol. 6.*: l'altra al secondo piano di dieci camere, due stanzini, cucina, loggia, ma senza stalla, e senza rimessa, il quale si ritrovava affittato fin dal 1783. a D. Ferdinando d'Alessio, per la piggiione di annui ducati centoquattordici, e carlini quattro, conforme dalla polisa *fol. 7.*

Trapassato il marchese D. Carlo Schifani, la di lui vedova D. Vincenza Infante, ritocedette

A 2

al

al pio luogo due camere , ed una delle due stalle , ed una delle due rimesse , le più grandi , dell' appartamento , che teneva il defonto marito affittato : e precedente relazione dell' Ingegnier Cannitelli *fol. 9. & at.*, se le fece proporzionalmente la deduzione della piggiione , cioè ducati 20. annui per le due camere , ed altri ducati 20. annui per la stalla , e rimessa ritrocedute , sicchè a' 9. Febraro del 1787. si rinnovò con lei la polisa dell' affitto , per annui ducati centodieci *fol. 8.*

È quel pio luogo amministrato da un Primicerio , e da quattro Governadori : e quantunque l' amministrazione risegga presso di tutti , pure per la più facile spedizione de' negozj , si ripartisce il carico a ciascuno delle rispettive incombenze ; E ciascuno dirige , e propone poi in sessione gli affari del suo carico . Uno de' quattro Governadori nell' anno 1787. era il mag. Dottor D. Gennaro de Steffano , ed a lui toccò il carico dell' affitto delle case , *ut fol. 53.* Egli dunque , o ingannato dal proprio interesse , o dimentico di essere Governadore del pio luogo , passò a fare con se medesimo , per l' interposta persona del fratello , il seguente contratto .

Avendo D. Ferdinando d' Alessio nel sudetto anno 1787. , licenziato il secondo piano del sudetto appartamento , che teneva fin dal 1783. in  
 affit-

affitto per annui ducati 114. 40., lo diede egli il Governadore D. Gennaro de Steffano in affitto al suo germano fratello mag. Dottor D. Gaetano de Steffano, con polizza de'9. Febraro 1787.; E siccome si erano in quell'anno ritrocedute dalla vedova Infante, la stalla, e la rimessa, le quali andavano col primo piano, così aggregò all'affitto del secondo piano la detta stalla, e rimessa, le quali nel precedente affitto di Alessio non eran comprese: e convenne poi per quel primo anno la piggione di ducati novanta, e per gli anni appresso la piggione di ducati 120., conforme dalla polizza *fol. 11.*

Il motivo della diversità della piggione tral primo anno, e gli anni avvenire, s'intende esser questo, cioè ch' essendosi fatte alcune riattazioni a due stanze, ed alla galleria, l'Ingegnier Cannitelli avea riferito, potersi escomputare dall'affitto per li 4. Maggio 1787. in fino al dì 4. di Maggio 1788. ducati ventiquattro, *ut fol. 10. in fin.*

Fu nondimeno quella locazione nociva, e dannosa al luogo pio per più riguardi; E prima, perchè essendosi all'appartamento aggiunte la stalla, e la rimessa ritrocedute dalla vedova Infante, le quali non andavan comprese coll'affitto di Alessio, siccome quelle furon valutate dal medesimo Ingegniere colla citata relazione *fol. 9.,*

A 3

allor-

allorchè si minorò la piggiione della vedova Infante, per annui ducati venti, così aggregandosi quella piggiione della stalla, e rimetta in annui ducati 20. all'antica piggiione di Alessio in annui ducati 114. 40., risultava la piggiione medesima in annui ducati 134. 40., e non già in annui ducati 120., quanto fu convenuto colla polisa. Dippiù l'affitto di Alessio era fatto nell'anno 1783. : e siccome le piggiioni delle case crescono di anno in anno, sì per le annue imposizioni sulli materiali delle fabbriche, sì per la maggiore spesa delle fatiche degli operarij, sì per l'accrescimento del prezzo de' viveri, così avrebbe dovuto anche per queste ragioni, nell'anno 1787., esser maggiore la piggiione, che non era quella di annui duc. 134. 40., sicchè sempre più lesiva risultava la piggiione di annui ducati 120. pattovita colla polisa. Inoltre essendosi fatte nell'appartamento, di ordine del medesimo Governadore de Stefano, il quale lo avea destinato per proprio uso, ingenti spese, e parte non necessarie, conforme appresso si dirà, dovea anche per quest'altra cagione esser vieppiù maggiore la piggiione, che non fu quella pattovita nella polisa. E questo è il danno del luogo pio, in perpetuo, e per tutto il tempo che può durar l'affitto negli anni avvenire.

Ci



Ci fu però anche danno del luogo pio, nel primo anno dell' affitto coll' escomputo . Anche attesa la relazione dell' Ingegnier Cannitelli , di escomputarsi sulla piggione ducati 24. per lo primo anno , questo escomputo dovea essere dalla piggione che si farebbe convenuta , e non già dalla piggione che si ritrovava anticamente affittata , giacchè l' Ingegniere riferì quelchè dalla piggione si dovea escomputare , ma non fìsò la piggione a cui si dovea affittare . Dovea perciò da quella piggione , con tutti li divisati aumenti considerata , dedursi poi , per quel primo anno , ducati ventiquattro . Ma anche omettendo ogni altra estrinseca cagione di aumento , e considerata solamente la cagione intrinseca dell' aggregazione della stalla , e rimessa , siccome l' antica piggione , senza l' aumento del tempo , e senza l' aumento delle nuove spese fatte , era di ducati 114. 40. , alli quali aggiunti ducati 20. per la stalla , e rimessa facevano ducati 134. 40. ; Così dedotti ducati 24. di escomputo , ricadeva l' affitto del primo anno , secondo l' antica piggione , a ducati 110. 40. , e non già a ducati 90. , quanto fu convenuto colla polifa .

Il pregiudizio della locazione per il primo anno fu temporaneo per quell' anno solamente : ma il pregiudizio per gli anni avvenire è perpetuo ,

A 4

tuo ,

tuo , giacchè non potendo il luogo pio , per nessun modo , espellere l' inquilino dall' affitto , quella , ch'è locazione , prende natura di alienazione , la quale quanto di danno seco porta in un anno , lo porta perpetuamente in ogni anno .

La polisa di questa locazione si fece in testa del mag. Dottor D. Gaetano de Steffano , fratel germano del sudetto Governador D. Gennaro ; Ed a tenore della polisa farebbe l' affitto fatto in danno del luogo pio , ed in vantaggio del più stretto congiunto del medesimo Governadore ; Ma per l' interposta persona del fratello , l' affitto è corso per il medesimo Governadore D. Gennaro , il quale è passato egli ad abitare nel sudetto appartamento , e ci abita attualmente , *ut fol. 167. 170. 173. 176. a t. sull' art. 4. , & fol. 69. loc. sign. , & fol. 79. a t. in princ. 54. in princ. ,* sicchè l' affitto , fatto in danno del luogo pio , ridonda in vantaggio del medesimo Governadore , il quale rappresentando nella sua persona due caratteri , come Governadore dava in affitto , e come D. Gennaro de Steffano ricevea l' affitto : ed in questo modo egli è venuto a fare un contratto di due persone con una persona sola , dando a se medesimo , e ricevendo egli medesimo l' affitto del sudetto appartamento .

Fu

Fu questo contratto più tempo ignoto agli altri Governadori, giacchè rifidando gli altri Governadori nella fede, e nella probità del Governadore incaricato per l'affitto delle case, non furono mai curiosi, nè della qualità del contratto, nè della persona del contraente. Anche perchè, essendosi consegnata la polisa dell'affitto, com'è costume di praticarsi, in mano del Razionale del luogo pio, non ebbero li Governadori compagni occasione di vederla.

Venuto il mese di Maggio di quell'anno 1787., ed essendo passato ad abitare nella casa il suddetto mag. Dottor D. Gennaro de Stefano, fu riferito al nuovo Governo, che uno, il quale era stato Governadore del pio luogo nel passato Governo, si ritrovava inquilino di quell'appartamento. Erano in quell'anno preposti al Governo soggetti di natali, di dottrina, e di probità chiarissimi, cioè presedeva in qualità di Primicerio l'illustre Principe del Colle, ed in qualità di Governadori il Regio Consigliere del Supremo Consiglio delle Finanze D. Filippo Mazzocchi, il Regio Consigliere del Consiglio di S. Chiara illustre Marchese di Pescopagano, e D. Flavio Pirelli allora Avvocato fiscale della G. C., oggi Presidente della Regia Camera della Sommaria, oltre del Governadore artiere. Rimasero costoro sorpresi in ascoltare tal novità, e ricercata al Razionale la polisa, vi-

dero , la polisa esser fatta dal mag. Dottor D. Gaetano de Steffano , germano fratello del suddetto Governadore D. Gennaro . In essa si leggeva , che il contratto era risoluto in sessione : *così convenuto, ed il tutto risoluto in sessione fol. 11. circ. fin.* ; Ma domandati li passati Governadori, niente essi si ricordavano di tale contratto, *ut fol. 12. in fin.* E fatte le diligenze nel registro degli appuntamenti , si ritrovò il seguente in data de' 5. di Febraro 1787. *Si è risoluto , che andandosene D. Ferdinando d' Alessio dalla casa di S. Spirito , si affitti quest' anno per ducati novanta al nuovo piggionante, e volendo poi continuare per ducati centoventi , per non avere in quest' anno tre stanze , avendo così il Signor Architetto Cannitelli riferito , ut fol. 14.*

L'originale relazione di Cannitelli, di cui fa menzione nel suddetto appuntamento, mancava, forse rimasta in potere del medesimo Governadore de Steffano, di cui era il carico di proporre ; E ritrovatosi il borro in potere del medesimo Ingegniere, se ne formò il duplicato, il quale si è da Noi presentato per lo migliore accerto della verità *fol. 9. 10.* ; Ma in quella non si legge , che per il primo anno, stante il non uso delle tre stanze, si facesse l'affitto per ducati 90. Si dice bensì poterfi defalcare dalla piggione ducati ventiquattro . Inoltre non si legge , doverfi fare l' affitto in avvenire per  
 annui

annui ducati centoventi : anzi dell'affitto avvenire non si parla affatto . Nè mai Cannitelli avrebbe riferito , che l'affitto del primo anno potea correre per ducati 90. , e quello degli anni avvenire per ducati 120. , meritando l'appartamento piggiione molto maggiore per le circostanze sopra divise . Dippiù nella relazione di Cannitelli non si parla dell'aggregazione da farsi all'appartamento della stalla, e rimessa , le quali poi furono aggregate colla polisa di affitto: e molto meno si fa parola di tale aggregazione nel sudetto appuntamento de' 5. Febbraro 1787. Dunque quello ch'era scritto nella relazione di Cannitelli il Governador de Steffano forse diversamente lo propose in sessione , e quel che non vi era scritto, forse lo supplì; E' certo nondimeno, che qualche non si ritrova scritto nella relazione, e nell'appuntamento, si ritrova aggiunto al contratto .

E perciò dissero bene li Governadori compagni, che non avean memoria di simile contratto . E se l'appuntamento in sessione fu vero, il Governador de Steffano incaricato, il quale propose in sessione, fece una proposta relativa alla relazione di Cannitelli contro il tenore della medesima relazione ; Ed il contratto dipoi celebrato, relativo all'appuntamento in sessione, fu difforme dalla relazione di Cannitelli, e difforme dall'appuntamento fatto in sessione .

A 6

Ciò

Ciò posto, stimarono li sudetti Governadori , prima di dedurre l'affare in giudizio, tentare per onesti fini che finisse stragiudizialmente : onde mandarono a restituir la polisa al magnifico Dottor D. Gaetano de Steffano, il quale non volle assolutamente riceverfela, siccome dall'atto *fol. 12. 13.*

Vedendo allora, che al contratto mal fatto si aggiungeva l'ostinazione di sostenerlo per buono, introdussero il giudizio nella G.C. per la nullità dell'affitto, e chiesero, che senza tenersi ragion della polisa , il sudetto mag: Dottor D. Gennaro de Stefano sfrattasse dalla casa, e tanto egli quanto il fratello magn. Dott. D. Gaetano fossero condannati a rifare il danno sofferto , e il lucro non fatto dal luogo pio, per cagione del sudetto affitto ; ed oltre a ciò, che essendosi erogate nell'appartamento spese eccessive, d'ordine del medesimo Governadore inquilino , per proprio comodo, il pio luogo non dovesse ad altro esser tenuto, che alle spese puramente necessarie . *fol. 1. ad 3.*

In questa Causa , omettendo quì la stizza , e li diversi praticati dalla Parte nel corso della lite , di cui ne daremo in fine un dettaglio , con decreto de' 20. Dicembre del 1787. fu impartito termine ordinario, ed ordinato frattanto una perizia sopra le spese fatte *fol. 33.* Ed il termine si è compilato *fol.*

49. *ad* 179. e due perizie doppo il termine si son fatte *fol.* 197. *ad* 214. , & *fol.* 219. *ad* 228. , delle quali tornerà discorso a suo luogo: sicchè la Causa è in istato di doverli decidere.

Due punti vengono in esame: il primo, se l'affitto sia nullo, o valido: il secondo se il pio luogo sia tenuto, o nò, alle spese non necessarie. Quando l'affitto sia nullo, non solamente dovrà il pio luogo servirsi di sua ragione, ma dovranno gli Autori del contratto esser condannati alla rifazione de' danni sofferti, e del lucro perduto. Quando il pio luogo non sia tenuto alle spese non necessarie, allora dovranno gli Autori del contratto, per le spese utili, esser tenuti all'interesse.

**CAP. I.** **C**He il contratto sia nullo, non si richieggon molte parole a dimostrarlo. E' proibito per legge agli Economi, Governadori, e Cartularj degli Ospedali, e degl' altri pii luoghi dare in enfiteusi, o in affitto alli loro congiunti o di consanguinità, o di affinità, li beni de' medesimi pii luoghi; Ed è molto più proibito prenderli essi in enfiteusi, o in affitto, o che contrattino a dirittura, o per interposta persona. E non solamente il contratto si dichiara

ra

ra nullo dalla legge, ma è comminata la pena ad amendue li contraenti, della perdita delle loro sostanze, da applicarsi, doppo lor morte, alli medesimi pii luoghi. *Æconomis vero & Orphanotrophis, & reliquis venerabilium domorum Ordinatoribus, nec non omnibus Chartulariis, & Parentibus eorum, & filiis, & aliis qui per genus eis, vel nuptiarum Jure conjuncti sunt, interdici-mus emphyteusim, ET LOCATIONES, sive hypothecas rerum ipsis venerabilibus domibus competentium, aut per semetipsos, aut per interpositam personam accipere: scientibus eis, quod si tale aliquid fiat, ET HOC INVALIDUM ERIT, & eorum substantiam, tam eorum qui accipiunt, quam Æconomorum, & Chartulariorum, & Ordinatorum, quibus secundum prædictum modum conjuncti sunt, in Venerabilem domum, de qua rem accipiunt, post obitum eorum, pervenire jubemus Novell. 120. cap. 5. §. 1. da cui è tolta l' Auth. quibuscumque Cod. de Sacrosf. Eccl.*

La ragione della proibizione, e della nullità del contratto si ripete dalla sola qualità delle persone contraenti, e non già dalla qualità del contratto. Ancorchè il contratto sia lecito, e sia permesso, pure non è lecito, nè permesso a tal contratto venire li Governadori de' luoghi pii, nè le persone congiunte de' medesimi. Scrive *Ritthersus. ad Nov. cit. p. 1. cap. 8. n.*



45. *Quibuscumque modis, & casibus ALIAS LICITA EST rerum sacrarum alienatio: tamen eam fieri non debere in personam Æconomi, vel Orphanotroph. vel similibus, neque in eorum agnatos, sive id fiat per ipsos, sive per interpositam aliquam personam in fraudem legis Novell. 120. Lo stesso scrive Cujac. in Novell. 120. Non posse Æconomos vel alios Administratores vel cognatos, aut ad fines eorum ullo modo accedere ad locationem, vel emphyteusim rerum ecclesiasticarum, vel emptionem, QUIBUS CASIBUS VENDITIO PERMITTITUR.* Lo stesso scrive Brunem. in Cod. lib. 1. tit. 2. ad Auth. quibuscumque n. 1. ad 3. *IN CASIBUS PERMISSIS, non fiat alienatio in Æconomos, ejusque cognatos, nec quidem per personam interpositam . . . . additur hic pœna quod contra facientibus, bona post mortem eorum, pervenire debeant ad Ecclesiam.* Dunque il contratto, il quale altronde sarebbe permesso, e valido, invalido, e proibito diventa subito che le persone de' medesimi Governadori, o de' loro congiunti vengono a contrattare.

La ragione di questa Legge è evidente, cioè, che siccome ogni Economo, o Governadore può preferire l'utile proprio, o de' congiunti al vantaggio del luogo pio; così ad evitar la frode, ed a conservare salvo il padrimonio de' pii luoghi, la legge proibisce far contratti con loro, e fatti gli annulla.

Si-

Simile legislazione abbiamo per li tutori, per li curatori, per li procuratori, e per tutti coloro li quali amministrano la robba altrui, cioè di non potere essi contrattare sulla robba del pupillo, del minore, del principale *l. si in emptione 34. §. ult. ff. de contrah. empt.* Simile legislazione abbiamo anche per li Decurioni, li quali non possono contrattare sulli beni dell' Università *l. non utique §. 1. ff. de adm. rer. ad Civit. pertin.* Simile legislazione abbiamo per li procuratori del Fisco, e per li Magistrati, li quali sono proibiti contrattare sulle private robbe del Principe *l. 46. ff. de contrah. emt.*

Dicemmo simile, ma non la medesima. Simile perchè è proibito al tutore, curatore, ed altri, ma non alli loro congiunti; Ed in favor de' pii luoghi è proibito, non solamente agli Economi, Governadori, e Cartolarj, ma anche alli loro congiunti, tanto di consanguinità, quanto di affinità. Simile, perchè al tutore, curatore, ed altri è proibito ne' contratti privati, e non leciti, ma non ne' contratti leciti, e pubblici *arg. l. 5. Cod. de contrah. empt. l. pupillus 5. ff. de auct. & conf. Tut.* Ed in favor de' luoghi pii è proibito in ogni contratto, ancorchè pubblico, e permesso. Dunque il Legislatore con iscrupolosità maggiore in questo, che ne' casi simili, risguardò gl' interessi de' pii luoghi, per li quali ampliò la proibizione, a mi-  
fura

fura che intese ampliare la cautela , e la salvezza de' loro interessi .

La locazione in controversia si vede fatta al medesimo Governadore del pio luogo D. Gennaro de Stefano , per l'interposta persona del suo germano fratello D. Gennaro de Steffano , atteso quantunque la polisa si fosse sottoscritta da D. Gaetano, pure nella casa passò ad abitare , e ci abita D. Gennaro ; Ma ancorchè non fosse fatta al medesimo Governadore del pio luogo , l'esserfi fatta la polisa dal fratello suo incontra la proibizione della legge , e basta per la nullità del contratto ; E questa nullità nasce dalla qualità delle persone contraenti , ancorchè il contratto fosse giusto , e permesso .

**M**A cresce la ragion della legge nel caso nostro, in cui il contratto di locazione si scorge, essere manifestamente lesivo agl'interessi del luogo pio. Lesivo fu, perchè il precedente affitto del medesimo appartamento fatto da D. Ferdinando d' Alessio nel 1783., era per annui duc. 114. 40.: si aggregarono all' appartamento la stalla , e la rimessa , non comprese nell' affitto precedente , le quali furono ritrocedute dalla Vedova Infante colla deduzione di annui ducati 20.: sicchè , senza cercare altro , e contendoci in questa semplice materialità, l'affitto

to dovea esser almeno per annui ducati 134. 40. Lesivo fu, perchè l'affitto d'Alessio essendo fatto nel 1783., potea, e dovea per l'aumento tempo, il quale si computa grandemente, attenta l'esperienza, e li ragionevoli motivi che ci concorrono, negli affitti delle case, essere nel 1787. la piggione molto maggiore, che non è quella di annui ducati 134. 40. Lesivo, perchè oltre alle necessarie riparazioni fatte nell'appartamento, vi si fecero ancora molti ornamenti, e decorazioni, delle quali non godette d'Alessio durante il suo affitto, giacchè furon fatte dopo la sua disdetta, in quell'anno dell'amministrazione del sudetto Governadore de Stefano, ed allorchè appunto avea egli destinato l'appartamento per propria abitazione: per li quali ornamenti, e decorazioni l'affitto dovea essere anche vieppiù considerevole; E fino a qual considerazione, farà l'oggetto del secondo punto da noi proposto.

Non è qui da omettere però, che noi per far conoscere alla G.C. fino a qual segno fosse lesiva la sudetta locazione, e dannosa al pio luogo, domandammo con memoriale di *referat contenta*, che il perito eletto desse giudizio intorno alla piggione, che potea affittarsi l'appartamento, secondo lo fiato in cui è ridotto presentemente *ut fol. 183. a t. loc. sign.* Era questa una domanda regolare, perchè essendosi colla nostra  
peti-

petizione dedotto , che l' affitto fatto era dannoso al pio luogo , dovea la G. C. accertarsi di questo danno . Inoltre essendosi anche domandata la rifazione del danno , dovea la G.C. anche per questo capo accertarsi del danno , di cui si pretendea rifazione . Nè la Parte dovea contraddirla , se non allorchè fosse sicura di dovere il giudizio del perito riuscire a lei contrario . Ma la Parte conobbe questa verità , e contraddisse in modo , che si gravò del decreto di *referat contenta* con istanza di contrario imperio *fol. 185.* ; Sicchè per rifezare le dilazioni, fu necessità cedere alla domanda , per far togliere il contrario imperio , e sollecitare la spedizione della Causa . *ut fol. 185. in fin , & 192.* . Da questo fatto la G. C. può ottimamente comprendere qual serpe si asconda sotto l' erba , e quanto possa a giudizio di perito esser considerevole la piggione dell' appartamento controverso , mentrechè la Parte non ha voluto , che si accertasse colla perizia .

Li tutori , li curatori , li governadori de' pii luoghi , ed in somma tutti gli amministratori , particolarmente di persone privilegiate , possono far migliore , e non deteriore la condizione de' pupilli , de' minori de' luoghi pii , e de' loro principali . *Franch. decis. 35. Capyc. Latr. decis.*

*decif. 19. Card. de Luc. de alien. disc. 1. n. 110. Jacobin. de Are. in L. magis puto §. si res ff. de reb. eor. Alber. in Auth. hoc jus porrectum Cod. de Sacrosf. Eccl. Jo: Faber. in §. & ne hujus inst. de eo, cui lib. caus. Rom. conf. 316. num. 2.*  
 Quando ciocch' essi han fatto è dannoso, non si attende.

Dunque non dee attendersi la sudetta locazione, e dee nulla dichiararsi, non solamente perchè fatta da persone, alle quali la legge proibiva contrattare, ma anche perchè il contratto è manifestamente dannoso al luogo pio.

**L**A parte oppone, che la locazione si fece coll' intelligenza degli altri Governadori compagni, e che siccome simili contratti di locazioni sono validamente fatti in questo modo, così anche questo, in tal modo fatto, debba valido riputarsi. Non mai seppero li Governadori compagni la persona del contraente, nè le circostanze del contratto: anzi lor si tacque ciocchè era vero, e si diede loro ad intendere ciocchè vero non era. Non seppero la persona del contraente, ch'era il germano fratello del medesimo Governadore, perchè costui non fu nominato in sessione, nè si ritrova registrato nell'appuntamento. Non seppero le circostanze del contratto, perchè non si disse, doverfi aggregare all'appar-  
 ta-

tamento la stalla, e la rimessa ritrocedute dalla Vedova Infante : sebbene nella medesima sessione, in cui si proponeva il nuovo affitto, si propose ancora la sudetta retrocessione, conforme si legge *fol. 14.*, pure artificiosamente si tacque che la stalla, e la rimessa ritrocedute si farebbero aggiunte all' appartamento di cui si proponeva il nuovo affitto. Inoltre non si disse, che a quell' appartamento si doveano fare, conforme posteriormente si fecero molte dispendiose e studiate accomodazioni, perchè la relazione di Cannitelli, in cui tali accomodazioni si descrivono, porta la data de' 30. Maggio 1787. *fol. 193. 194.*, cioè tre mesi, o circa, dopo l'appuntamento, e dopo la polisa, le quali furono fatte a Febraro del medesimo anno ; Ed è da notare, che questa relazione è stata anche ella ignota agli altri Governadori, avendola originalmente riprodotta il medesimo Governadore de Stefano in occasione di questa lite a' 14. Ottobre del 1788. *ut fol. 193. in princ.* E molto meno si disse, che oltre alle accomodazioni si farebbero fatte anche decorazioni, ed ornamenti non necessarj, delli quali appresso si farà parola. E questo ch'era vero si tacque. Per l'opposito lor si diede ad intendere ciocchè vero non era, atteso fu proposto, che Cannitelli riferiva, poterli affittare il quarto ducati novanta per il primo anno, e ducati cento venti per gli anni

ni appresso . Ma questo Cannitelli no' l riferì mai , conforme cotta dalla sua relazione , il cui duplicato esiste fol. 9. & 10. Dunque manca il fatto , che il contratto si facesse di consenso , e con intelligenza de' Governadori compagni . Non può esserci consenso dove non ci è la certa scienza . E li Governadori compagni non acconsentirono , perchè non ebbero la certa scienza del contratto : anzi in quelchè loro si diede ad intendere , furono raggirati , ed ingannati .

Ma ancorchè li Governadori compagni avessero saputo la persona del contraente , il contratto , e le sue qualità di certa scienza , e senza inganno , ed avessero spontaneamente acconsentito ; Pur tuttavolta sarebbe ugualmente il contratto medesimo nullo , ed invalido . La legge proibisce non ad un Governadore solo , ma a tutti li Governadori de' pii luoghi *Aeconomis* , *Orphanotrophis* , & *Ordinatoribus* , e proibisce ne' contratti permessi , per la sola circostanza di essere conduttore o il medesimo Governadore , o il suo congiunto . Dunque ancorchè tutti li Governadori abbiano acconsentito , ed ancorchè il contratto fosse lecito , e permesso , basta che il contratto di locazione si sia fatto al medesimo Governadore , o al suo congiunto , per doversi nullo dichiarare . Inoltre qualunque sia il consenso di tutti li Governadori questo non fa , che il contratto ,  
il



il quale è manifestamente pregiudiziale, e dannoso al luogo pio, tale non sia . Dunque ancorchè tutti li Governadori abbiano acconsentito , basta che il contratto sia pregiudiziale al pio luogo , per doverfi nullo dichiarare .

Mai il luogo pio accettò , o ratificò simile contratto . Prima , che esigesse il primo terzo della piggiione , in Settembre del medesimo anno 1787. , mandò a restituir la polisa , e non ricevuta dal conduttore, introdusse la lite . Anzi neppur seppe mai simile contratto , giacchè la polisa per mezzo di cui potea saperlo , non passa in potere de' Governadori , ma in mano del Razionale del luogo pio : e subito che lo seppe ricercò la polisa , dissentì , e mandò a restituir-la com' è detto . E mancando l' accettazione del luogo pio , qualunque cosa avesse fatto o il Governadore solo , o tutti li Governadori uniti insieme , ad onda della legge , ed in pregiudizio del pio luogo , non può aver sussistenza .

**N**On sussistendo il contratto di locazione, neppur sussiste la piggiione pattovita di duc. novanta per lo primo anno , e di ducati 120. per gli anni avvenire ; Ma tanto per il primo anno , quanto per tutto quel tempo , che il conduttore , o l' inquilino si è servito dell' appartamento nullamente locato , dee pagar quel-

quella pigione la quale il luogo pio potea percepire , e non ha percepito. Quanto questa pigione sia , sebbene il predecessore Commessario non avesse allora permesso la liquidazione a giudizio di perito , pure si può determinare sopra li seguenti dati certi: Il primo è quello della pigione della stalla , e rimessa aggregate , le quali sesin atto della retrocessione furono sparcamente valutate per ducati 20., questi almeno, non *in lucro captando*, *sed in damno vitando*, si debbono aggiugnere alla pigione. Il secondo è quello dell'aumento del tempo, cioè, se la pigione del 1783. fu di ducati 114. 40, nel 1787. dovea essere molto maggiore: il terzo è quello delle spese erogate dal pio luogo, a proporzione delle quali dee aumentarsi la pigione; E di queste veniamo ora a trattare in secondo luogo.

CAP. II. **F**U commessa la perizia all'Ingegnier Campanile col decreto de' 20. Dicembre 1787., di cui si fece la revisione dal Tavolario Salerno, tanto per vedere la somma, e l'indole delle spese fatte, a tenore della petizione del pio luogo, quanto se vi erano altre accomodazioni da farli a tenore dell'opposizione della Parte.

In questo secondo punto si è camminato sopra equivoco dall'uno, e dall'altro perito, forse perchè

chè non si estendeva più oltre la facoltà del perito ; Ma l' equivoco è degno dell' avvertimento della G. C. , perchè entra meritamente nella di lei cognizione , ed è parte del merito della Causa .

Convien premettere, che tutte le spese fatte dal pio luogo in quell'appartamento importano duc. 825. 54. a tenore del calcolo fatto nella relazione dell'Ingegnier Campanile *fol. 205. ad 207. a r.* In questa somma però non sono compresi li ferramenti, e vetri, conforme dice il medesimo Ingegniere *fol. 207. & a r.*, a motivo che si era questa spesa portata in confuso con le spese di altri appartamenti; Ma riscontrata la misura de' ferramenti *fol. 63. circ. fin. loc. sign.*, in cui si portano due rubriche, è facile comprendere, che li lavori di ferro del sudetto appartamento importarono ducati 31. E riscontrata la nota de' vetri *fol. 74.*, colla deduzione de' vetri vecchi consegnati dal sudetto inquilino de' Stefano *ut fol. circ. fin. loc. sign.*, si distingue, che li vetri del sudetto appartamento importarono ducati 38. 05. E queste due partite di ferramenti, e di vetri, unite alla sudetta somma degli altri lavori, fanno in tutto ducati 914. 59. E questa è la spesa, la quale d'ordine del sudetto Governador, ed inquilino de' Stefano si è erogata dal luogo pio nel sudetto appartamento .

B

Que-

Questa spesa si è pretesa scaricare sotto pretesto di accomodazioni necessarie . Però , che la spesa si sia erogata è certo , ma , che le necessarie accomodazioni si doveano fare , non era sicuro . In occasione dunque di essersi commessa la perizia , si riprodusse dal medesimo Governador de Steffano una relazione di Cannitelli in data de' 30. Maggio 1787. , in cui si enunciano le necessarie accomodazioni , le quali si dovean fare *fol. 193. ad 194.* E questa relazione è servita di norma alli due periti , per rilevare quali erano le necessarie accomodazioni . Anzi è servita anche di un secondo uso , cioè siccome Cannitelli propose tali accomodazioni , le quali fatte , portavano poi altre rifazioni per necessario conseguente ; così per accomodazioni necessarie dall' uno , e dall' altro perito si son lasciate passare quelle ch' egli descrisse , e le altre le quali non descrisse , giacchè subito che si doveano far le descritte , diventarono necessarie le non descritte per conseguente . Questa norma è poggiata sull' equivoco di doverli attendere la relazione di Cannitelli , e su tale equivoco amendue li periti hanno tenuto per necessarie le accomodazioni riferite da Cannitelli , e le accomodazioni da Cannitelli non riferite , forse perchè piu oltre la facultà de' periti non si dovea estendere .

Ma

Ma la G. C. può, e dee veder più oltre , formando la relazione di Cannitelli una parte dell' operato dal Governador de Steffano . E prima è da notare, cha la relazione di Cannitelli non è stata mai tra le scritture del pio luogo , ma si è originalmente esibita dal medesimo Governadore de Steffano, non prima del dì 14. di Ottobre deli' anno 1783. , cioè diecessette mesi doppo la sua data , e pendente la lite : onde non è inverosimile, che questa relazione si fosse architettata in quel tempo , in cui se ne fece uso , cioè pendente la lite . Dippiù è da notare , che la relazione di Cannitelli si vede fatta d' ordine dell' illustre Signor Governadore *Commessario delle fabbriche* , ch'era appunto il medesimo de Steffano : onde è facile , che il medesimo Governador de Steffano litigante l'avesse procurata , per discargar se medesimo . Inoltre è da avvertire, che la relazione di Cannitelli è fatta d'ordine del medesimo Governador de Steffano a' 30. Maggio 1787. , in tempo appunto , che il medesimo de Steffano era passato ad abitare in quella casa dov' egli passò a' 4. Maggio 1787. : onde il medesimo Governadore inquilino ordinava la relazione , per accomodazioni da farsi nella casa, ch'egli abitava . Si deduce da ciò , che o la relazione fu pensata posteriormente, ed in tempo di doverfi

B 2

fare

fare la perizia in questa lite, per coonestare le ingenti spese, sotto pretesto di necessarie accomodazioni: o almeno, che il medesimo Governadore de Steffano, come inquilino cercava le accomodazioni a suo prò, e come Governadore del pio luogo ordinava le accomodazioni a suo prò. Se pare alla G. C., che di questa relazione debba tenerfi alcun conto, Noi lo lasciamo al suo esatto discernimento.

Ciò nondimeno quel Governadore, anche li termini della relazione di Cannitelli, si vede, avere ecceduto nello spendere; Ed ecco, com'è vero in pratica, quell'inconveniente a cui la legge intese riparare, cioè che ognuno antepone il proprio vantaggio, o de' congiunti, al vantaggio del pio luogo che amministra. Quale, e quanto fosse stato l'acceso oltre alli termini della suddetta relazione di Cannitelli, si legge nella relazione del Tavolario Salerno, ch'è l'ultima delle due perizie, rimasta ferma. Anzi vedrà la G.C., a colpo di occhio, quali sono le accomodazioni descritte da Cannitelli, quali dalle descritte altre ne derivarono per necessità, e quali quelle, le quali non furon mai descritte, e mai necessarie nè principalmente, nè per conseguente.

*Cominciando dunque, riferisce il Tavolario Salerno, dalla sala, l'Ingegniere Cannitelli disse,*

fe, che si dovea in essa fare il nuovo solajo, il nuovo telaro di vetri alle finestre, molte pezze di tonaca nelle mura, e l'incartata sotto la travatura. Queste sono le accomodazioni descritte. Ma l'incartata non andava disgiunta dalli fregi superiori, ed inferiori, specialmente rappezzandosi la tonaca della mura. Le mura rappezzate richiedevano l'inbiancatura<sup>3</sup> dell' intiere stanze ed il nuovo telaro di vetri si dovea necessariamente dipingere. E queste sono le non descritte, ma derivate per conseguente. Ora dalla misura del fu Ingegnere Canale, e dall'osservazioni, che Io feci nel tempo dell'acceso si rileva, che ad eccezione dell'antica vetrata, la quale si è lasciata in opera, come ancora atta al suo officio tutte le cose descritte in quella relazione sono state fatte nella sala. Ed oltre a queste cose, si sono dipinte ancora di color lattino ed olio avanti, e colla dietro l'antiporta, e tre porte, che sono nella stessa sala: e si è lavata, e dipinta con . . . . a colla la bussola, che introduce all'anticamera, e ritoccata l'indoratura dalle sue cornicette. E queste sono le non descritte, non derivate, nè necessarie.

Nella stanza a sinistra della sala disse l'Ingegnere Cannitelli, che si dovea far il nuovo telaro di vetri alla sua finestra, ponere in essa l'architavo, rifare ancora l'incartata, e molte pezze di tonaca. E nella cucina disse, che si dovea fare il nuovo solajo, restringere il focolajo, e ribassare la cap-

pa . Queste sono le accomodazioni descritte ;  
 Ma dopo fatto questo era necessario dipingere la  
 vetrata , imbiancare la stanza , e fare in essa i freg-  
 gi . E queste sono le non descritte , ma derivate  
 per conseguente . Ora dalle sudette misure del fu In-  
 gegnier Canale , e dalle mie osservazioni si rileva ,  
 che nella sudetta stanza ; e cucina si son fatte le opere  
 descritte dall' Ingegnier Canale , ad eccezione dell'  
 architravo nella finestra della stanza , che non si è  
 ancor posto , e delle nuove vetrate , in luogo del-  
 la quale si sono fatti li nuovi portelli nella vetra-  
 ta antica , ad eccezione ancora del nuovo solajo  
 alla cucina , che non si è fatto , perchè l' Inquilino  
 si è contentato ritenere l' antico solajo , e sen-  
 za fare ribassare la cappa , che egli in altra manie-  
 ra ha provveduto all'incomodo del fumo . Tan-  
 to fu liberale quel Cannitelli nel descrivere  
 le necessarie accomodazioni , ch' egli riputò  
 necessarie quelle accomodazioni , le quali rifiu-  
 tò il medesimo Inquilino . Ma oltre alle sudette cose  
 descritte nella relazione dell' Ingegnier Cannitelli ,  
 si è ancora nella stanza accommodate le porte nel  
 vano che introduce nella stanza appresso , e si è  
 dipinto come sopra la sudetta porta , e la finestra ;  
 E nella cucina si sono fatte molte pezze di tona-  
 ca , si sono sarcite alcune lesioni nella cappa , si  
 è allungato il focolajo , rifatto le antiche ginelle  
 sul diritto del pozzo , rifatto il commune , ed il  
 gettatojo , e dato di bianco la stessa cucina . E  
 que-



queste sono le non descritte, non derivate, nè necessarie .

*Nella prima, e seconda anticamera riferì l'Ingegnier Cannitelli, che si doveano accommodare le finestre, fare in essa li nuovi telari di vetri, ponere gli architravi alla finestra della seconda anticamera, fare nell'una, e l'altra molte pezze di tonaca, e le nuove incartate. Queste sono le accomodazioni descritte. E questi lavori portavano la necessità dell'imbiancatura, e della dipintura, tanto nella finestra, quanto nella vetrata. E queste sono le non descritte, ma derivate per conseguente. Ora tutte queste cose sono state già fatte, siccome osservai nel tempo dell'accesso, e si rileva dalla misura del fu Ingegniere Canale, con questa differenza, che nella vetrata della prima anticamera si sono fatti li soli portelli nuovi, e nella seconda anticamera le due finestre non solo si sono accommodate, ma si sono ancora ridotte a due pezzi, quando prima erano a quattro pezzi: e si è benanche posto un sodo al piede della buffola, che introduce nella Galleria; Ma oltre a tutto questo si è fatto nella buffola quella pulitura, e dipintura, che si è poco sopra spiegata. E queste sono le non descritte, non derivate, nè necessarie.*

*Alla Galleria riferì l'Ingegnier Cannitelli, che si doveano accommodare le tre ferrande delli vani esteriori, perche marcita, e lavorata a libretto con*

B 4

far-

farcì il guarnimento nuova d' avanti : si doveano fare li telari nuovi alle vetrate , e nelle due nuove stanze , che sieguono alla Galleria : si doveano anche fare tre nuove vetrate , perchè quelle che prima vi erano appartenevano al precedente Inquilino : quanta liberalità quel Cannitelli usava nelle necessarie accomodazioni . In fine conchiuse , che vi erano degli astrachi a cielo marciti , li quali si doveano rifare prima di collocarsi le nuove vetrate nelle stanze additate . Queste sono le accomodazioni generosamente descritte . Ma dall' oculare ispezione , e dalla misura dell' Ingegnier Canale si rileva , che nella Galleria , oltre alli lavari fatti prima del mese di Maggio 1787 . , ed oltre de' lavori eseguiti in seguito della relazione dell' Ingegnier Cannitelli che sono le nuove vetrate , e i serrami esteriori accomodati , e dipinti , si sono ancora ridotti questi serrami a due pezzi , quando prima erano a quattro pezzi , e si sono come sopra pulite , e dipinte le bussole tanta della Galleria , quanto delle due nuove stanze , che ad essa sieguono . Queste sono le non descritte , non derivate nè necessarie : ed oltre alle medesime vi fu anche la lamia con offatura di legname , e cornicione indorato , di cui il medesimo Tavolario Salerno fa appresso menzione . E nella covertura della prima anticamera , e della stanza posta alla sua destra si è fatto il nuovo astraco a Cielo , oltre a quelli prima fatti sulla Galleria , e su le due nuove stanze .

Nien-

*Niente notò l'Ingegniere Connitelli intorno alla seconda stanza posta nella sinistra della sala, intorno alla dispensa, e camerino, che comunica colle nuove stanze, ed intorno alla stanza posta alla destra della prima anticamera; Dunque non ci erano accomodazioni da farsi. Ma anche in questa stanza si son fatti de' lavori dopo la relazione di Connitelli, e sono li seguenti. Nella seconda delle due stanze poste a sinistra della sala si è rappezzato, ed imbiancato la tonaca. Nella dispensa si sono fatte alcune pezze di tonaca, e si è cucita, e scucito uno staffio della sua porta, e si è ella data tutta di bianco: nel camerino si è fatto la nuova tonaca: e sotto la travatura si è posto la nuova incartata col freggio. Finalmente nella stanza a destra della prima anticamera dopo farcite alcune leioni, e nel suo piede si sono fatte alcune porzioni di freggio. Nella sua vetrata si sono fatti li nuovi portelli, e si è ella dipinta. Sotto gli arcotravi della sua finestra si sono poste due foglia di castagno, e si sono poste le nuove catenelle di pioppo fra l'ossatura della sua soffitta ed i travi della nuova contignazione. E queste sono le non descritte, non derivate, nè necessarie.*

*Ecco tutte le opere, che si son fatte nell'ultimo appartamento della casa di esso real Albergo, sistente nella strada della porta piccola di S. Spirito di Palazzo. Quelle che sono state fatte prima di*  
Mag-

*Maggio 1787. doveano riputarfi opere necessarie , ad eccezione della lamia con offatura di legname , tela dipinta , e cornicione indorato fatto nella Galleria , in luogo della semplice incartata , che forse prima vi era , la quale si dee noverare tra le opere utili . E questa è la lamia di cui omise parlare nelle osservazioni della Galleria . Quelle poi che sono state fatte doppo il dì 30. Maggio 1787. , e che si veggono descritte nella relazione dell' Ingegnier Cannitelli , o che non ci si leggono punto descritte , si devono anche aggregare alle rifazioni , ed alle opere necessarie , se pur si eccettuino le seguenti , che si devono riputare opere utili , e queste sono 1. le tre nuove vetrate fatte nelle due nuove stanze , che seguono alla Galleria , perchè queste stanze prima che si rifaceffero non aveano vetrate 2. la riduzione di cinque ferrami esteriori della seconda anticamera , e galleria a due pezzi , quando prima erano a quattro pezzi , dovendosi avere in conto di necessarie riparazioni li soli supposti fatti in questi ferrami 3. la pulitura , e nuova tintura fatte nelle dieci buffole del detto appartamento 4. la tintura de' ferrami interiori descritti nella sala , e nella stanza poste a sinistra della sala stessa . Dell' antica tonaca , ed incartata fatta nel camerino , niente Io posso affermare , non sapendo l' antico stato di questo camerino , e l' Ingegnier Connitelli non fa di esso menzione .*

Dun-

Dunque, seguendo anche l'equivoco, di averfi in conto di necessarie accomodazioni quelle descritte nella relazione di Cannitelli, pur si è ecceduto da quelle. E si son fatte altre non descritte, quantunque derivanti per conseguente dalle opere descritte; Ed oltre a ciò, si son fatte altre opere, le quali non eran descritte, non eran derivanti dalle descritte, e non furon mai necessarie.

Questo come si potea fare, se uno fosse stato il padron della casa, ed altri fosse stato l'inquilino? Invigilava il padrone al proprio interesse, e non spendeva oltre al bisogno. Si potea fare, e si fece, perchè colui il quale come Governadore rappresentava il padron della casa, era nel medesimo tempo l'inquilino: sicchè l'inquilino Governadore spendeva il danaro del luogo pio, in suo vantaggio.

**F**Rattanto abbiamo opere sicuramente non necessarie, le quali quando sieno utili, debbono partorire anche l'utile dell'interesse a beneficio del luogo pio. E quelle spese, le quali si portano per necessarie, o non si debbono riputar tali, perchè fondate sopra la relazione di Cannitelli, e derivanti da quella, o almeno riman dubbio, se tali si possan riputare, nel dubbio della lealtà della relazione di Cannitelli. Quello che non si du-

dubita è, di essersi spesa la somma di ducati 914. 59. O che questa somma si fosse erogata, parte per riparazioni necessarie, e parte per decorazioni utili: o che si fosse erogata tutta per riparazioni necessarie, e nulla per decorazioni utili; Certò è, che nessun diligente padron di casa, ne' tempi correnti, in cui si sono infinitamente alterate le piggioni, avrebbe affittata la casa, se non a quella piggione, la quale li compensasse l'antica piggione, e la nuova spesa fatta, benchè necessaria.

Questo dovea anche procurare il Governador de Steffano, cioè quello, che ogni diligente padron di casa avrebbe procurato per il proprio vantaggio. Il Governador de Steffano l'ha ommesso, ed è in colpa: l'ha ommesso ad util proprio, e lucrarebbe coll'altrui danno: l'ha ommesso in pregiudizio di un luogo pio, il quale è posto sotto la protezione delle leggi, e del Magistrato, e dee compensare il luogo pio, tanto del danno sofferto, quanto del lucro perduto, per cagione delle sudette spese erogate.

Dunque, dichiarato nullo il contratto, all'accrescimento della piggione dovea, e dee computarsi, non solamente la stalla, e la rimessa aggiunte, non solamente l'aumento del tempo tra l'affitto del 1783., e del 1787., ma anche l'interesse delle sudette spese, a pro-  
zio-

porzione della somma erogata in ducati 914.  
59.

**CAP. III.** **E**D in fine, per non mancare alla promessa fatta, dobbiam dire, come la Parte quel medesimo coraggio, e quel medesimo divertivo, per cui ella pervenne allora ad ordire il contratto, ha praticato di presente in Giudizio per sostenerlo.

Persuasasi di aver ella fatto bene in tempo del suo governo, con far quel contratto, supposesse, che facessero male que' Governadori, li quali aveano intentata la lite per la nullità del contratto; E perciò con più libelli non risparmiò gravare li medesimi Governadori, e gli altri Confratelli del pio luogo d'indecenti, e d'ingiuriose parole, per cui il Signor Giudice Commessario, ordinò doverli togliere que' libelli dal processo, conforme appare dal certificato dello Scrivano della Causa *fol. 28.*, e dall'altro certificato *fol. 29.*

Mentre che si era introdotta la Causa nella G.C., e commessa all'illustre Principe Zurlo, allora Giudice della medesima G.C., ed oggi degnissimo Consigliere, in data de' 26. Settembre del 1787. *fol. 1.*, e notificata alla Parte nel dì seguente *fol. 4.* presso lo Scrivano Fraja, ricorse la Parte presso altro Scrivano nel dì 28  
di

di Settembre *fol.22.*, per dispendiare il luogo pio, conforme avvenne, coll'aver dovuto procurare, l'unione degli atti *fol. 20. & 21.*

Impartito il termine ordinario in Causa, la Parte, per prolungare il Giudizio, fece la nomina de'testimonj nella Città di Tropea in Calabria *ut fol.44.*, e dopo avere, per tal nomina, differito il termine a più mesi, non si valse in alcun modo del termine impartito.

Non vi è stato decreto interposto in Causa, avverso del quale non abbia la Parte prodotto il gravame *ut fol. 36. 180.*, non risparmiando neppure il decreto di pubblicazione *cit fol.180.* E questo oltre alle altre dilazioni frapposte per la discussione di tali gravami, conforme si rileva dall'atto *fol. 187.*

Sicchè aggiunti alla notoria insuffistenza, e nullità del contratto, gli esposti modi da sostenerlo in Giudizio, pare non doverfi cotal temerità lasciare impunita senza la condanna delle spese della lite.

**O**Nde Noi imploriamo, che la G. C. dichiari, nullo essere il contratto di locazione, contenuto nella polisa de' 9. Febraro 1787., e che perciò il magnifico Dottor D. Gennaro di Stefano sfratti dalla casa locata: condanni il medesimo mag. Dottor D. Gennaro, ed il suo



( 39 )

fuo fratello mag. Dottor D. Gaetano a pagare la pigione dal dì 4. Maggio 1787. in fino al dì dello sfratto, a quella ragione, che la G. C. stimerà giusta, e non a quella che nella polisa si è pattovito : e condanni amendue alle spese della lite.

Napoli il dì 5. di Novembre 1789.

*Gjorgio-Vincenzio Pigliacelli.*

# A P R O

Dell' Università di Veste

C O M M E S S A R I O

*Il Presidente della Regia Camera  
Signor D. Gasparo Vanvitelli.*



**Attuario Guerra.**



Offedeva il Barone D. Camillo Castiglioni molti territorj burgenfatici in tenimento dell' Università di Vesteà , sua vassalla , per li quali pagava all' Università medesima la bonatenenza . Con istrumento de' 7. Maggio 1624. gli amministratori dell'

Università , ricevendosi ducati duecento , dichiararono immune il Barone dal peso della bonatenenza ; Ed il Barone pretende per que' territorj descritti nell' istrumento del 1624. l'immunità dal peso della bonatenenza .

Acquistò nell' anno 1726. il medesimo Barone altri molti territorj burgenfatici, siti nel tenimento della medesima Università . Questi territorj

A 2

era-

erano stati dall' Università dati *in solutum* a più creditori istrumentarj , dalli quali poi furon venduti al Barone . E siccome la dazione a creditori l' Università la fece *franca , e libera da funzioni fiscali*: Così crede il Barone , il quale ha causa dalli creditori , che in virtù di quel patto , dovesse anche per questi altri territorj essere egli immune dal peso della bonatenza .

In oltre per alcuni beni enfiteutici , li quali il medesimo Barone possedeva in tempo dell' ultimo Catasto del 1748. non fu , o per errore , o per negligenza , tassato nella bonatenenza , e ripugna perciò pagare la bonatenenza .

Finalmente avendo acquistato dopo il Catasto un forno da cuocer pane , ed alcune case , le quali da lui si danno in affitto , non ha per questa nuova rendita , nascente dall' affitto de' nuovi corpi acquistati , pagato la bonatenenza , e sostiene non dover pagare .

L' Università adunque domandò in Regia Camera , condannarsi il Barone D. Dante Castiglioni erede del suddetto D. Camillo , e possessore di tutti li divisati beni a pagare la bonatenenza de' beni descritti nell' istrumento del 1624. , de' beni acquistati nel 1626. , de' beni enfiteutici , e del forno , e delle case .

All' incontro il Barone oppose , che per li beni posseduti nel 1624. non era tenuto , stante che  
con

con publico istrumento , precedente Regio Assenso, egli si comprò dall' Università la bonatendenza per il prezzo di ducati duecento : che nemmeno era tenuto per li beni acquistati nel 1626., stante che questi beni furono dall' Università dati a creditori col patto dell' immunità , e col medesimo patto egli li acquistò da' medesimi creditori ; Ed aggiunse , che non solamente non era tenuto pagar la bonatendenza , ma neppure era tenuto pagare le nuove imposizioni di strade , e di tabacco.

Oppose finalmente , che se mai potesse essere tenuto per li beni enfiteutici , e per il forno , e per le case , dovea prima corrigerli l' errore della tassa annuale fatta dall' Università , in cui era gravato più di quel , che dovea pagare.

Con decreto del Signor Presidente Commessario , confermato dalla Regia Camera , fu commessa sopra tutte le cose dedotte una relazione al Razionale D. Liborio Ruffo , il quale fece la sua relazione , e quella rimase ferma.

Disse il Razionale colla sua relazione ciò , che occorreva distintamente sopra tutti li capi proposti .

Ed in riguardo alli beni posseduti nel 1624. concluse , che o la vendita della bonatendenza fu nullamente fatta , secondo le ragioni dedotte dall' Università , o pure quando fosse stata

vàlida, non incontrava dubbio, a tenore della Prammatica 18. *de admin. Univerf.*, dovere l' Università effere reintegrata, rimanendo il Barone creditore de' ducati 200. sborzati, per li quali averebbe dovuta l' Università corrispondere l'interesse, ragguagliato a tenore della Prammatica, in annui ducati sette, grana 13.

In riguardo alli beni acquistati nel 1626., riferì le ragioni dell' Università, per le quali il patto dell' immunità dalla bonatenenza è nullo *de jure*, a tenore dell' Arresto generale 630. della Regia Camera, ed a tenore anche di simili giudicature del S. C., e della Regia Camera medesima. Contropose poi le ragioni del Barone, il quale allega, che parlandosi nell' Arresto 630. del patto dell' immunità, apposto nella vendita di annue rendite, non possa l' Arresto medesimo adattarsi alle vendite di territorj; molto più quando quel patto fosse compensativo, conforme egli crede, del minor prezzo, che li territorj medesimi valevano. E rimise il Razionale la decisione di questo articolo alla giustizia del Tribunale. Soggiunse però, che ancorchè il patto non fosse nullo, pure implicando il medesimo l' alienazione della bonatenenza, incontrava sempre l' ostacolo della Prammatica 18. *de admin. Univ.*. Anche perchè il Regio Assenso cadde sull' alienazione de' territorj, e non  
sull'

full' alienazione della bonatenenza : nè contiene clausola derogatoria alla Prammatica . E rimise anche questo articolo alla decisione del Tribunale .

Questo disse a rispetto della bonatenenza ; Ma a rispetto delle nuove imposizioni di strade , e tabacco , opinò , non dovere il Barone , per qualunque ragione , esser esente .

Ed evacuando tutte le opposizioni del Barone in riguardo al Catasto , ed alla tassa annuale , li quali dimostrò il Razionale , essere legalmente fatte , rassegnò , che dovea il Barone pagare la bonatenenza , tanto per li beni enfiteutici , quanto per il forno , e per le case , *servata forma Catasti* .

In vista di questa relazione , il Signor Presidente Commessario nel di 17. di Luglio dello scorso anno 1788. interpose il seguente decreto : *respectu bonatenentia debita per Ill. Baronem D. Dantem Castiglioni in beneficium Universitatis Vestisje , pro bonis descriptis in istrumentis anni 1624. & 1626. moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per Regiam Cameram : non impedita interim solutione facienda per dictum mag. Baronem onerum superventorum pro viis , & impositione loco aboliti juris tabacchi . Pro bonis vero emphyteuticis domorum , & furni , dictus magnificus Baro solvat bonatenentiam*

*per decennium , juxta taxam conficiendam inspe-  
cto catasto , & pro tempore antecedenti infra qua-  
tuor dies audiantur partes.*

Di questo decreto per la sua seconda parte si gra-  
vò il Barone con supplica di *referat* in Regia  
Camera . L' Università all' incontro chiese con  
altra supplica , che la Camera spiegasse la prov-  
vedenza riserbata nella prima parte del medesi-  
mo decreto , per la bonatenenza de' beni de-  
scritti nell' istromento del 1624. e del 1626.  
Proposta la Causa in Ruota , sentite le Parti ,  
a 18. Agosto del 1789. , fu interposto il seguen-  
te decreto .

*Bene provisum per dominum Causæ Commissa-  
rium in ejus decreto die 17. Julii anni 1788.  
fol. 183. , Verum decretum prædictum , respectu  
taxæ conficiendæ, exequatur quoad bona, forsan non  
taxata in Catasto Universitatis Vestesæ ad onus  
Magnifici Baronis Castiglione , & per eum pos-  
sessa .*

*Et explicando provisionem reservatam in eodem de-  
creto , nulla habita ratione prætensæ immunitatis  
ab onere bonatenentiæ conventæ in istromento fol.  
71. idem magn. Baro solvat bonatenentiam juxta  
Catastum pro bonis descriptis in instrumento præ-  
dicto, a die obitus D. Clorindæ Leognani Ferramo-  
sca ipsius matris ( era questa l' epoca dell' estin-  
zione del privilegio di padre onusto del Barone,*

con-



conforme appresso si dirà ) *habita ratione ducatorum biscentum solutorum virtute supradicti instrumenti: Et pro decursu bonatenentiæ præteriti temporis, ante privilegium Patris onusti, infra quatuor dies audiantur partes.*

*Et denique idem terminus currat super omnibus hinc inde præteritis respectu contractuum initorum anno 1626., & interim præfatus mag. Baro solvat bonatenentiam juxta Catastum, a die litis motæ pro corporibus in instrumentis prædictis compræhensis, facta obligatione per Universitatem Vestejæ de stando juri, & judicatum solvendo, viso exitu termini, & sint salva jura eidem mag. Baroni contra ipsius Auctores fol. . . .*

Avverso di questo decreto della Regia Camera il Barone ha prodotto tre capi di nullità, che sono quelle, le quali di presente si debbono esaminare; Ed all'incontro l'Università con supplica di *referat contenta* ha inerito fol. 197. 198., sù cui la Camera dee anche interloquire.

Il primo capo di nullità riguarda la bonatenenza de' beni enfiteutici, forno, e case, non tassate in Catasto; E dice, che in ciò si è confermato intieramente il decreto del Sig. Presidente Commessario, senza che però si sia ordinata la restituzione, nel caso, che l'Università avesse efatto *ultra Catastum.*

Il merito di questo primo capo di nullità lo com-

A 5

pren-

prende solamente chi l'ha scritto; Perocchè avendo la Camera ordinata la tassa de' beni, non descritti nel Catasto, ma posseduti dal Barone, dee il Barone non aver pagato niente, per cui l'Università chiede il pagamento di tutto. Al Barone, il quale niente ha pagato, qual'è il dippiù esatto, che se li dovrebbe dall'Università restituire?

All'incontro ha dedotto l'Università coll' accennata supplica, che per li beni enfiteutici posseduti prima del Catasto, e non descritti, il decennio si debba meglio spiegare *ante Catastum*, a tenore della *Pram. 20. de Veltigal.* & *Pram. 20. de Admin. Univ.*. E che per li beni acquistati doppo il Catasto, si debba spiegare il pagamento della bonatenenza, dal tempo dell'acquisto de' medesimi. E poichè quanto da una parte è inetta la doglianza del Barone coll'enunciato primo capo di nullità, altrettanto è evidentemente giusta la pretensione dell'Università; Perciò noi ci dispensiamo dirne altre parole.

Col secondo capo di nullità si duole il Barone del pagamento della bonatenenza per li beni esentati coll'istromento del 1624.: allega, ch'egli acquistò l'immunità per contratto di esenzione, e non di vendita: dice, che la *Prammatica 18. de Adm. Univ.* parla di vendita, e non di esenzione, *soluta pretio*: ed aggiugne, che

che la Camera non l'abbia dichiarato creditore a ragione di 5. per 100. per li ducati 200. sborzati.

Col terzo, ed ultimo capo di nullità impugna il decreto in riguardo al pagamento della bonatenenza per li beni acquistati col patto d'immunità nel 1626., e dice, che ritrovandosi egli in possesso dell'immunità per lo spazio di lunghissimo tempo, in virtù degl'istrumenti del 1626., non è ragionevole spogliarsi il possessore: molto più, perchè si dee supponere, che l'Università ne avesse compensato il prezzo col minor valore de' territorj alienati.

Per evacuare li due ultimi capi di nullità, che risguardano il pagamento della bonatenenza de' beni del 1624., e del 1626., è da premettere in generale in rapporto ad amendue le specie de' beni, che il Barone non ostante l'immunità venduta nel 1624., e non ostante l'immunità pattuita nel 1626., fu tassato per la bonatenenza de' beni descritti nell'uno, e nell'altro istrumento, allorchè si fece il Catasto del 1707. che fu il primo Catasto, fatto dall'Università, dopo l'epoca di quegli istrumenti. Inoltre fu tassato per la bonatenenza de' beni descritti nell'uno, e nell'altro istrumento coll'ultimo Catasto fatto dall'Università nell'anno 1748.. Il qual Catasto dell'anno 1748., quan-

tunque il Barone avesse preteso inficiarlo , sotto pretesto, di non essere stato inteso nella confezione del medesimo , pur tuttavolta il Razionale relatore dimostrò ad evidenza, essere l' opposizione insufficiente, giacchè il Catasto si fece ritualmente , ed il Barone fu pienamente inteso ; anzi di questo Catasto esiste già il duplicato nell' Archivio della Regia Camera , ed il Catasto medesimo si ritrova attualmente nella sua non interrotta esecuzione in riguardo a tutti gli altri possessori .

E per le partite del Barone non si ritrova in osservanza attuale , conforme forse si ritrovarebbe , a motivo che il qu. D. Camillo Castiglione suo padre nell' anno 1729. ottenne il privilegio di Padre onusto , di cui fecimo di sopra menzione , e quello durò infino all' anno 1777. . Quest' epoca del privilegio precede il Catasto del 1748. , e suffegue anche a quella . Allorchè dunque il privilegio si estinse nel 1777. , il Barone , il quale non pagava prima del Catasto , si ostinò di non pagar poi , onde nacque il litigio .

Essendo dunque il Barone stato tassato per la bonatenza controversa, prima nel Catasto dell' anno 1707. , e seguentemente nel Catasto del 1748. , questa descrizione, costantemente fatta in Catasto, produce tre effetti . Il primo è quello della tacita ipoteca contro il possessore de' beni, di pagare il peso de-

descritto , conforme tengono tutti li Dottori .  
*Tbesaur. decis. 234. in 2. limit. Afflict. decis.*  
*95. Merl. controu. Forensf. cap. 2. n. 21. cap. 36.*  
*n. 17. :* il secondo è quello del continuato pos-  
 sesso di tassare , da cui risulta il continuato di-  
 ritto di esigere il peso descritto ; il terzo è  
 quello della tacita revoca , ed abolizione dell'  
 immunità precedente .

In queste circostanze, l'Università, in virtù della de-  
 scrizione fatta in Catasto , ha per se la tacita  
 abolizione dell'immunità precedente , il conti-  
 nuato possesso di tassare , e l'ipoteca contro il  
 possessore de' beni per lo pagamento della bona-  
 tenenza . Dunque ha il diritto fondato di esigere '  
*servata forma catasti .*

E se al Barone competesse azione contro all' Uni-  
 versità per la immunità , che pretende in virtù  
 de' suddetti istromenti ; E' però quella un' azio-  
 ne, la quale merita discussione , e decisione ;  
 E siccome gl' istromenti , ne' quali egli fonda  
 l'azione sono preceduti alla descrizione fatta in  
 Catasto , co' non dee frattanto impedirsi l'esecu-  
 zione de' due Catasti uniformi , posteriormente  
 susseguiti .

Molto più, perchè colle istruzioni generali de' Ca-  
 tasta , tutte le immunità precedenti furono ab-  
 rogate . Stante l'abrogazione , l'Università ha il  
 diritto di esigere , *servata forma Catasti .* E se il

Barone avesse creduto, non dovere la sua immunità soffrire abrogazione, dovea contraddire in tempo della confezione de' Catasti. Non avendo allora contraddetto, li suoi beni debbono subire il peso descritto ne' due Catasti: E contraddicendo ora, la contraddizione susseguente non impedisce l'esecuzione de' due Catasti precedenti.

*Istr. de' Catasti par. 2. §. 13.*

Ciò posto, l'esame dell' articolo se abbia, o no luogo la pretesa immunità, siccome in quello attore è il Barone, rea convenuta è l' Università, la quale ha per se la descrizione in Catasto, non impedisce frattanto, che il Barone debba pagare, servata la forma del Catasto.

Nondimeno l' articolo è anche abbastanza chiaro in favore dell' Università, e contro il Barone, tanto per li beni descritti nell' istrumento del 1624.; quanto per li beni descritti nell' istrumento del 1626. siccome ora diremo in particolare su l' una, e l' altra specie di beni.

Per li beni descritti nell' istrumento del 1624., è da sapere, che l' Università ricorse al Vicerè, ed espone, ritrovarsi in attraffo colla Regia Corte in ducati 954., ed avere perciò risoluto vendere la bonatenenza, la quale il Barone dovea annualmente all' Università, e col danaro ritraendo soddisfare il suddetto attraffo, ed ottenne il Regio Assenso del seguente tenore:

re : *Viso memoriali : visa etiam conclusione desuper facta per dictam Universitatem , & omnibus in eis contentis , ac etiam visa fide de summa debita per Universitatem prædictam ex causa regiarum functionum fiscalium , ascendenti ad summam ducatorum noningentum quinquaginta quatuor , præfatus Illustrissimus , & Excellentissimus Dominus Vicerex , & Capitaneus generalis providet , atque mandat , QUOD SOLUTIS PRIUS DUCATIS NONINGENTUM QUINQUAGINTA QUATUOR PER DICTUM CAMILLUM CASTIGLIONE DICTÆ REGIÆ CASCIAE , per dictam Universitatem , ex causa functionum fiscalium in quantitate importante bonatenentia , debita per dictum Camillum , ad rationem ducatorum septem pro centenario , liceat Universitati prædictæ Castri Vestejæ facere exemptum & immunem prædictum Camillum Castiglione a solutionibus per ipsum debitis dictæ Universitati , ex causa bonatenentie prædictæ , servata forma dictæ eius Conclusionis , dummodo dicta quantitas bonatenentie non excedat dictam summam ducatorum noningentum quinquaginta quatuor .* In seguito del quale Regio Assenso, costituiti in pubblico istrumento gli Amministratori dell' Università nel dì 7. di Maggio del 1624. descrissero quali erano li beni posseduti dal Barone Castiglioni, e per lo prezzo di ducati 200., li quali delegarono al medesimo Ba-

rone di pagarli alla Regia Cassa , dichiararono esente , ed immune il Barone dal peso della bonatenenza .

Sostiene l' Università , offer nulla l'immunità concessa col suddetto istrumento del 1624. , perchè l' Assenso fu condizionato, cioè *solutis prius ducatis noningentum quinquaginta quatuor per dictum Camillum Castiglione dictæ Regiæ Casciæ*. Il Barone non pagò duc. 954. , ma solamente ducati 200. . Dunque la condizione, sotto cui s' impartì l' Assenso , non fu adempita .

All' incontro il Barone allega , ch' egli non doveva pagare ducati 954. , ma quella quantità , che sarebbe importata la bonatenenza sua , a ragione di 7. per 100.. E poichè la sua bonatenenza importò solamente ducati 200. ; Perciò pagando li ducati 200., adempì alla condizione .

A questo si risponde , che la lettera dell' Assenso è contraria all' interpretazione del Barone, perchè l' espressione *solutis prius ducatis noningentum quinquaginta quatuor* , porta con se il pagamento di duc. 954. , e non già di ducati 200. Essendosi l' Assenso impartito sotto questa condizione , dovea la condizione letteralmente adempirsi ; E le parole *in quantitate importante bonatenentia* , debbono intendersi tassative delli ducati 954. , li quali doveano pagarsi ,



fi, cioè, che tanto importava la bonatenenza del Barone, e non già dimostrativa della quantità, che farebbe la bonatenenza importata.

Cresce il peso di questa ragione, perchè avendo il Collaterale dovuto interponere l' Assenso per la immunità della bonatenenza, è verosimile, che avesse dovuto prima costargli, quanto la bonatenenza importava. Dunque disse, *solutis prius ducatis 954. in quantitate importante bonatenentia*, non già perchè la bonatenenza dovesse appresso liquidarsi, ma perchè tanto era stata liquidata.

Però, che il Barone non avesse pagato li duc. 954. a tenore della condizione del Regio Assenso, è certo, ma che avesse almen pagato li duc. 200., ch'egli asserisce, d'onde costa? Non ce n'è altro documento, salvo che l'assertiva degli Amministratori dell' Università, fatta nel suddetto istromento, da loro stipolato col proprio Barone. La semplice assertiva degli Amministratori non giova al Barone, perchè l'assertiva degli Amministratori non può nuocere all' Università. Dunque la condizione del pagamento non si è adempita nè al modo, che fu prescritta nel Regio Assenso col pagamento di ducati 954., nè al modo ch'è ora sinistramente interpretata dalla Parte, perchè non costa, essersi effettivamente pagati li ducati 200. ; E perciò fù da principio  
nul-

nullamente concessa l'immunità nel suddetto istromento del 1624..

Cresce la nullità, perocchè la concessione dell'immunità da pubblici pesi, conforme è nel Regno nostro la bonatenenza, ancorchè roborata di Regio Assenso non vale. E non vale, benchè la concessione si fosse fatta con conclusione dell'Università, e col consenso de' Cittadini. Decisivo è il testo nella *L. 19. Cod. de decur. Vacuatis Rescriptis, per quæ munerum civilium nonnullis est vacatio præstita, omnes civilibus necessitatibus aggregentur; ita ut nec consensu Civium vel Curie, præstita cuiquam immunitas valeat, sed omnes ad munerum societatem conveniantur*. E lo stesso si dispone nella *L. quotiescumque 37. Cod. eod. L. si omnes 43. Cod. eod.* E così sentono anche li Dottori, *Cujac. in Parat. ad cit. L. 19. Cod. de decur. Perez. in Cod. Lib. 10. ad L. cit. Brunem. ad L. 6. Cod. si contra jus, Capyc. Latr. decis. 116. n. 46.* La ragione è, perchè questa sorta di pesi *publicam causam concernunt*. E mai si presume, che il Principe col suo Rescritto abbia voluto derogare al pubblico tributo, nè che voglia togliere quel diritto, il quale si è all'Università acquistato, *etiamsi interveniat consensus Curie vel Civium*.

Sicchè, non solamente perchè la condizione del Regio Assenso non fù adempita, ma anche perchè

chè il Regio Affenso caduto sulla concessione dell'immunità , è inefficace , fù per l' uno , e per l' altro motivo, nullamente da principio concessa l' immunità col suddetto istromento del 1624.

Ma quando anche non fosse stata la bonatenenza nullamente concessa da principio , certo è , che fu poi colla *Pram. 18. de adm. Univers.* posteriormente annullata , essendosi colla citata *Prammatica* annullate tutte le vendite , pignorazioni , alienazioni di gabelle , e bonatenenze , ed ordinato , doverfi quelle , *ipso facto* , reintegrare in potere dell' Università , con dovere li compratori rimaner creditori del prezzo , a ragione di 5. per 100..

La Parte oppone , che la *Prammatica* parli dell' alienazione della bonatenenza , e non dell' esenzione della bonatenenza : *Hec enim Pragmatica de alienationibus loquitur , non de exemptionibus* , così scrisse nel secondo capo delle nullità . L' esenzione si convenne *accepto pretio* , ed in nulla perciò differisce dalla vendita , come neanche differiscono dalla vendita le cessioni *accepto pretio* , le permutate *accepto pretio* , ed anche le dazioni *in solutum* , perchè il debito precedente , nella dazione *insolutum* , sta in luogo di prezzo , le quali perciò tutte sono uguagliate alla vendita . Ma Noi , col nostro intendimento ,

non

non siamo arrivati a comprendere la forza di quella distinzione, la quale, quando reggesse provarebbe contro il suo Autore. Se la Prammatica avesse proibito l'esenzione gratuita, potrebbe argomentarsi, che sia esclusa la vendita, la quale è un contratto oneroso, *ultra citroque* obbligatorio: ma quando ha proibito la vendita, e qualunque alienazione, rimane sempre più proibita l'esenzione gratuita, la quale farebbe alienazione, anzi vera donazione.

Oppone inoltre, che la Camera nel decreto non abbia ordinato il pagamento dell'interesse de' duc. 200. La Camera nel decreto appose la clausola *habita ratione ducatorum biscentorum solutorum virtute supradicti instrumenti*. Non ordinò il pagamento dell'interesse, perchè non costava del pagamento del danaro fatto alla Regia Cassa, ma colla clausola, *habita ratione &c.*, indicò, che quando il pagamento costasse, avrebbe dovuto pagarsi anche l'interesse.

Le opposizioni dunque della Parte non militano; E per li beni descritti nell'istromenti del 1624., il decreto della Regia Camera sta bene interposto, atteso, o il contratto fù da principio nullo, o dovea sempre l'Università, in forza della Prammatica, essere reintegrata.

Per li beni poi descritti nell'istromento del 1626. è da sapere, che il fabro della distrazione di que'  
be-

beni, fatta sotto nome dell' Università, fu il medesimo Barone, con disegno di acquistarli per se. E che sia così, è facile dedurlo da due fatti: il primo è, che il Barone pagò di suo denaro la spesa del Regio Assenso impartito sopra l'alienazione de' beni, fatta dall' Università, a beneficio de' creditori, conforme si legge nell' istromento *fol. 74. ad 79.* Dunque il Barone fù, colui, il quale promosse la distrazione de' beni dell' Università, e la facilitò col suo medesimo denaro; il secondo è, che nel medesimo giorno, che si fece dall' Università la dazione *in solutum* a quattro suoi creditori, nel medesimo giorno dalle mani de' creditori furono li territorj acquistati dal Barone. Dunque il Barone promosse, e facilitò la distrazione, per l'intermezze persone de' creditori, ad utile suo.

E' di bene notar queste circostanze, le quali serviranno di lume al rischiaramento di un dubbio, che si propone intorno al patto dell' immunità contenuto nelli suddetti istrumenti.

Ora la dazione fatta dall' Università a creditori fu col patto *franca, e libera da funzioni fiscali*, e col medesimo patto acquistò il Barone da rispettivi creditori.

Sostiene l' Università, essere nullo il patto dell' immunità, tanto per diritto comune, quanto per diritto del Regno.

Prin-

Principalmente a questo patto non ci fu interposto il Regio Assenso . Cadde l' Assenso Regio sopra la dazione *in solutum* de' territorj , ma non già sopra la concessione dell' immunità . Ed importando il patto un alienazione del diritto della bonatendenza , che compete a ciascuna Università , l' alienazione di qualunque diritto dell' Università , senza il Regio Assenso , è nulla per l' uno , e per l' altro diritto .

Si aggiugne , che per diritto commune la concessione dell' immunità della bonatendenza è nulla , ancorchè ci fossero intervenuti il Regio Assenso , la conclusione dell' Università , ed il consenso de' Cittadini , conforme è detto di sopra .

Inoltre per diritto del Regno , coll' Arresto della Regia Camera 630. fu specificamente annullato il patto dell' immunità della bonatendenza ; E questo Arresto , essendo stato approvato dal Vicerè , fu pubblicato a modo di Legge generale con biglietto del Vicerè di 22. Marzo del 1633. conforme nota il *Reg. de Marin. ad cit. arrest. 630.* . Ed uniformemente a questo Arresto si è poi giudicato sempre dal S. C. conforme rapporta *Capyc. Latr. decis. 116.* , e dalla Regia Camera , conforme rapporta il Razionale relatore .

Oppone la Parte , che col citato Arresto della Regia Camera si dichiarò nullo il patto dell' immunità della bonatendenza nella vendita di annue

nue rendite ; E che perciò non debba aver luogo nella vendita de' corpi stabili . L' opposizione non regge, perchè la ragione è la medesima , ed il patto importa la medesima conseguenza . E' la medesima ragione , perchè se l' Università non può far patto di immunità nella vendita di annue rendite , nè anche lo può fare nella vendita de' corpi stabili . Importa la medesima conseguenza , perchè siccome con quel patto l' Università rinuncia alla bonatenenza nella vendita di annue rendite , così rinuncia alla bonatenenza nella vendita de' corpi stabili . Ed il motivo della nullità non nasce dalla diversità delle cose , le quali si contrattano , ma nasce dalla qualità del diritto della bonatenenza , il quale essendo un peso pubblico , non si può rimettere , nè condonare . Il quale motivo milita ugualmente nella vendita di annue entrate, che nella vendita de' corpi stabili .

Oppone inoltre , che quello non fu un semplice patto , ma fu parte del contratto di vendita . In uno degl' istromenti di dazione *in solutum* fatta dall' Università a Girolamo Ciampella *fol. 41. a r. 42.* , si enuncia , che si pattoviva l'immunità della bonatenenza , a motivo della riserba , fatta in beneficio dell' Università , dell' uso di legnare , e pascere sopra li territorj da lei dati *in solutum* , e si soggiugne , *siccome*

*me dell' istessa maniera si erano stimati li beni assegnati a Cornelia Storrente Vedova di Giuseppe Castiglione , e Francesco Castiglione figlio , ed erede del qu. Annibale .* Da ciò argomenta la Parte , che il patto dell' immunità non fù gratuito , ma fù compensato col diritto di legnare , e pascere , riservato in beneficio de' Cittadini dell' Univerfità .

Prima di ogni altro , è da avvertire , che questa enunciativa , da cui si vuol dedurre il compenso del patto dell' immunità , non si fece ne' due precedenti istromenti di alienazione , fatti a beneficio della vedova Cornelia Storrente , e di Francesco Castiglione . Si enunciò solamente nell' ultimo istromento , fatto col terzo creditore Girolamo Ciampella , in cui si disse , che *dell' istessa maniera si erano stimati li beni assegnati a Cornelia Storrente , e Francesco Castiglione .* Ma riscontrati gl' istromenti stipolati con Cornelia Storrente , e con Francesco Castiglione , in essi non si fa alcuna menzione di essersi così li beni stimati . Dunque fù questo un pretesto non vero , ma imaginato : ed imaginato troppo tardi , in tempo , che già li due altri istromenti si erano stipolati , motivo per cui non potendo più questa spiega inserirsi nelli due altri istromenti già stipolati , s' inserì nell' ultimo istromento , il quale restava a stipolarsi con Girolamo Ciampella ;

E quì



E quì si appose inopportuna quella spiega, la quale mancava agli altri due primi istromenti: sicchè è tanto quella spiega sospetta per la sua manifesta affettazione, che non merita di essa averfi conto veruno.

Inoltre è da considerare, che manca l'apprezzo delli sudetti beni, d'onde potesse apparire, essersi valutato il diritto della bonatenenza: anzi questa è una delle insanabili nullità dell'alienazione de' territorj, e della bonatenenza, cioè la mancanza dell'apprezzo. Non vedendosi coll'apprezzo effettivamente valutato il diritto della bonatenenza, la semplice assertiva, fatta dagli Amministratori in pregiudizio dell'Università, e fatta in uno istromento solamente, e non in tutti, non dee essere attesa.

E quì conviene ricordare ciocchè accennamo poc' anzi, cioè che queste alienazioni furono promosse dal medesimo Barone, ed egli fu che maneggiò la pasta a suo modo. Non è dunque inverosimile, che anche gl'istromenti gli avesse fatti celebrare a modo suo, ed avesse fatto in quelli scrivere ciocchè a lui meglio tornava in grado. Di quì fu adunque, che non avendo egli pensato di dar quel torno di compenso nel e due precedenti contrattazioni, fatte cogli altri creditori dell'Università, ci pensò posteriormente, al-

allorchè si fece l' istromento ultimo con Girolamo Ciampella .

**E** perciò di quella enunciativa , ad oggetto di dedurre l'asserito compenso del patto dell'immunità , non dee averse ne alcuna ragione , sì perchè fatta in un solo istromento , e non negli altri , sì perchè manca l' apprezzo de' territorj alienati con tutti gl' istromenti , sì perchè l' autore , e cooperante di tutte le alienazioni in danno dell' Università , fù il medesimo Barone , il quale impiegò il nome de' creditori ad utile suo .

Ed ancorchè l'asserito compenso fosse vero, fù senza dubbio illegale , perchè si sarebbe dato compenso ad un diritto , il quale *de jure* non meritava compenso alcuno . Nessun compenso può pretendere il Barone per lo dritto di legnare , e pascere riservato sulli proprj territorj in beneficio de' Cittadini Vassalli . E' questo un diritto reciproco trà l' Università , e il Barone . Ha il Barone il diritto di legnare , e pascere nè demaniali dell' Università . Ed i Cittadini dell' Università hanno il dritto di legnare , e pascere nè demaniali del Barone . Essendo questo un diritto , che *de jure* compete all' uno , ad all' altro reciprocamente , non si può di quello pretendere alcun compenso nè dall' una , nè dall' altro .

Ed ancorchè fosse quel dritto compensato , o permutato , o venduto , è sempre certo , che anche

a ii-

a titolo di permuta , o di vendita , la distrazione della bonatendenza sia stata annullata dalla *Pram. 18. de adminif. Univ.* ; E perciò, quando pure l'afferto compenso fosse vero , che non è , dee sempre l'Università essere reintegrata per esecuzione della *Prammatica* .

Argomenti dunque la Parte conforme a lei piace . Come patto è nullo , tanto per diritto comune, quanto per diritto del Regno: come vendita è annullata dalla *Prammatica* . E perciò la Camera ha giustamente decretato il pagamento della bonatendenza per li beni del 1626. *juxta Catastrum* .

Ma l'Università crede con ragione , che il tempo del pagamento si debba estendere più in là, che non ha decretato la Camera . Il tempo, prescritto nel decreto per questi beni, è , *a die litis mota* . All'incontro quel patto, oltre di esser riprovato dalla legge civile , fù annullato per legge del Regno col citato Arresto generale fin dal 1633. . Colui , il quale acquista *lege prohibente* , è sempre in mala fede, e fù sempre in mala fede il Barone, il quale, proibente la legge civile, acquistò con quel patto nel 1626. . Ma succeduta la decisione generale per la nullità del patto nel 1633. , non è dubio , che almeno dal 1633. , che il patto fù dichiarato nullo, se gli accrebbe la mala fede , perchè egli in virtù

rù della decisione generale , era tenuto pagare la bonatenenza, non ostante il patto in contrario. Più si è la mala fede aumentata , o almeno si è interrotta , senza dubbio, la buona fede della pretesa immunità , prima colla tassa fatta nel Catasto del 1707. , e poi col successivo Catasto fatto nel 1748. . Dunque egli non ha pretesto, che lo scusi di pagare , anche prima della lite mossa; E perciò pagar dovrebbe per li beni del 1626. non già *a die liis motæ* , ma col decennio *ante Catastum* , a tenore delle Regie Prammatiche:

Ma stante l'intermezzo privilegio di Padre onusto, ottenuto dal Barone nel 1729. , e durato in fino alla morte di D. Clorinda Leognani Ferramosca seguita nel 1777. ; Se non dee pagare col decennio *ante Catastum* , dovrà almeno pagare dal suddetto anno 1777. , nel modo, che si è ordinato dalla Camera per li beni del 1624.. In fatti Noi non rileviamo alcuna differenza più favorevole al Barone per il patto dell' immunità contenuta negl' istromenti del 1626., diversa dall' immunità venduta coll' istromento del 1624. : anzi la differenza è per lui svantaggiosa , giacchè per l' immunità venduta nel 1624. avrebbe il pretesto del Regio Assenso ottenuto , il che non ha affatto per il patto dell' immunità contenuto negl' istromenti del 1626., a cui non ci  
fà

fu Regio Assenso . E perciò l' Università con ragione spera , che questa parte di decreto si debba riformare , ed ordinarsi il pagamento dal giorno dell' estinzione del privilegio di Padre onusto , conforme si è ordinato per li beni del 1624. .

Dunque inetta è l' opposizione del Barone in riguardo alla tassa da farsi per li beni enfiteutici, per il forno , e per le case ; Ed insufficienti sono le nullità in riguardo al pagamento della bonatenenza de' beni descritti nell' istromento del 1624. , e negl' istromenti del 1626. . Per l' immunità, che pretende, egli è l' attore contro l' Università , la quale ha il diritto fondato *in jure* per il pagamento della bonatenenza, atteso di esser quello un tributo reale , il quale non si può nè rimettere, nè alienare , ed ha l' intenzione fondata in fatto, attesa la descrizione, e tassa continuatamente fatte nè due successive Catasti ; E l' azione , che promuove il Barone è manifestamente viziosa, ed infetta, giacchè tanto l' immunità venduta nel 1624. , quanto l' immunità pattovita nel 1626. , o da principio furono nullamente contrattate , o furono posteriormente annullate colla Prammatica ; E perciò Noi ci auguriamo , che la Camera , ributtando le proposte nullità, non solamente confermi il suo decreto , ma che in vi-  
sta

sta della supplica d'inesione dell' Università , spieghi , che la tassa conficienda per li beni enfiteutici , s'intenda col decennio *ante Catastum* , e per il forno , e per le case dal giorno dell'acquisto : e che per li beni del 1626. debba il Barone pagare la bonatenenza dal dì della morte di D. Clorinda Leognani Ferramosca , epoca dell'estinzione del privilegio di Padre onusto , nel medesimo modo , che la Camera ha ordinato per li beni del 1624.

Napoli il dì 6. di Agosto 1792.

*Giorgio-Vincenzio Pigliacelli.*

# A P R O

Dell'Univerfità di Altino

## COMMESSARIO

*L'illustre Prencipe Regio Consegliere  
Signor D. Tommaso Caravita.*



Scrivano de Rofa.



**T**utte le controversie di confini sono di lor natura contenziose in modo, che facilmente le Parti vengono, per quelle, alle armi, ed alla violenza. Questo si vede coll' esperienza accadere frequente a dì nostri ; Ed accadeva anche anticamente così; Perchè scrive Seneca *de brevitate vite cap. 3. Si exigua contentio est de modo finium, ad lapides, & arma discurrunt*. Ma con tutta questa prevenzione, gli eccessi commessi fuori del Giudizio, e le dilazioni fraposte in Giudizio, per questa Causa, dall'Università di Rocca-scilegna, non sono scusabili, nè tollerabili. Non sono gli eccessi scusabili, perchè ha

A 2

ecce-



ecceduto, non mentrecchè la controversia era *sub Judice*, ma dopo che la controversia era stata decisa con due decreti uniformi del S.C.. Non sono le dilazioni tollerabili, perchè con inetti dispute vorrebbe infrangere il giudicato, e per lo spazio ormai di trent'anni mantiene in rivolta l'Università di Altino, conforme il S.C. rileverà nel progresso delle suppliche nostre.

**E**ravi anticamente stata controversia di confini tralle due Università di Roccascalegna, e di Altino: fu dedotta nella Regia Udienza provinciale: e fu poi concordata con istromento del dì 11. di Gennaio del 1537.

**P**er intelligenza di quell'istromento, relativamente alla Causa presente, è da avvertire, che in esso non si distingue, se la controversia allora fosse stata sulla promiscuità, o sulla proprietà del territorio, le quali due confinazioni vengono presentemente discettate nel S. C.: anzi neppure della promiscuità si parla specificatamente in quell'istromento. Si legge rapportata la controversia in queste parole *fuit attitata, & ventilata questio inter Universitatem, & homines ipsius Castri Altini ex una, & Universitatem, & homines Castri Rocce Scalineæ ex altera, de, & super antiquo convicinio, seu dictorum confinium convicinis, quod Universitas Altini semper habuit, & habet super asserto territorio Castri Rocce Scalineæ, quæ ex adverso*  
*con-*

*conabatur infringi , prout in processu super lite in dicta Regia Audientia fabricato : fol. 136. a r. Vol. 1.*

La concordia seguì senza intervento di Periti , senza ispezione oculare , e senza ricognizion di confini ; Ma li Procuratori dell'una , e dell'altra Università , a quest'atto costituiti in pubblico parlamento , asserirono a voce nel sudetto istromento , quali erano stati *ab antiquo* , li confini dell' una , e dell'altra Università : *qui quidem confessi fuerunt , & quilibet ipsorum confessus fuit , ut supra dicto nomine dictarum Universitatum , hinc inde , inter dictas Universitates , & homines ipsarum , fuisse antiquum convicinium , in tantum fuisse costumatum , practicatum , & observatum inter Universitates prædictas , & homines ipsarum , ut per tantum tempus , quod non extet memoria hominum in contrarium , ut supra fuisse , et esse communem opinionem , ut dicti Procuratores dixerunt coram nobis ... dictum convicinium extendisse , et pervenisse usque ad infra scripta loca videlicet . Confines Castri Rocce intenduntur , usque ubi dicitur lo Morricone del Casale pedimentinam , et usque ubi dicitur lo Vallone di la canale , usque ubi dicitur la piana filippina , usque ad alborem dove ave dato lo trono , et usque ad fontem lacu de Rocco , et usque ubi dicitur allo Vallone del Crognaleto , descendendo ad Rigum usque ad Vallonem de Gilio , et usque ad confines*

*Terrae Casularum . Confines Terrae Castr. Altini ascenduntur usque ad flumen Sangri , ubi dicitur lo Vallone della coccetta , versus ubi dicitur le Serre , et versus fontem Cesà , versus ubi dicitur la Piana delle Vacche ; Propterea dictae Universitates etc.* ed accettano li rispettivi Procuratori questi vicendevoli confessioni fol. 146. a t. 147. Vol. 1.

Da questa così confusa descrizione di confini, fatta a voce, senza ispezione oculare, senza intervento di Periti, assegnandoli per confini non solamente Valli, le quali, col trapassar di molti anni si possono facilmente appianare, ma anche un albero secco, il quale tra poco tempo dovea cadere; Può il S. C. inferire qual vestigio possa esserne rimasto oggi, dopo il passaggio di due secoli, e mezzo.

Pur tuttavolta le due Università dopo quell'istromento vissero in pace, nè ci è notizia di altre lite insorta tra loro, per cagion di confini, se non quella la quale nacque nel 1754, per le irruzioni fatta dalli Roccolani sul territorio di Altino.

L'Università di Roccasalegna adunque fu quella, la quale perturbò con violenze la concordia della confinazione: E l'Università di Altino introdusse la Causa nel S. C. il dì 15 di Febbrajo del suddetto anno 1754., chiedendo la manutenzione: e commessa la Causa al Regio  
Con-

Consegliere illustre Duca D. Francesco Perrelli ottenne la controapplicata, ed inibitoria fol. 1.

Non passò avanti per allora l'introdotta Giudizio, perchè l'Università di Roccascalegna tenne a bada l'Università di Altino con un trattato di amichevole concordia. Ed a quest'effetto congregata in publico parlamento a 25 Aprile del 1754, si fece nel parlamento la seguente proposta: *Si propone alle Signorie vostre, come le differenze insorte tra questa Università di Roccascalegna, e quella di Altino per li confini divisori, tanto PER LA PROMISCUITA', quanto per la PROPRIETA', SOLITA A GODERSI fra l'una, e l'altra Università, quanto per li veri termini, che il DOMINIO della detta Università dividono, per evitare le continove turbolenze, e violenze; si è risoluto vedersi, e deffinirsi amichevolmente coll' intervento di due Agrimenfori forestieri, onde risolvano le Signorie vostre quali si debbano eligere con quelle facultà, da darsi alli medesimi, acciò dette differenze si terminino: E la risoluzione fu consentanea alla proposta, essendosi eletti due Periti, cioè D. Carlo Zurlo Curato del Pesco Costanzo, e D. Nicola Magnacca della Terra di Castiglioni con facultà e potestà di riconoscere, ed individuare li termini, che si dividono fra le dette due Università, tanto nella*

**PROPRIETA' DEL DOMINIO** , quanto nella solita **PROMISCUITA'** , con dover prendere tutto il fondamento dall'istromento di confinazione , e da altre Scritture , come ancora di doverfi informare della verità delle cose da' testimonj vecchi , e forastieri , che dalle Università collitiganti si produrranno fol. 12. 13. in princ. vol. 1. . E simile parlamentaria risoluzione , colla elezione de' medesimi Periti , fu proposta , e conclusa dalle parte dell'Università di Altino nel medesimo di fol. 14. 15. vol. cit.

Sul tenor di questi Parlamenti sono da notar due cose : la prima è , che in essi la prima volta si fa menzione di due controversie relative alla confinazione , cioè della confinazione della promiscuità , e della confinazione della proprietà del territorio , ed amendue , fu risoluto , doverfi distinguere con termini ; divisorj , sicchè quantunque nell'istromento del 1537 non si faccia veruna distinzione tra la proprietà , e la promiscuità del territorio , pure in questi parlamenti del 1754 si distinguono chiaramente : anzi tanto della promiscuità , quanto della proprietà del territorio si parla come di cosa solita , e praticata tralle due Università , dicendosi tanto per la promiscuità , quanto per la proprietà , solita a goderfi fra l' una , e l'altra Università , sicchè vienfi in cognizione , che in fino a quel tempo eranfi  
quel-

quelle confinazioni osservate , tanto in riguardo alla promiscuità , quanto in riguardo alla proprietà del territorio tralle due Università : la seconda è , che non si dice , doverli apponere li termini non apposti , ma doverli semplicemente *riconoscere* , ed *individuare li termini* ; sicche non esclude , che ci fossero termini tuttavia esistenti , conforme poi si verificò , e si ritrovarono esistenti alcuni termini fino al tempo , che nell'esecuzione de' decreti del S.C., si apposerò li termini dal Subalterno della Regia Udienza , siccome appresso si dirà .

Li Periti eletti colli parlamenti dalle due Università , cioè D. Carlo Zurlo , e D. Nicola Magnacca andiedero sulla faccia del luogo : fecero le loro ricognizioni : e formarono anche le pianta della confinazione , distinguendo li confini della promiscuità dalli confini della proprietà ; ma vedendo l'Università di Roccaalegna , non esser la pianta corrispondente al suo desiderio , distolse uno de' due Periti , il quale fu D. Nicola Magnacca , dal firmare la pianta , la quale perciò fu firmata solamente dall'altro Perito D. Carlo Zurlo , ed esiste negli atti del S. C. la pianta firmata da lui solamente *fol. 20.*

Svanito così , per la versuzia de Roccolani , il trattato di accomodo , l'Università di Altino ricorse di nuovo nel S. C. , a cui fece pre-

sente tutto l'occorso , ed esibì anche la pianta suddetta , benchè firmata da un solo Perito ; e sentite le Parti nel dì 16 di Settembre del 1754 , fu dal S.C. interposto decreto di termine sommario *super possessorio*. La compilazion del quale fu commessa alla Regia Udienza provinciale , con facoltà di dare gli ordini opportuni , affinchè le Parti non venissero alle armi , e di fare osservare il solito nella ricolligenza de' frutti *fol. 29.*

Nella Regia Udienza l' Università di Altino solamente compilò il termine : e l' Università di Roccafranca , sebbene intesa nella compilazion di quello , non fece alcuna prova , contenta di essersi protestata contro li testimonj , li quali si doveano esaminare *fol. 97. vol. 1.* Fatto l'esame , siccome da' testimonj s' indicavano , in parole , li confini , tanto della promiscuità , quanto della proprietà del controverso territorio , così affinchè questi confini , dalli testimonj indicati in astratto , si potessero vedere in concreto sulla pianta , si procedette *ser. sev.* all' elezione di due Periti , li quali furono Gaetano Melocco della Terra di Pizzoferrato , e Donato Luciani della Terra del Gesso , li quali , requisite le Parti , fecero la ricognizione de' luoghi controversi *fol. 105. , & 107. d. vol. ,* e formarono la pianta *fol. 109. d. vol. ,* la quale è

è uniforme alla pianta del primo Perito **DD** Carlo Zurlo fol. 20. , di cui si è fatta poc' anzi menzione.

Trasmessi gli Atti nel S. C. , si fece la *facultas* fol. 112. : si destinò le giornate per proponersi la Causa sentite le Parti fol. 117. ; E proposta nel S. C. la Causa, a 9 Febbraro del 1759, a relazione del Consaglier Perrelli, fu interposto il seguente decreto : *infra quatuor dies audiantur Partes : & interim Universitas Terræ Altini manuteneatur in possessione territoriorum in actis descriptorum, servata forma plantæ, & depositionum Cajetani Melocco, & Donati Luciani fol. 105. ad 109. , non impedita tamen promiscuitate, servata forma instrumenti de anno 1537. fol. 123. a r. vol. 1.*

Di questo decreto l' Università di Roccascalegna nè domandò la restituzione *in integrum* fol. 125. , ed a 4 Luglio del 1759 fu confermato, coll' altro seguente decreto : *non esse deferendum in integrum restitutioni pro parte Universitatis Rocce Scalineæ fol. 127.* E passato il decreto in giudicato, si spedirono gli ordini per la esecuzione a 7 Luglio del 1759.

Furon gli ordini commessi alla Regia Udienza provinciale , e la Regia Udienza ne appoggiò il disimpegno ad un Subalterno , il quale dovendo eseguire l' ordinata manutenzione tra li confini designati nella pianta di

A 6

Gae-



Gaetano Melocco , e Donato Luciani , stimò opportuno , e necessario, fare apponere li termini ne' luoghi da' loro designati : e non potendovi esser Periti più abili , e più intesi , che non eran que' medesimi, li quali eran stati gli Autori della pianta, stimò far apponere li termini coll' intervento, ed assistenza delli medesimi Periti Melocco , e Luciani *fol. 16. 17. Atti della Regia Udienza* . Ed è da notare , al proposito di ciocchè sopra si è avvertito sul tenore de' parlamenti , che li termini divisorj della proprietà del territorio si ritrovaron tutti esistenti , e quelli si fecero rimaner fermi , e solamente si apposerò quattro termini mancanti nel confine della promiscuità , conforme si legge nella relazione della Regia Udienza *fol. 209. a. t. vol. 1.*

L' Università di Roccafranca , la quale volea pescar nel torbido , sentì male la ristaurazion de' termini ; E la ragione era patente , perchè la manutenzione ordinata dal S. C. , senza apponerli li termini della confinazione , farebbe rimasta scritta in carta , ed ella avrebbe potuto , a suo modo , nell' oscurità della confinazione , usare il fatto e la violenza sul controverso territorio . Perciò ricorse nell' Udienza , ed accusò il Subalterno di aver ecceduto nell' esecuzione del decreto del S. C. , a motivo che il S. C. avea ordi-

nato

naro manutenzione, e non già apposizione di termini. L'Udienza, o perchè non penetrò nel merito di questa eccezione, o perchè volle essere superstiziosamente religiosa sulla lettera del decreto del S. C., ordinò, che li termini apposti si togliessero *fol. 209. in fin. vol. 1.* Ma il decreto dell'Udienza non ebbe effetto, perchè l'Università di Altino ricorse nel S. C., espone qualche il Subalterno avea fatto, la necessità di doverfi così fare, per mettersi fruttuosamente in esecuzione il decreto del S. C., e con decreto del Signor Consigliere Commessario de' 4 Agosto del 1759 fu ordinato: *quod citra præjudicium petitorii, veris quod fines apposti, sint servata forma decreti S. R. C., & pro executione ipsius, tali casu firmi remaneant, et nihil innovetur contra formam ipsorum, non obstante decreto Regiæ Audientiæ, donec aliter per S. C. fuerit provisum; et respectu controventionis capiatur informatio fol. 13. vol. 1.* E la Regia Udienza osservò la suddette Provisioni, ed in questo modo rimasero fermi li termini apposti dal Subalterno *fol. 210.*

Ciò non ostante questa è una di quelle dispute, la quale decisa fin dal dì 4 di Agosto del 1759 col suddetto decreto, ed anche con altro successivo decreto de' 19 Dicembre del medesimo anno *fol. 135.*, si porta tuttavia avanti,

A 7

e si

e si mette anche oggi in esame dall'Università di Roccaſcalegna, ſotto gli occhi del S.C. .  
Seguentemente in offervanza delle manutenzione ordinata dal S. C. a favore dell'Università di Alino , promoffe l'Università di Roccaſcalegna nella Regia Udienza un'altra quiffione, ſull'intelligenza della promiſcuità . Effendofi dal S. C. ſoggiunto nel decreto *non impedita promiſcuitate ſervata forma inſtrumenti de anno 1537*, impreſe a ſoſtenere l'Università di Roccaſcalegna, doverſi la promiſcuità tra le due Università intendere, per comunione di proprietà in modo , che doveſſe eſſer lecito indiſtintamente ſeminare , e raccogliere li frutti alli Cittadini dell'una , e dell'altra Università nel territorio promiſcuo . La Regia Udienza decretò, che per la ſpiega del dubio, le Parti adiffero il S.C., *et interim, ne Partes veniant ad arma, fructus glandium aliique proveniendi ex territorii in actis deductis, vendantur nomine S.C. per Curiam localem, auditis Partibus, nec non pretium perveniendum deponatur penes publicum Mercatorem, ad diſpoſitionem S.R. C. fol. 141. a t. vol. 1.*

Era queſto un dubio non legale, perchè la promiſcuità del territorio tra due Università s'intende riſtretta in quanto all'uſo civico: molto più quando tralle due Università era diviſo il diritto della proprietà del territorio medefimo ,

fimo , e la divisione del diritto di proprietà , escluse l' asserita comunione ; Era anche ripugnante all' osservanza , perchè l' Università di Altino era in possesso di vendere , ed affittare li frutti del suo territorio *ut fol. 148. ad 155.* . Ricorse dunque Altino nel S. C. per la spiega del dubbio , e con decreto del Signor Conseglie Commessario , scritto di suo carattere , nel dì 30 di Ottobre del 1759 fu ordinato : *quod cum effectu Universitas Terræ Altini manuteneatur in possessione territoriorum in actis deductorum, servata forma decreti S. C. . et liceat Universitari Terræ prædictæ exigere terragia pro territoriis situatis juxta fines per Regiam Audientiam appositos , et Cives Rocce Scaline non audeant incidere arbores fructiferas, juxta fines Universitatis Altini, sub pœnâ ducatorum centum , et carcerationis controve-nientium , et respectu glandium Regia Audientia provincialis relationem faciat , firmo remanente deposito per eandem ordinato : non impedita interim promiscuitate deducta per Universitatem Terræ Rocce Scaline aquandi , pascendi , per-noctandi , et incidendi arbores non fructiferas , et demortuas, donec aliter fol. 133 .* E così fu ordinato , ed eseguito dalla Regia Udienza provinciale con suo decreto del dì 30 di Giugno del 1760 *fol. 212. Act. cit.*

A 8

Non

Non è da omettere però , che le disposizioni date sù questo dubbio dal S. C. , ed esegui e dalla Regia Udienza , si tentarono di alterare con altro posterior decreto de' 4 Luglio 1760, interposto dal Signor Consiglier Commessario , ma non mai eseguito . Ricorse l' Università di Roccascalegna nel S. C. , e dedusse , che li suoi Cittadini, li quali avean seminato nel territorio promiscuo delle pertinenze di Altino , non eran tenuti pagare il terraggio : e che quando ciò fosse discettabile , era pronta a dar cauzione *fol. 161* . Il decreto non corrispose alla petizione di Roccascalegna , ma piombò a guisa di tempesta, non domandata, non aspettata, nè prevista in danno di Altino . Il suo tenore fu questo *moneantur partes ad audiendam provisionem faciendam per S. C. . Et interim victualia recollecta a Civibus , et Universitate Altini in territoriis promiscuis sequestrentur : et committatur Regiæ Audientiæ provinciali, quæ nomine S. C. procedat ad venditionem dictorum victualium , et pretium perveniendum ex venditione prædicta depositetur penes acta ad dispositionem S. C. .* Qual potesse essere stata la ragione di questo decreto , con cui invece d' interloquire sul terraggio , che non volea pagare Roccascalegna , si ordina il sequestro delle vettovaglie seminate da Altino, noi non l' abbiamo potuto indagare . Certo è però ,  
che

che quello rimase sospeso con supplica di *referat*, prodotta dall'Università di Altino *fol. 164.* E questa è la seconda disputa, la quale, tranne l'accennato decreto, il quale uscì oltre altri termini della controversia, decisa precedentemente fin dal dì 30 di Ottobre del 1759, ed eseguita la decisione dalla Regia Udienza fin dal 1760; si porta tuttavia avanti, e si mette anche oggi in esame dall'Università di Roccasalegna, sotto gli occhi del S. C.

E rimirando l'Università di Roccasalegna con dispetto que' termini della confinazione, li quali ella avrebbe voluto, che non ci fossero, e chiede anch'oggi, che non debbano esserci, per iscorrere il territorio a suo modo; Nell'anno 1761 risolse di svellerli; E fatta violenta irruzione sul territorio di Altino, con armata mano de' suoi Cittadini, svelse violentemente gli apposti termini di confinazione. Ma la Regia Udienza ne ordinò l'informazione criminale, la quale fu anche ordinata dal S. C. con decreto de' 20 Luglio 1761. *fol. 170.*, e confermato, malgrado le opposizioni di Roccasalegna con altro decreto de' 24 Luglio del medesimo anno *fol. 173.*: sicchè tanto colla sua ordinaria giurisdizione, ed in esecuzione degli accennati decreti del S. C., quanto in virtù di real dispaccio *fol. 186. vol. 1.*, la Regia Udienza  
pro-

procedette nella Causa criminale , citò li Rei *ad informandum* ; Ed avendo fatto riapponere li termini ne' luoghi , donde si erano avulsi , ammise li Rei citati a transazione col Regio Fisco *ut fol. 213. loc. sign.*

Dal 1761 in fino al 1770 li Roccolani non fecero altra mossa : sicchè il pronto riparo dato dalla Regia Udienza alle loro irruenze , ed il salasso che fece il Regio Fisco colla transazione alli forsennati Roccolani servì di medicina per un decennio all' infermità del loro furore . A capo di dieci anni si risvegliò in loro il medesimo cattivo umore ; e poiche esistevano tuttavia que' benedetti termini , perciò bisognava incominciar da quelli la violenza, e toglier quell'impaccio. Uniti dunque molti Roccolani svelsero di nuovo li termini apposti . Altino di nuovo ricorse nella Regia Udienza , e querelò di nuovo criminalmente . La Regia Udienza , procedendo più benignamente in quell'anno , sentite le Parti , stimò solamente di ordinare la riapposizione de' termini , secondo la pianta de' Periti Melocchi , e Luciani *fol. 214. circ. fin. vol. 1. .* Ma appunto, perchè l'Udienza usò benignità a Gente baldanzosa , che non la meritava , avverso il decreto per parte di Roccascalegna se ne produssero le nullità . Fu confermato il decreto in grado di nullità *fol. cit. .* E per parte di Roccascalegna affin di differirne l' esecuzione  
fi

si domandò l'acceso del Commessario sulla faccia del luogo *fol. 214. a t.* . E frattanto ricorse nel S. C., ed ottenuta l'insufflazione dello spirito all'istanza già perenta *fol. 201.* , fece spedirsi le provisioni inibitoriali alla Regia Regia Udienza, postillate dal Commessario per ordine di semplice relazione *fol. 206. a t.* . E ciò con mira d'impedir quell'acceso per la riapposizione de' termini, ch'ella avea domandato, e che la Regia Udienza avea ordinato.

Ma ricorse anche Altino nel S. C., ed avendo ottenuto Provisioni, che la Regia Udienza desse gli ordini per l'esecuzione delli decreti del S. C. passati in giudicato *fol. 222.* , fece la Regia Udienza coll'acceso ed intervento dell'Avvocato fiscale, anche in esecuzione delle provisioni del S.C., eseguire l'ordinata riapposizione di termini, secondo la pianta de' Periti Melocchi, e Luciani, per mezzo di due Periti, eletti di comune consenso, dalle due Università, li quali furono Giacomantonio Barra, ed Aniello de Angelis *fol. 334. 351. Atti della Regia Udienza.*

Vedendo allora Roccaalegna, che, per via di violenze, non l'era riuscito di far estirpare li termini della confinazione; Pensò meglio nell'anno 1773, di portare il gravame nel S. C. di que' decreti del Consiglier Commessario del



del 1759, colli quali si era ordinata, e confermata l'apposizione de' termini: e ventilei anni doppo che li decreti si eran proferiti, ed eseguiti, ne produsse la supplica di *referat* in S. C. fol. 229. 230.

Inoltre pendeva tuttavia il gravame prodotto dall'Università di Altino avverso il decreto del Consiglier Commessario, in data de' 4 Luglio 1760, sul dubio dell'intelligenza della promiscuità fol. 164.

E finalmente si era per parte di Altino, stanca di più contendere con Gente così rissosa, com'erano li Roccolani, domandato lo scioglimento della promiscuità con libello, fol. 164 sù cui si era riserbata la provendenza.

Proposta dunque la Causa nel S. C., a relazione del Consiglier Carpentiero, il dì 15 di Marzo del 1773. fu interposto il seguente decreto: *Visis decretis fol. 123. a t., & 127.* ( che sono li due decreti di manutenzione a favore di Altino, passati in giudicato ) *supplicationibus fol. 136. 164. cæterisque actis; per S. C. provisum est, quod præcitata decreta S. R. C. cum effectu exequantur juxta sui seriem, ac proinde Universitas Terræ Altini manuteneatur in possessione territoriorum existentium in contradis nuncupatis Costapagano, Valle del lago, & Colle janiero, ac enunciatis in XII. Articulo fol. 37. a t. lit. A., non impedita tamen*  
*pro*

*pro nunc, & donec aliter, in eis, promiscuitate pascendi, aquandi, ligna mortua incidendi, ac pernoctandi tantum, in beneficium Civium Terræ Rocce Scalineæ, juxta instrumentum dicti anni 1537.*

*Et terminus ordinarie datus in dicto decreto S.R.C. fol. 123. a t.; currat etiam super resolutione promiscuitatis petita per Universitatem Altini in comparitione fol. 194. postquam fuerit ab ea exhibitum publicum Parlamentum super dicta resolutione.*

*Nec non citra præjudicium ambarum Partium in judicio petitorii, committatur Regiæ Audientiæ provinciali, quæ, auditis partibus, adhibitisque, vel expertis Cajetano Melocchi, & Donato Luciani, si adhuc vivant, vel aliis, prævia lixa suspectorum eligendis, recognoscere faciat terminos per Subalternum Regiæ Audientiæ appositos ut ex actis, qui si reperiantur uniformes depositionibus ac plantæ eorundem de Melocchi, & Luciani fol. 105. & 109. firmi remaneant, & si sint avulsi reponantur.*

*Similiter recognoscere faciat ab iisdem expertis capacitatem, & qualitatem dicti Territorii promiscui utrique Universitati, quibus exequutis, fiat ab eisdem expertis de omnibus distincta relatio, & planta dicti territorii promiscui, & si in eo adsint prædia aliorum particularium. Et acta per dictam Regiam Audientiam consi-*  
*cièn-*

*cienda transmittantur ad S.R.C., ad finem providendi.*

*Et interim pretium glandium , & terragia recolligenda a caeteris praediis enunciati territorii promiscui deponantur penes tertium ad dispositionem S. C. , donec visis relatione , ac planta desuper ordinata , fuerit aliter provisum : exceptis tamen adicto deposito , fructibus tam territoriorum sistentium in supradictis contradiis Costapagano , Valle del lago , e Colle janiero , quam territoriorum forsan possessorum per alios particulares in dicto territorio promiscuo , non impedita tamen in eis promiscuitate ut supra .*

*Exequutio vero presentis decreti fiat sumptibus utriusque Universitatis fol. 223. 234.*

**Avverso** di questo decreto ne chiesero la restituzione *in integrum* amendue le Università, **E** son quelle, le quali si debbono di presente esaminare .

**Pendente** la discussione de' rispettivi gravami , continovò Roccascalegna , secondo il suo costume , a far de' raggiri , e delle sorprese , tralle quali, tralasciando le altre , basta accennarne una , ch'è la più singolare , e maliziosa . Conoscendo , che l'Università di Altino nelle passate violenze , avea ritrovato asilo nella Regia Udienza , la quale tenendo presso di se gli atti del disimpegno della provisioni del S. C. , e della ristaurazione de' termini  
di

di tempo in tempo eseguita , com'è detto , dava prontamente il riparo colla norma degli atti antecedenti , pensò spogliare l'Udienza degli atti , per inabilitarla , in caso di nuova violenza , a procedere ; Ricorse dunque nel S. C. , e sotto pretesto , che gli atti , per lo addietro fatti dall'Udienza , non servivano più all' Udienza medesima , ed all'incontro potevano servire per la decisione della Causa al S.C. , obligò l' Udienza medesima a trasmetter tutti gli atti in S. C. *fol. 266* . Trasmessi che furon tutti gli atti , fece altra irruzione nel 1773 sul territorio di Altino , e svelse di nuovo li termini , con premeditazione , che siccome la Regia Udienza non avea gli atti precedenti , non avrebbe potuto dar provendenza . E così avvenne ; Peroche essendo Altino ricorso nella Regia Udienza , siccome l'Udienza non avea gli atti precedenti , si vide inabilitata a procedere . Allora Altino penetrò il cattivo disegno de' Roccolani , esclamò nel S. C. , svelò il praticato raggiro *fol. 271. 272* ; Ed ottenne gli ordini , affinché la Regia Udienza non facesse eccedere li termini della confinazione servata la forma de' decreti del S.C. *fol. 273.* ; Ed in questo modo furono quest'altra volta ristaurati li termini della confinazione nel suddetto anno 1773.

Sic-

Sicchè abbiain mai detto il vero , che gli eccessi commessi dall' Università di Roccascalegna fuori del Giudizio , e li diversi praticati in questo Giudizio , non sono nè scusabili , nè tollerabili .

Dovendosi frattanto discutere il rimedio delle due restituzioni *in integrum* , fece Roccascalegna un'altra uscita , la quale forma parte dell' esame presente . Con supplica di *referat contenta fol. 255.* , dedusse, che l' ultima riapposizione di termini fatta dalla Regia Udienza nel suddetto anno 1773 , era erronea , e diametralmente opposta alla pianta di Melocchi , e Luciani , e che perciò di quella non dovea tenersi verun conto . Era perciò necessario mandarsi un Tavolario del S.C., affinchè eseguisse esattamente li decreti del S. C. . Fin qui questa supplica non contenebbe, altro se non che una revisione di quello, che si era già fatto; ma poi nella sua conclusione contiene qualche cosa di più essendosi soggiunto , che eseguiti poi che si farebbero li decreti del S. C. , siccome la Causa dovea anche trattarsi in termini di petitorio , così dovesse il medesimo Tavolario esaminar l' affare *ex integro* , intese le Parti , e riferir l' occorrente , *quæ ad justitiam pertinent , & petitorium , ut compilato termino absque alia peritia , et ulterioribus expensis , possit causa decidi .*

In

In S. C., a relazione del Configlier Gentile, si propose non già la Causa principale delle due restituzioni *in integrum*, ma solamente la suddetta supplica; Ed a 15 di Aprile del 1774 si fece il seguente decreto: *citra prejudicium jurium partium, accedat super faciem loci Tabularius S. C. Cajetanus di Tommaso, qui recognitis omnibus scripturis, testium depositionibus, & planta confecta per expertos Melocchi, & Luciani, ac eorum expertorum depositionibus, nec non positione confinium descriptorum ex parte Universitatis Altinae in ejus primo articulo, & depositionibus testium super eodem articulo, recognoscat, in scriptis referat, & conficiat plantam, partibus requisitis, cum ejus dictamine ad instructionem S. R. C., sumptibus petentis prout narratur in supplicatione fol. 255. ad finem providendi super citatis supplicationibus, & interim nihil innovetur contra statum servata forma decretorum S. R. C., & Regia Audientia provinciâlis interim non procedat ad actum aliquem fol.*

Ed in esecuzione di questo decreto fu sollecita l'Università di Roccascalegna nel procurare l'accesso del Tavolario di Tommaso, perchè questo farebbe stato a suo credere, il miglior mezzo da intrigare la decisione della Causa.

In fatti il Tavolario di Tommaso secondò meravigliosamente le mire di Roccascalegna, oltre  
a quel-

a quello che il S. C. aveva ordinato, ed anche oltre a quello, che Roccaascalegna avea domandato, perchè facendo un nuovo impasto di cose tra l'istramento del 1537., le deposizioni, e la pianta del 1754., e tra quello che in tempo dell' accesso del 1775: potettero i Roccolani suggerirli, aggiunto anche quello che potè egli inventarsi di testa sua; Ha formato con indicibile bizzarria un sistema nuovo di confinazione, per la quale ha riformato tutto il territorio in modo, che non si capisce più ne' quali fossero li confini del 1537., ne' quali fossero quelli del 1754., ne' quali debbono essere li confini presenti *ut fol. . .*

Ed oggi Roccaascalegna conta molto sù questo nuovo sistema, supponendo, che per esso debbano diroccarsi li decreti del S. C., interposti in possessorio, e passati in giudicato; mentrechè ella medesima domandò, che li decreti del S. C. si dovessero eseguire, e che la perizia del Tavolario di Tommaso dovesse solamente servire ad istruzione del futuro Giudizio di petitorio.

**I**N questo stato si propone ora la Causa nel S.C., ad oggetto di discutersi quelle due suppliche di restituzione *in integrum*, prodotte da amendue le Università avverso il decreto de' 15. di Marzo del 1773.

Con-

Conviene dunque accennare quali furono li motivi del gravame delle due restituzioni *in integrum* : E nell'esame di quelli, terremo poi ragione della suddetta perizia del Tavolario di Tommaso, per l'uso, che di quella debba farne il S. C.

Li motivi, per li quali si gravò l'Università di Altino furon due : il primo perchè colli precedenti decreti del S. C. del 1759. , passati in giudicato, ed eseguiti per lo spazio di trent'anni, si ordinò la manutenzione in tutto il territorio servata la forma delle deposizioni, e della pianta di Melocchi, e Luciani. All'incontro col suddetto decreto del 1773. , la manutenzione si restringe a tre contrade solamente, cioè *Castepagano*, *Valle del lago*, e *Colle janieno* ; E questa restrizione la quale esclude la manutenzione del restante territorio, è a lei lesiva. Il secondo motivo è, perchè in forza della manutenzione, a lei compete il diritto di terraggiare, e raccogliere li frutti in tutto il restante territorio promiscuo. All'incontro col decreto del S. C. del 1773. , li terraggi e li frutti degli altri territorj, salvo che delle tre descritte contrade, si sottopongono a sequestro ; E questo sequestro il quale impedisce l'esazione, e la ricolligenza de'frutti degli altri territorj, è a lei lesivo.

Li



Li motivi per li quali si gravò l'Università di Roccaascalegna sono tre : il primo , perchè in quel decreto fu confermata l'apposizione , e la ristaurazione de' termini . Questi termini , dic' ella , non fu ordinato di apponerli colli decreti del S. C. del 1759. , nè sono convenienti alla decisione del Giudizio di possessorio , ma debbono riferbarli allorche farà deciso il petitorio. Dunque li termini non ci debbono stare, sì perchè il S. C. non l'ordinò , sì perchè il giudizio di petitorio non è ancor compilato . Il secondo motivo è , perchè quell'apposizione di termini , eseguita dalla Regia Udienza provinciale è manifestamente erronea ; E che essendosi oggi formata una nuova pianta di confinadal Tavolario di Tommaso ; debba esser questa attesa , e non già la pianta di Melocchi , e Luciani . Il terzo motivo è , perchè essendo la promiscuità una perfetta comunione di proprietà , in virtù di essa , compete il diritto ad amendue le Università godenti la promiscuità , di seminare , e raccogliere li frutti indistintamente nel territorio promiscuo ; E siccome per le tre contrade di *Castepagano* , *Valle del lago* , e *Collejaniero* , si è ristretta la promiscuità all'uso di legnare ad alberi secchi , pascere acquare , e pernottare , e per tutto il restante territorio si è ordinato il sequestro ;  
per-

perciò crede essere rimasta lesa con queste due parti del decreto .

La somma di tutte le quistioni , comprendendo li motivi di gravame di amendue le Università , si riduce a tre punti , cioè ; il primo se debbano li termini apposti rimaner fermi , o essendo avulsi debbano riapponersi giusta le deposizioni , e pianta de' due Periti Melocchi , e Luciani , coll' uso che debba farsi della relazione , e pianta del Tavolario di Tommaso : il secondo , se la manutenzione , ordinata a favore di Altino , possa restringersi alle tre denominate contrade di *Castepagano* , *Valle del lago* , e *Collejaniero* , o pure debba essere estesa in tutto il territorio , compreso nelle deposizioni , e pianta di Melocchi , e Luciani : il terzo , se il diritto di promiscuità debba intendersi per l' uso di legnare ad alberi secchi , pascere , acquare , e pernottare , o pure importi una comunione di proprietà , da poter ciascuno coltivare , terraggiare , e raccogliere li frutti indistintamente .

Cap. I. **S**UI primo punto se debbono li termini apposti rimaner fermi servata la forma delle deposizioni , e pianta di Melocchi , e Luciani , due difficoltà promove Roccascalegna : il non essersi questo ordinato colli decreti

creti del S. C. del 1759. : il non esser conveniente l'apposizione de' termini al giudizio di possessorio.

Vero è, che colli decreti del S.C. del 1759 non si ordinò litteralmente l'apposizione de' termini, ma è vero altresì, che la manutenzione ordinata non si poteva eseguire senza l'apposizione de' termini. Era la manutenzione relativa alle deposizioni, ed alla pianta di Melocchi, e Luciani: ma queste deposizioni, e questa pianta sono scritte nel Processo, e non sono affisse sulla faccia de' luoghi controversi. Essendo la manutenzione circonscritta tra certi limiti, designati nelle suddette deposizioni, e pianta, era necessario, che questi limiti rimanessero affissi anche sulla faccia de' luoghi controversi, affinchè costasse, che di là da que' termini Altino non potea oltrepassare, e che di qua da que' termini Roccascalegna non potea venire; E se non si fossero li termini apposti, farebbe stata frustranea la manutenzione, per mancanza di que' limiti, tralli quali la manutenzione medesima veniva circonscritta. Non era perciò necessario, che il S. C. litteralmente spiegasse, che si apponessero li termini servata la forma delle deposizioni, e pianta di Melocchi, e Luciani. Subito che spiegò la manutenzione, relativa a quelle deposizioni e pianta, divenne necessaria l'ap-

l'apposizione de' termini , come un mezzo , senza di cui l' ordinata manutenzione sarebbe stata frustranea . Dunque se il S. C. ordinò la manutenzione , e per eseguir la manutenzione ne' prescritti limiti , era necessaria l'apposizione de' termini , volle benanche l'apposizione de' termini , come un mezzo necessario a conseguire il fine ordinato .

Insufficiente è la difficoltà del possessorio , in cui crede la Parte , che non debba aver luogo l'apposizione de' termini . Questo non è vero per Diritto . Anzi è vero tutto il contrario . Anche ne' Giudizj di confini si distingue il possessorio dal petitorio ; E la legge prescrive , che nel possessorio debba andare il Perito , e fissare li confini , non già nel petitorio : *si quis sui juris , locis prior de finibus detulerit querimoniam , que proprietatis controversie coheret : prius possessionis questio finiatur , & tunc agrimensor ire precipiatur ad loca , ut patefacta veritate hujusmodi litigium terminetur . L. 3. Cod. fin. regundor .* Dunque la legge nella decisione del possessorio vuole , che coll'intervento de' Periti si fissino li confini , e non già che si riserbino alla decisione del petitorio . Anzi finito il possessorio , vuole che si dia sfogo poi al giudizio della proprietà .

Ed in fatti dovendo alcuna delle Parti possedere , per effetto del decreto in possessorio , e possede-

sedere tra certi prescritti confini , debbono questi confini esser distinti con termini , affinchè costi , tra quali termini debba quella Parte , le quale ha ottenuto , possedere .

**E** nella Causa di confini tra l'Università di Caramanico , e l'Università di S. Valentino agitata in questa medesima Ruota , e fatta clamorosa per l'interesse della Real Camera allodiale , e decisa a relazione dell'illustre Marchese D: Carlo Cito , coll'intervento del Fisco allodiale , e di due Ministri aggiunti , in possessorio si approvò , e si confermò con due decreti uniformi l'apposizione de' termini , fatta dal Caporuota della Regia Udienza di Chieti .

**E** veramente , quale ombra di ragionevolezza racchiude in se l'opposizione di Rocca scalegna , la quale non vuole l'esistenza de' termini ? Per ora essendo deciso il possessorio , possederà Altino ne' confini delli termini apposti . Quando farà diversamente deciso il petitorio , allora si trasporteranno altrove li termini apposti . Dunque non ci è ombra di ragione , per cui li termini non debbano esistere : massimamente colla clausola contenuta nell'ultimo decreto del 1773 , di cui si esamina il gravame , *citra præjudicium jurium ambarum partium in iudicio petitorii* , per la quale si è dichiarato , che coll'apposizione de' termini , non si è in-  
teso

teso pregiudicare il petitorio nè per l' una, nè per l'altra Parte .

In opposito è manifesto, giacchè si è sufficientemente estrinsecato, il veleno di questa opposizione . Ella non vuole , che esistano li termini , per mantenere in confusione li confini di manutenzione , e per poter fare scorrerie senza alcun freno sul territorio di Altino . E poichè que' termini eran freno alla loro violenza , perciò nel 1761 svelsero la prima volta li termini : li svelsero per la seconda volta nel 1770 : li svelsero per la terza volta nel 1773 . Dunque non è , che li termini non debbano esistere , sempreche si vogliano eseguiti li decreti del S. C. del 1759 ; Ma appunto , per rendere frustranea l' esecuzione di que' decreti , e tener aperta la via d' invadere il territorio di Altino , combatte Roccascalegna l' esistenza de' termini .

Fece bene perciò il Signor Consigliere Commesario , il quale colli suoi accennati decreti de' 4 Luglio , e de' 19 Dicembre del 1759 , approvò l' apposizione de' termini : ed ha fatto bene il S. C. , il quale coll' ultimo decreto l' ha confermati . E sta ben fatto , non solamente per giustizia , ma anche per evitare quelle irruenze , e quelle violenze , le quali Roccascalegna ha altre volte commesse , e pen-

B

fa

fa tuttavia di commettere sul territorio di Altino.

Come que' termini debbano rimanere , durante il giudizio di possessorio , sembra non doverli disputare . Essendo que' termini , confinazione della manutenzione accordata colli due decreti uniformi del S. C. del 1759, basta leggere secondo quale pianta il S. C. accordò la manutenzione : *Universitas Terræ Altini manuteneatur in possessione territoriorum in actis descriptorum , servata forma plantæ , & depositionum Cajetani Melocchi , & Donati Luciani fol. 105. ad 109. , non impedita tamen promiscuitate &c.* Dunque li termini debbono rimanere servata la forma delle deposizioni , e pianta di Gaetano Melocchi , e di Donato Luciani , e nessuna novità può farsi di tutte quelle , inopportunamente progettate nella relazione , e pianta del Tavolario di Tommaso . Non si possono que' decreti riformare , nè alterare , in fino a tanto che non si decida il giudizio di petitorio . Sono due decreti uniformi : sono passati in giudicato ; Ed il Giudice è in necessità di eseguirli , ma non ha potestà , di riformarli , *instaurari finita rerum judicatarum non patitur auctoritas L. 5. Cod. de re judic.* Ed ancorche il S. C. avesse errato , conforme non errò , nell'interposizione di que'decreti , non è il S. C. in grado di esaminar l'errore . *At*  
*erra-*

*erravit Judex. Nemo negat : interim res judicata pro veritate habetur . Deinde non est querenda veritas : ad rem jam nihil pertinet. Noodt. Tom. 1. de pact. & trans. cap. 5.*

Ma di nessun errore può la Parte redarguire il giudicato del S. C. Fu quello profferito nel possessorio uniformemente a quella situazione di confini , la quale da Altino era stata provata nel termine , e contro alla quale nessuna prova in contrario si era fatta da Roccalcalegna . Dovea dunque il S. C. così giudicare , giudicando *secundum allegata , & probata* ; E se dovesse oggi nuovamente giudicarsi , dovrebbe anche giudicar così .

Dice nondimeno la Parte , che quantunque il S. C. avesse giudicato bene , eseguendo la pianta di Melocchi , e Luciani , perche secondo quella pianta si era da Altino allegato , e provato , pure la pianta medesima fu erronea .

Ma quest' errore di pianta , non dee la Parte dedurlo doppo il giudicato , potea , e dovea dedurlo allorchè si pubblicò l' esame , ed allorchè , prima del giudicato , ella percontò l' esame , e riscontrò la pianta . Dunque o l' errore non ci fu : o se anche errore ci fosse stato , la Parte si acquietò .

Ma si ascolti per poco , sebbene superflua-

mente, qual sia il supposto errore , non già

B 2

per-



perche fossimo in obbligo di discaricarlo , ma per fare adeguato giudizio della relazione del Tavolario di Tommaso , della quale di qui a poco conviene far menzione , giacche egli tenne per errore ciocche error non era , ed errò , credendo di evitar l' errore . Si assume dalla Parte , che designandosi nell' istromento del 1537 il confine di Roccascalegna , si chiama da un lato *usque ad confines Terræ Casularum* . Si tenga però a mente , che li confini , designati nell' istromento del 1537 , furono confini di promiscuità , non essendosi in esso parlato affatto della controversia della proprietà , di cui la prima volta si parla neili due parlamenti del 1754 , la quale verità si è confessata dal medesimo Tavolario di Tommaso . Ciò premesso , la Parte congiugne all' istromento del 1537 , dove si parla del confine della promiscuità , l' articolo 1. , fatto da Altino in riguardo al confine della proprietà . L' articolo è come segue *intende essa articolante , e vuol provare , come li veri confini divisory tra dette due Università sono stati ab immemorabili tanto dalli Cittadini di amendue dette Terre , quando da naturali de' luoghi convicini sempre riputati , e senza veruna contradizione , il Vallone chiamato universalmente delli Solagni , il quale ha origine vicino , o sia da sotto la strada , che da Altino conduce a Roccascalegna ,*

*legna, ed arriva al fiume Sangro, e da detta origine del Vallone, per linea diretta fino al LUOGO DETTO IL RIGO, CHE DIVIDE IL TENIMENTO DI AMENDUE DETTE UNIVERSITA' DA QUELLO DELL' ALTRA CONVICINATERRA DI CASOLI fol. 35.* Argomenta quindi, che siccome nell'istromento del 1537 si chiama da un lato il confine della Terra di Casoli, ed in questo articolo si porta il confine fino al *Rigo, che divide il tenimento di amendue dette Università da quello dell'altra convicina Terra di Casoli*; Perciò per punto di confine di proprietà debba fissarsi quello, dove nel *Rigo*, confinano le tre Università, cioè Roccascalegna, Casoli, ed Altino. All'incontro Melocchi, e Luciani, sebbene avessero portata la linea fino al *Rigo*, pure non la portarono al punto, dove confinano le tre Università. Dunque la loro pianta è erronea.

Erra però la Parte, la quale fa questo argomento sopra dati non veri, ed errò con lei anche il Tavolario di Tommaso. Già, a questo proposito del confine della proprietà nessun lume può ricavarfi dall'istromento del 1537, com'è detto, perchè quivi non si parlò mai del confine della proprietà: nè dee congiungersi coll'articolo di Altino, dove si parla del confine della proprietà, perchè questo fareb-

be lo stesso, che confondere l'un confine coll' altro, quando di lor natura le due linee di promiscuità, e di proprietà debbono camminare per confine, e per luoghi diversi. E nell' istromento del 1537, confinandosi li lati del territorio di Roccascalegna, la quale non si dubita, che da un lato confina con Casoli, tantoche il medesimo Tavolario di Tommaso, dice, aver letto le allegazioni fatte per simile controversia di confini tra Roccascalegna, e Casoli, dovette per necessità chiamarsi da un lato del territorio di Roccascalegna il confine di Casoli *usque ad confines Terræ Casularum*: ma questo è un lato di confine del territorio di Roccascalegna dinotato per la estensione della promiscuità, e non già per il confine della linea di proprietà. Questa è l' intelligenza dell' istromento. Passiamo ora all' intelligenza dell' articolo. Non ha articolato Altino, che il punto del confine della proprietà dovesse fissarsi al *Rigo*, in quel luogo, dove confinano le tre Università, siccome sogna la Parte, ed ha farneticato più volte il Tavolario di Tommaso nella sua relazione. Ma articolò, che quella linea va dall' origine del vallone delli solagni per linea diretta sino al *Rigo*. Quale *Rigo*? Conveniva individuare qual fosse il *Rigo*. Lo individuò, soggiugnendo esser quello *che divide il tenimento di amendue dette Università da quello dell'*

dell'altra convicina Terra di Casoli. Ed il *Rigo* effettivamente esiste, e quel *Rigo*, lungo il suo corso, effettivamente divide il territorio di Casoli dalle due Università. Bastava dunque, secondo l'intelligenza dell'articolo, che la linea si portasse al *Rigo* per *linea diretta*, e che si portasse a quel *Rigo*, il quale divide il territorio di Casoli dalle due Università; ma non ci è necessità che si porti a quel punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università, perchè questo punto non si è mai articolato. Perciò tutto l'equivoco del supposto errore consiste, che la Parte col suo Tavolario di Tomaso vuol portare questa linea di proprietà al punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università, e Noi diciamo, che basti portarsi al *Rigo*, venendo per linea diretta dall'origine del vallone delli folagni, e portarsi al *Rigo*, non già al punto dove confinano le tre Università, ma a quel *Rigo*, il quale divide il tenimento di Casoli, da quello delle due Università. Estrinfecato l'equivoco, ora riflettendo il S. C. sul tenore dell'articolo, vedrà, se nell'intelligenza dell'articolo, abbiamo errato Melocchi, e Luciani, o pure volontariamente erri la Parte, ed abbia voluto errare il Tavolario di Tomaso.

Si conferma quell'intelligenza dagli Attestati, esibiti per parte di Altino, prima degli arti-

B 4

coli

coli suddetti, nelli quali indicandosi il medesimo confine, si dice così, *a corrispondenza di detto vallone si è tenuto anche il confine dalla parte verso il Rio fol. 12. & 13.* E non si aggiugne la spiega, che *il Rio* divide il tenimento di Casoli dal tenimento delle due Università. Da ciò si deduce, che non fu mai idea di Altino individuare il punto, dove confinano le tre Università, nominando *il Rio*, ma fu d'individuare qual fosse *il Rio*, distinguendolo nell'articolo colla spiega, di esser quello, il quale divide il tenimento di Casoli dalle due Università.

A ciò si aggiugne, che l'intelligenza, data da Noi all'articolo suddetto, confermata dal tenore degli attestati esibiti precedentemente, combina con tutto il dippiù della confinazione articolata colli seguenti articoli: doveche l'intelligenza della Parte, e del Tavolario di Tomaso contradice a tutti gli articoli seguenti.

E tanto la nostra intelligenza combina, che secondo l'intelligenza nostra le tre contrade *Castepagano, Valle del lago, e Colle jeniero*, specificata nell'articolo XII. dell'Università di Altino, sopra delle quali nominatamente cadde la manotenzione col decreto del S. C. del 1773, rimangono effettivamente dentro la linea della proprietà di  
Alti-

Altino, portando questa linea conforme si enuncia nel primo articolo, cioè dall' origine del vallone delli solagni, per linea diretta, fino *al Rigo*; E tanto l'intelligenza loro contradice, che per l'opposito, portando la linea fino al punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università, non solamente la linea non camina dall' origine del vallone delli solagni, per linea diretta, conforme si dice nell' articolo, ma rimangono escluse tutte e tre le suddette contrade dal territorio di proprietà di Altino, e sono trasportate altrove nel territorio di proprietà di Roccaalegna. Il quale assurdo avendolo previsto il Tavolario di Tommasi, finse ignoranza, dove non ci dovea essere, dicendo; ch'egli non avea potuto appurare dove erano le tre *contrade di Castepagano, Valle del lago, e Colle janiero*, Infelice sotterfugio, per nascondere la verità, e garantire li proprj sotismi.

E questo è il grande errore avvertito dalla Parte, col suo Tavolario di Tommaso nelle deposizioni, e pianta di Melocchi, e Luciani, il quale, dicevano essi, rilevarsi notoriamente dal tenore del medesimo articolo di Altino. Tutto il dippiù, ch'essi, non dal tenore dell' articolo, ma dalle loro cerebrine osservazioni fan derivare, non merita risposta, perchè scambiati una volta non diciamo più

confini, conforme ha fatto il Tavolario di Tommaso, ma un confine solo, tutti gli altri confini, seguola degli antecedenti non veri, per necessità debbano essere erronei.

E che erronei debbano essere li confini assegnati dal Tavolario di Tommaso, è facile comprenderlo dal metodo, con cui egli ha formato la sua pianta e la sua relazione.

Il metodo con cui ha formata la pianta, e la relazione fu questo. Non piacque al Tavolario di Tommaso la pianta di Melocchi, e Luciani: non fu soddisfatto delle pruove compilate per parte di Altino: non fu contenta delli decreti passati in giudicato del S. R. C.: non curò la petizione della Parte, sù cui era caduta la commessa: dimenticò il tenore del medesimo decreto di commessa; E parve a lui, che tutta la somma di questa controversia dovesse riportarsi all' esecuzione dell' istromento del 1537. Dunque invasato di questo genio, spiccò un solto miracoloso, col quale, magicamente valicando in un sol momento il tragitto di ducento quarant' anni, e passando per sopra tanti viventi tra questo tempo defonti, e tante cose tra questo tempo cambiate, e tante novità tra questo tempo accadute, si ritrovò in un subito dal 1776, in cui ebbe la miracolosa visione, all'anno 1537, in cui fu celebrato l'istromento. Or mirando da colà  
uni-

unitamente cogli estinti le cose di qua' controverse tra viventi, confessò le tenebre, nelle quali egli si ritrovava, l'oscurità, nelle quali egli era, le mutazioni cagionate dalla rivoluzione di due secoli, e mezzo *ut fol. 24. a r.*: ma non si scoragì. Leggendo il suo istromento, si avvidde, che in esso non si distinguera il confine della promiscuità dal confin della proprietà, le quali due diverse confinazioni sono la prima volta distinte, com'è detto, nelli due parlamenti del 1754. E quantunque fosse stata questa una cognizione necessaria, per adattarsi all'attual controversia: pur tuttavia, non ne fece caso. Lesse inoltre, che la confinazione in quell'istromento del 1537, non fu nè verificata coll'ispezione oculare, nè fissata con termini lapidei, ma fu solamente asserita dalli Procuratori delle due rispettive Università, e fu asserita a voce, *confessi fuerunt*, e per quanto la fama dicea, *esse communitatem opinionem*; E quantunque potesse esser questo sufficiente motivo da sospettare, che colla semplice asseriva, avesse potuto incorrervi, se non sbaglio, almeno poca precisione da venir in chiaro della verità: pur tuttavia non se ne diede per inteso. Lesse finalmente, che le confinazioni, asserite nell'istromento del 1537, indicavano Valli, le quali eran potuto appianarsi, Alberi secchi, li quali



eran dovuti cadere, o potuti tagliarsi, tra'l decorso di ducento quarant'anni; E quantunque formasse questa grandissima difficoltà di ritrovare quelli punti di confinazione, li quali non più esistevano: pur tuttavolta non si sgomentò. E da valoroso Eroe, superando ogni oscurità, ogni mutazione, ogni difficoltà, venne a capo della gloriosa intrapresa.

Ma che accade? Accadde, ch'egli non facendo più da Perito, perchè li dati certi della sua perizia, da ogni lato, mancavano, si rivolse a far da Poeta; Ed imaginando le cose, che non erano, e supplendo le cose che mancavano, e trasportando Alberi, Valli, e Monti da un luogo ad altro, con secondo estro, dipinse, conforme a lui piacque, la pianta della imaginaria confinazione.

Secondo questo metodo, tolse ad Altino qualche era suo, diede a Roccascalegna qualche suo non era. Quello ch'era di proprietà di Altino, lo diede in proprietà a Roccascalegna, quello ch'era promiscuo tralle due Università, lo diede libero a Roccascalegna. E quello ch'era libero di Altino, nè controverso, lo pose in controversia, ed in promiscuità. In somma tanto fece quest' Uomo in un momento solo, quanto il supremo Autor delle cose, non avea fatto trallo spazio di ducento quarant'anni.

Ba-

Basta ricordare , che le tre contrade di *Castapagano* , *Collejaniero* , e *Valle del lago* , per le quali specificatamente col decreto del S. C. del 1773 si diede la manutenzione ad Altino , per cui Altino anche si duole , a motivo di esserfele alle tre suddette contrade solamente ristretta la manutenzione ; Di presente a tenore della pianta del Tavolario di Tommaso neanche quelle tre contrade si ritrovano nella sua proprietà , ma sono state trasportate altrove in dominio di Roccalegna .

Ciò posto , nessuna istruzione può prendere da questa pianta il S.C.. Una sola istruzione potrebbe ricavarne , ed è questa , cioè punire in tal rincontro simili soggetti , li quali sconoscendo l' autorità del Magistrato , ed il proprio dovere , abusano del loro officio , per fomentar le liti , mettendo nelle Cause confusione , e disordine , in danno gravissimo de' litiganti .

All' incontro li due Periti Melocchi , e Luciani , non avran fatto una deposizione ben scritta , com' è la relazione del Tavolario di Tommaso : non avranno delineata una pianta dipinta a varj colori , conforme ha fatto il Tavolario di Tommaso ; Ma essi fecero da Periti , e non da Poeti , conforme ha fatto il Tavolario di Tommaso . Inoltre li Periti Melocchi , e Luciani , li quali furono adoperati sul na-

B 7

scere

scere della controversia , ritrovaron le cose nella loro semplicità , e tanto , che molti termini si ritrovarono esistenti , siccome abbiamo Noi di sopra avvertito . Ma il Tavolario di Tommaso fu adoperato in tempo , che li Roccolani avean fatto della scorrerie sul territorio , avean più volte avulsi li termini della confinazione , e dovette ritrovar le cose adulterate dalla malizia de' Roccolani , nè potette aver di guida termini esistenti , e non controversi , perche la pretesione di mano in mano crescendo , aveano li Roccolani posto tutto in disordine , ed in confusione : sicche , tralasciando anche il vizioso metodo della relazione , e pianta del Tavolario di Tommaso , e tralasciando anche il vigore che hanno acquistato le deposizioni , e pianta di Melocchi , e Luciani , autorizzate con due decreti del S. C. passati in giudicato , e corroborati dall' osservanza ormai di trent'anni ; Se oggi potesse discertarsi a quale delle due piante , e delle due perizie debba starsi , dovrebbe anche oggi giudicarsi per la perizia , e per la pianta di Melocchi , e Luciani ; li quali fecero le loro osservazioni in tempo meno corrotto , sopra dati più certi : molto più che allora la Parte potendo , non l'impugnò , nè si dolse .

Fi-

Finalmente la relazione del Tavolario di Tommaso non può servire ad istruzione del Giudizio di possessorio; Perocchè essendosi in questo Giudizio deciso, che Altino sia mantenuta servata la forma delle deposizioni, e della pianta di Melocchi, e Luciani, quelle deposizioni, e quella pianta si debbono eseguire, e non già la relazione, e la pianta del Tavolario di Tommaso. E quando di Tommaso avesse voluto far la sua obbligazione, altro non avrebbe dovuto fare, che riscontrare, se li termini eransi riapposti servata la forma di quelle deposizioni, e di quella pianta: anche perchè questo chiese le Parte colla cennata supplica *fol. 255*. Ma questo, che dovea fare, no 'l fece. Fece qualche non dovea fare, e qualche le Parte non avea mai preteso, e quello che non può servire al Giudizio di possessorio già deciso.

Molto meno può servire al futuro Giudizio di petitorio; Perocchè questo altro Giudizio non ancora si è istrutto: il termine impartito non si è ancor compilato: anzi ne anche ha avuto il suo corso. Se prima non si compili il termine, non si può fare nè perizia, nè relazione sù di un Giudizio, il quale non ancora si è incominciato.

E perciò, tanto per esser la relazione fantastica, e cerebrina, quanto per essere all' uno, ed

ed all'altro Giudizio inopportuna, non dee di quella tenerfi conto veruno.

Dimostrato adunque, che li termini debban rimanere, e nel caso che si fossero avulsi debban riponerfi servata la forma delle deposizioni, e pianta di Melocchi e Luciani; Il decreto del S. C. del 1773 sta bene interposto in questa parte, e non si dee per questo capo deferire alla restituzione *in integrum*, chiesta da Roccafcalegna.

Cap. II. **D**A ciocche, si è detto sul primo punto, rimane dichiarato anche il secondo, per la sussistenza del gravame, prodotto da Altino, in riguardo all'estensione della manutenzione del suo territorio. Colli due decreti uniformi dal 1759 fu ordinata la manutenzione a beneficio di Altino, servata la forma delle deposizioni, e pianta di Melocchi, e Luciani: sicche tutto quel territorio, il quale era compreso e distinto in quelle deposizioni, e pianta, dovea rimanere in possesso di Altino. Essendosi col decreto del 1773 ristretta la manutenzione alle tre contrade *Castepagano*, *Valle del lago*, e *Collejaniero*, il dippiù rimane escluso dalla manutenzione contro la forma de' decreti del 1759: anzi essendosi de' frutti del restante territorio ordinato il sequestro, rimane privata  
Al-

Altino del beneficio della percezione de' frutti nel restante territorio . Il che essendo diametralmente opposto alli decreti passati in giudicato del 1759 , non si potea col suddetto decreto del 1773 ordinare , giacchè non potea il S. C. nel 1773 interporre un decreto opposto al giudicato del 1759 . E il decreto interposto contro la forma del giudicato precedente , è di nessun vigore : anzi è nullo *de jure* in modo , che non vi abbisognarebbe rimedio legale affinche fosse dal Giudice annullato *L. 1. Cod. quand. prov. non est neces.*

Nondimeno fa mestiere , accennar il motivo , per cui il S.C. nel 1773 abbondò in quel sentimento , affinchè meglio si conosca , avere equivocato . Il motivo potette essere , perchè doppo avere Altino articolata l'estensione del territorio promiscuo , ed anche l'estensione del territorio proprio , articolò appresso *nell'art. 12.* , che signatamente que' diritti di proprietà li avea esercitati nelle suddette tre contrade di *Castapagano , Valle del Lago , e Collejaniero* . Suppose dunque il S. C. , che quella enunciativa particolare delle tre contrade specificate , potesse stare in luogo di limitazione per l'altro territorio non specificato .

Però l'argomento non milita , quando si è articolata l'intiera linea di confinazione della proprietà , perchè l'intenzione dell'articolante era di  
inten-

intenderfi compreso nel suo dominio tutto quel tratto di territorio , il quale rimaneva dentro la linea disegnata . Che poi , per maggioranza di ragione , avesse nel recinto di quella linea specificato tre contrade , questo non opera , che le altre contrade non specificate , sebbene comprese nella linea descritta , non debbano rimanere in beneficio dell'articolante .

Molto più , quando il S. C. nel 1759 accordò la manutenzione , tenendo presente la linea della confinazione , e non già il nome delle contrade , ed ordinò la manutenzione servata la forma della pianta , la quale abbracciava tutto il territorio rinchiuso nella linea , e non la manutenzione , distinta per contrade di territorio .

Dunque non solamente il motivo , onde si mosse il S. C. nel 1773 a far quella restrizione non è sufficiente , ma anche è inopportuno , perchè tende a diroccar due decreti precedenti passati in giudicato ; E perciò in questo capo merita il decreto suddetto essere riformato , e deferendosi alla restituzione *in integrum* , chiesta dall' Università di Altino , ordinarsi la manutenzione in tutto il territorio confinato , servata la forma delle deposizioni , e pianta di Melocchi , e Luciani .

Cap.

Cap. III. **S**UI terzo punto , cioè , se la pro-  
miscuità debba intendersi per l'uso  
di legnare ad alberi secchi , pascere , aquare ,  
e pernottare , o pure per la comunione per-  
fetta di tutti li frutti ; Nasce la difficoltà ,  
com'è detto , perchè nelli decreti del S. C.  
del 1759 , si soggiunse , *non impedita promi-  
scuitate , servata forma instrumenti de anno  
1537* . Nell'istromento del 1537 non si spie-  
ga in che consiste la promiscuità . All'in-  
contro dovendosi , per esecuzione degli ac-  
cennati decreti , osservare la promiscuità or-  
dinata , si muove il dubbio in che debba con-  
sistere la promiscuità .

Per la diletta intelligenza , è necessario accennare l'in-  
dole della controversa confinazione . Si è detto , che  
due sorte di confini dovean dividere il territorio  
delle due Università : una relativa alla pro-  
miscuità , l'altra relativa alla proprietà . La  
confinazione della promiscuità consiste in un  
quadrato imperfetto , il quale disegna un tratto  
di territorio , giacente immezzo alle due Terre  
di Roccascalegna , e di Altino . Questo qua-  
drato si divide quasi nella metà per una li-  
nea , la quale l'interseca per mezzo , e questa  
divide la proprietà : sicchè tutto il quadrato  
è soggetto alla promiscuità : e la circonfe-  
renza di tutto il quadrato forma il confine  
del territorio promiscuo : però quella parte  
che



che la linea intersecante di mezzo lascia dalla banda di Roccascalegna , è di proprietà di Roccascalegna quella parte , che la linea intersecante di mezzo, lascia dalla banda di Altino , è di proprietà di Altino ; E siccome sù quella parte di territorio, di proprietà di Roccascalegna, ha il diritto della promiscuità Altino, così su quella parte di territorio , di proprietà di Altino, ha il diritto di promiscuità Roccascalegna.

Premessa questa nozione , ora è facilissimo indagare l'intelligenza del diritto controverso di promiscuità . Se dell' intiero territorio promiscuo , è distinta la proprietà per modo , che una parte di tal proprietà appartiene a Roccascalegna , ed altra parte appartiene ad Altino ; Cotal proprietà così distinta tralle due Università , dimostra essere il dominio anche distinto . Essendo distinto il dominio del territorio, ciascuna delle due Università dee godere distintamente gli effetti di cotale dominio ; E siccome sequela del dominio è , far li frutti del territorio, *quia fructus dicuntur sequela domini*, *atque pertinent ad eum , qui est dominus Card. de Luc. de feud. disc. 131. n. 3. Id. disc. 44. de capt. n. 9.* ; Così il diritto di raccogliere li frutti appartiene a quella Università , a cui si appartiene anche la proprietà del territorio.

Sù

Sù quel territorio poi diviso in proprietà tra promisc, e l'altra Università, l'una gode la l'una utà nel territorio di proprietà dell' una, e l'altra gode la promiscuità nel territorio di proprietà dell'altra Università; Ed attenta la distinzione della proprietà, il diritto di promiscuità, che godono vicendevolmente le due Università è una semplice servitù attiva, cioè Roccaascalegna gode la servitù attiva della promiscuità sul territorio di proprietà di Altino, ed Altino gode la servitù attiva della promiscuità sul territorio di proprietà di Roccaascalegna. E trattandosi di servitù, non si dà servitù, la quale seco porti la perpetua ricolligenza de' frutti, in danno di colui, il quale è padron della robba.

Anzi la servitù esclude assolutamente il dominio, e gli effetti del dominio, in quella persona, la quale ha il diritto della servitù; La ragione è appunto, perchè siccome la robba propria ella non può servire al proprio padrone, così data la servitù in una persona, si esclude in quella, *ipso jure*, il dominio, e gli effetti del dominio.

In questa posizione di fatto, rovesciano tutte le supposizioni della Parte. Ella suppone, che il territorio promiscuo sia commune tralle due Università, e dalla communione del dominio, ne deduce la communione de' frutti; ma si è

ve-

veduto, essere il dominio separato, e dovere in conseguente anche esser separata la ricolligenza de' frutti. Ella suppone, che la promiscuità sia lo stesso che il dominio; ma si è veduto, esser la promiscuità non dominio, ma servitù, la quale non solamente non è parte di dominio, ma esclude il dominio assolutamente nella persona che gode il diritto della servitù. E perciò il dominio dee indispensabilmente operare la ricolligenza de' frutti a prò di quella Università, la quale ha la proprietà, e la servitù della promiscuità tutt'altro potrà operare, fuorchè la ricolligenza de' frutti.

E dietro a questi sodi principj si può anche ravvisare, come male a proposito abbia la Parte fatto uso della dottrina del *Card. de Luc. de regal. disc. 95. n. 9.*, e di *Rovit. super Pram. de Pascuis n. 10.*, che dee essere *n. 20.*, li quali parlano di due Università, le quali abbiano posto in comune il dominio del loro territorio. Data la comunione del dominio, risulta certamente la comunione de' frutti; Ma data la distinzione del dominio, risulta per l'opposito la distinta ricolligenza de' frutti. E Carlo d'Alessio in *consult. Capyc. Lstr. 102. n. 17.*, similmente allegato dalla Parte, parla in termini generali, cioè che la promiscuità s'intende sempre di quel diritto, che li Cittadini han posto in commune tra loro. Ven-

dendosi qui , che le due Università non han posto in comune il dominio del territorio , ma che esse lo tengono tuttavia distinto , e diviso ; Deriva da ciò , che la comunione tutt'altro può riguardare , fuorchè li diritti risultanti dal dominio , come sono quelli appunto della ricolligenza di frutti .

Si aggiugè a questo l'osservanza , ed il solito provato per parte di Altino col detto di tutti li Testimonj sull' *Art. 11. fol. 35. ad 38. & 43. ad 95.* , cioè che li Cittadini delle rispettive Università altro non han goduto , per effetto della promiscuità , se non che il diritto di pascerè , aquare , e pernottare : ficchè essendosi il diritto di promiscuità dichiarato coll'osservanza , dee intendersi per quello che le Parti hanno sempre osservato tra loro .

Dippiù , si è provato sull' *Art. 2.* , che dentro quel ristretto di proprietà appartenente ad Altino , ci possedono beni anche particolari padroni , come sono l'illustre Duca di Casoli , e la Mensa arcipretale di Altino . Ciò posto , si conosce , essere assurdo quella comunione di proprietà , la quale si allega per parte di Roccascalegna , perchè se fosse così , non solamente dovrebbe esser comune a Roccascalegna il territorio con Altino , ma anche colli particolari Possessori .

E

E questo, che in generale si è detto de' frutti, abbraccia in particolare anche il frutto delle ghiande. Sù di questi esitò il Signor Consigliere Commessario col suo decreto de' 30 Ottobre 1759, per cui ordinò relazione alla Regia Udienza, e frattanto il deposito. Non ha esitato però il S.C. col decreto del 1773, ma l ha ristretto alle tre contrade di *Castapagano*, *Valle del lago*, e *Colle janiero*. Quello che il S. C. accordò per le tre contrade fu giusto, perche sotto nome di frutti, vengono anche li frutti degli alberi. E sebbene per effetto della promiscuità competa il diritto di pascere, pure sotto il diritto di pascere non sono compresi li frutti degli alberi. Tanto è questo vero, che sotto il diritto di pascere neppure son compresi li frutti dell'erba, per modo, che, se nel luogo soggetto al diritto di pascere, ci è erba, atta a dar frutto, questo frutto è riservato, ed esente, conforme insegna *Rovit. super Prag. 1. de pascuis n.18*. Sicche quello, che il S.C. accordò per le tre contrade, dee aver luogo per tutto il restante territorio compreso nella linea di proprietà di Altino, anche per il frutto delle ghiande, per le ragioni poc' anzi accennate.

Li frutti adunque del territorio proprio di ciascuna Università, appartengono all'Università, di cui è proprio il territorio, e il diritto di pro-

promiscuità sopra il territorio altrui, tranne la ricoligenza de' frutti, è una servitù ristretta a quegli atti, nelle quali si è esercitata, giacchè trattandosi di servitù è risaputo, che la servitù, esercitata in un caso, non si estende all'altro, se non quando dell'una servitù non si possa fare uso senza dell'altra *Rov. sup. cit. Pragm. 1. de pascuis n. 9. Capibl. de Baron. cap. 81. Tom. 2. Carol. de Alex. ad Consult. Capyc. Latr. 102. n. 28.* : d'onde deriva, che quella Università, la quale si fonda nella promiscuità, dee provare ella il possesso di que' diritti, ne' quali è versata la promiscuità. Nessuna prova ha fatto Roccascalegna di que' diritti, e perciò dovrebbero quelli interpretarsi *quoad minimum est*.

Ma il S.C. l'ha interpretati *quoad maximum est*, abbracciando indistintamente tutti quegli atti, li quali possono venire sotto nome di promiscuità largamente interpretati, cioè il diritto di pascere, aquare, pernottare, legnare a legna morte, altro non eccettuandone se non che, il diritto di raccogliere li frutti, il quale diritto è privativo del dominio. In questa spiega può essere stata lesa l'Università di Altino, nell'ampiezza de' diritti di promiscuità, non provati da Roccascalegna: ma non è stata lesa Roccascalegna, essendosi accordati a lei tutti que' diritti, che sotto  
l'in-

l'intelligenza della promiscuità nella sua maggiore estensione considerati , si potean comprendere.

E perciò non dee deferirsi in riguardo a questo punto alla restituzione *in integrum* domandata da Roccascalegna .

**D**unque l'Università di Altino dee esser mantenuta nel possesso , servata la forma delle deposizioni , e pianta di Melocchi , e Luciani : e dee essere mantenuta non restrittivamente alle tre contrade di *Castapagano* , *Valle del lago* , e *Colle janiero* , ma in tutta l'estensione del territorio compreso nella linea di confinazione di Melocchi , e Luciani ; E li termini apposti debbono rimaner fermi , e se mai sienfi avulsi debbono riponerfi , giusta le deposizioni , e pianta di Melocchi , e Luciani , nessun conto tenendosi della relazione , e pianta del Tavolario di Tommaso , della quale vedrà appresso il S.C. , se possa farsene alcun uso nel Giudizio di petitorio , per cui le Parte l'avea domandata : non impedita frattanto la promiscuità tralle due Università , cioè di pascere , aquare , pernottare , e legnare a legna morte , ed infruttifere ; Per lo di cui effetto li terraggi delle biade seminate nel territorio di proprietà di Altino , raccolte , e consegnate alli Cittadini di Roccascalegna ,

legna, debbano pagarsi a beneficio dell' Università di Altino, e li frutti, o il prezzo delle ghiande, raccolte nel territorio medesimo di proprietà di Altino e depositati, debbano restituirsi all' Università di Altino.

Napoli il dì 10. di Luglio 1790.

*Gjorgio-Vincenzio Pigliacelli.*




# A P R O

Della Univerfità di Altino .

*Commeffario l'illuftre Principe di Sirignano Regio Confegliere Signor  
D. Tommafo Caravita.*



Scrivano de Rosa .



**I**L dettame della Legge è sempre lo stesso; ed il decreto a quello uniforme non è soggetto a variazione. Per l'opposito qualunque espediente immagini l' Uomo, benchè regolato da retti sentimenti d'incontrare il giusto, varia secondo il diverso pensare degli Uomini. Questo, ch'è vero in astratto, si è più che vero manifestato in pratica nella Causa de' confini tra l'Università di Altino, e l'Università di Roccascalegna. Dal che è avvenuto, che queste due Università sono state in lite, per lo spazio ormai di trentotto anni, e per altrettanti anni, o più, litigheranno, con infinito dispendio, ed inquietudine delle due popolazioni, se il S.C. colla sua solita serietà, e ponderazione, non rimetta questa Causa al suo giusto sentiero.

A 2

La

La Causa è tuttavia ne' termini di Giudizio possessorio. Ma questo possessorio fu deciso con due decreti uniformi del S. C. dell'anno 1759. Precedente termine sommario impartito dal S. C., e compilato sul possessorio, colla ricognizione, e pianta de' luoghi controversi, fatta nel termine medesimo, da Gaetano Melocco, e Donato Luciani, il S. C., a relazione del Confeglier Perrelli, a' 9. febbrajo del 1759., interpose questo decreto *infra quatuor dies audiantur partes: et interim Universitas Terræ Altini manuteneatur in possessione territoriorum in actis descriptorum SERVATA FORMA PLANTÆ, ET DEPOSITIONUM CAJETANI MELOCCHI, ET DONATI LUCIANI fol. 105. ad 109., non impedita tamen promiscuitate servata forma instrumenti de anno 1537. fol. 123. vol. 1.* Il qual decreto fu confermato in grado di restituzione *in integrum* chiesta dall'Università di Roccascalegna, con altro decreto de' 4. Luglio del 1759. del seguente tenore: *Non esse deferendum in integrum restitutioni pro parte Universitatis Roccæ Scalineæ fol. 127.* Ed in esecuzione di questi decreti si spedirono gli ordini a' 7. Luglio del 1759., e furon quelli eseguiti dalla Regia Udienza provinciale, anche coll' apposizione de' termini.

Di presente di che si disputa nel S. C. ? Come debba esser mantenuta l'Università di Altino.

no. Ma il dettame della Legge è, che due decreti fanno il giudicato: che dopo il giudicato non è permesso altro esame *L. 5. Cod. de re judic.*: che ancorchè il Giudice abbia errato, l'errore diventa verità *Noodt. Tom. 1. de pact. et transact. Cap. 5.* Se questo dettame di Legge si fosse osservato, li decreti seguenti farebbero stati sempre a quello uniformi. Se questo dettame di Legge non si fosse perduto di veduta, già a quest'ora l'Università di Altino avrebbe avuto il suo intento, e l'Università di Roccascalegna, anche foccombendo, si farebbe acquietata in pace.

Ma gli Uomini, li quali pieni di buona intenzione, han voluto ritrovare altro espediente di giustizia, allontanandosi dalla Legge, han variato secondo il loro diverso pensare; E le due Università disanguate sono, ma non sazie ancora di litigare.

Nel 1773. il dì 15. di Marzo il S.C., a relazione del Confeglier Carpentiero, interpose questo decreto *visis decretis fol. 123. et 127.* ( che sono li soprascritti due decreti uniformi passati in giudicato ) *supplicationibus fol. 136. & 164. cæterisque actis, per S.C. provisum est, quod præcitata decreta S.R.C. cum effectu exequantur juxta sui seriem, AC PROINDE UNIVERSITAS ALTINI MANUTENEATUR IN POSSESSIONE TERRITORIUM*

EXISTENTIUM IN CONTRADIS NUNCUPATIS COSTAPAGANO, VALLE DEL LAGO, ET COLLELANIERO AC ENUNCIATIS in XII. artic. fol. 37. at. lit. A, non impedita tamen pro nunc, & donec aliter, in eis promiscuitate pascendi, aquandi, ligna mortua incidendi, ac pernoctandi tantum in beneficium Civium Terræ Roccæ Scalineæ, juxta instrumentum dicti anni 1537. . . . . Nec non citra præjudicium ambarum Partium in judicio petitorii, committatur Regiæ Audientiæ provinciali, que auditis partibus, adhibitisque vel expertis Cajetano Melocchi, & Donato Luciani si adhuc vivant, vel aliis, prævia lixta suspectorum, eligendis, recognoscere faciat terminos per Subalternam Regiæ Audientiæ appositos ut ex actis, qui si reperiuntur uniformes depositionibus ac plantæ eorundem de Melocchi, & Luciani fol. 105. 109. firmi remaneant, & si sint avulsi reponantur. . . . Et interim pretium glandium, & terragia recolligenda a ceteris prædiis enunciati territorii promiscui deponantur penes tertium ad dispositionem S.R.C., donec, visis relatione, ac planta desuper ordinata, fuerit aliter provisum: exceptis tamen a dicto deposito, fructibus tam territoriorum sistentium in supradictis contradis Costapagano, Valle del Lago, & Collejaniero, quam territorium forsan possessorum per alios particulares in dicto territorio promiscuo, non impedita tamen in eis promiscuitate ut supra fol. 223

Il dettame della Legge fu osservato in questo decreto , ma in apparenza , perchè si dice *cum effectu exequantur decreta S.C. juxta sui seriem* ; Ma in sostanza si deviò da esso , perchè la manutenzione fu ristretta alle tre contrade di *Costapagano , Valle del Lago , e Collejaniero* , descritte nell'art.XII. , e tutto il dippiù del territorio fu sottoposto a sequestro . Ed in questo espediente l'Uomo credette ritrovar la giustizia dove non era .

E che sia così , quantunque il motivo , d'onde si movesse allora il S. C. non sia estrinsecato nel decreto , pure si comprende dal suo contesto , aver potuto esser questo , cioè . Dedusse la Parte , forse a voce , in tempo del decreto , giacchè in iscritto non apparisce dedotto se non dopo il decreto , conforme appresso si dirà , che li luoghi indicati nella pianta , e nelle deposizioni di Melocchi , e Luciani non si potean con acerto discernere , a motivo , che non secondo tutte le regole dell' arte , erano stati esattamente indicati li punti di confinazione ; Ed il S. C. , forse essendo entrato nel dubbio di potersi , o nò ben discernere li luoghi indicati nella pianta di Melocchi , e Luciani , ed all'incontro avendo ritrovato , che nell' articolo XII. fatto per parte dell' Università di Altino , dopo avere l' Università descritta la intiera estensione del territorio di sua proprietà ,

tà, soggiunse, che specialmente era in possesso delle sudette tre contrade cioè *Costapagano*, *Valle del Lago*, e *Collejaniero*; Quindi fu, che stimò specificare la manutenzione per contrade, nell'esecuzione della quale non vi farebbe stato bisogno della direzione della pianta. E per manifestare, ch'era questo un espediente interino in fino a che si fossero accertati li confini indicati nella pianta, ordinò pure la ricognizione, e riappolizione de' termini servata la forma della pianta medesima *citra præjudicium jurium ambarum Partium*. Ed in questo espediente, che credette giusto, suppose l'Uomo potersi scostar dalla Legge, per fare la giustizia. Ma la forza di questo motivo non regge, e non incontrò la giustizia neppure per quel motivo, per cui intese di farla.

La pianta di Melocchi, e Luciani fu presentata nel termine: pubblicato il termine fu nota alla Parte: e la Parte non oppose il difetto della pianta incapace di indicare li veri confini. Dunque non è vero, che la pianta non era capace d'indicare li confini, perchè se incapace fosse stata, la Parte l'avrebbe opposto.

Si gravò la Parte del primo decreto di manutenzione interposto dal S. C. servata la forma di quella pianta, col rimedio della restituzione *in integrum*, ma non dedusse questo difetto della pianta; E se difetto ci fosse stato l'avrebbe la Parte dedotto. Con-

Confermato il decreto , con essersi ributtata la restituzione *in integrum* , si spedirono le provisioni di manotenzone, e furono quelle eseguite dalla Regia Udienza provinciale per mezzo di un Subalterno, il quale fece apponere li termini servata la forma di quella pianta , e si ritrovarono li confini indicati . Dunque li confini si distinguevano bene, perchè furono effettivamente ritrovati , e non si farebbero ritrovati , se non fossero ben distinti .

Anzi il Subalterno fece apponere li termini coll' intervento de' medesimi Periti Melocchi , e Luciani, li quali erano allora viventi *ut fol. 16. 17. Atti della Regia Udienza* , li quali essendo stati gli autori della pianta , nessun'altro, meglio che essi, potea sapere li punti di confinazione designati nella pianta da loro formata . Dunque essendosi li punti ritrovati , e terminati coll' intervento de' medesimi Periti , li quali avean formata la pianta , cessava ogni difficoltà nell' esecuzione della confinazione .

Inoltre è d' avvertire , che in questa esecuzione si ritrovarono quattro degli antichi termini dividenti la proprietà del territorio ne' punti indicati nella pianta , e quelli si fecero rimaner fermi , *ut fol. 209. a t. vol. 1.* sicchè non si fece una confinazione *ex integro* , ma colla scorta della pianta , si supplì la confinazione mancante .

A 5

Ma



Ma ci è dippiù . La Parte si dolse dell'opposizione de' termini fatta dal Subalterno sul motivo , che non avendo il S. C. ordinato espressamente, che si apponeffero li termini , non si doveano quelli apponere : aggiugnse , che non doveano apponerli , perchè non era ancor deciso il petitorio . Queste doglianze furono prima avanzate in Regia Udienza , e meritorno la deferenza di quel Tribunale , il quale ordinò , che li termini apposti dal Subalterno si togliessero *fol. 209. in fin. vol. 1.* Furono poi dedotte nel S. C. , ma nel S. C. incontrarono diversa sorte . Riputò il S. C. superstizioso il primo motivo , ed irragionevole il secondo . Superstizioso il primo , di non essersi dal S. C. espressamente ordinata l' opposizione de' termini , perchè quando avea concessa la manotenzone servata la forma di quella pianta, era necessario , che a tenore della pianta si mettesse anche li termini : in caso diverso , la pianta restava negli Atti , e sulla faccia del luogo eran sempre ignoti li punti dell' ordinata manotenzone . Irragionevole il secondo motivo, perchè quando diversamente si fosse giudicato in petitorio , poteano sempre li termini apposti esser corretti , ed emendati . Perciò con decreto de' 4. Agosto 1759. ordinò *quod citra præjudicium petitorii , veris quod fines apposi-*

*positi, sine servata forma decreti S. R. C., & pro executione ipsius, tali casu, firmi remaneant, & nihil innovetur contra formam ipsorum, non obstante decreto Regiæ Audientiæ, donec aliter per S. C. fuerit provisum.* E siccome li Roccolani avean minacciato delle violenze, si soggiunse *& respectu controventionis capiatur informatio fol. 13. vol. 1.* Ma in questa occasione si dedusse forse, che li punti di confinazione nella pianta non si distinguevano? Nò. Si dedusse forse allora, che li termini apposti non erano stati apposti servata la forma della pianta? Nò. Eppure quella era la propria occasione di svegliar questo dubbio, perchè quella fu la prima esecuzione. Anzi spiacciando alla Parte l'apposizione de' termini, e desiderando, che si togliessero, anche a torto avrebbe facilmente dedotto questo motivo, se mai avesse ritrovata alcuna apparente ragione da dedurlo. Non avendone allora fatta menzione, l'argomento è chiaro, che li punti di confinazione erano sufficientemente distinti, e si erano ritrovati: il che fu comprovato dall'atto di esecuzione già data, e dal non essersene la Parte querelata in tempo, che querelar se ne dovea, e potea.

Si aggiugne, che contenendo le suddette provisioni, spedite dopo l'apposizione de' termini, per

formola salutare, la clausola *veris quod fines apposti sint servata forma decreti S. C.*, almeno in esecuzione di quest'altre provisioni, avrebbe potuto suscitarsi il dubbio, che non erano li termini stati apposti servata la forma di esso, perchè non si distinguevano bene li confini descritti nella pianta. Ma questo dubbio neppure allora si promosse. Continuò la Parte a sostenere il primo assunto, che li termini non doveano stare, perchè la Causa non era decisa in petitorio, aggiunse altra disputa sull'interpretazione delle promiscuità: ma nommai espone, che li termini non si erano apposti a dovere, o per difetto de' Periti, o per difetto della pianta.

Dippiù, stiedero fermi li termini apposti dal suddetto anno 1759. infino al 1761. Nel 1761. li Roccolani usarono la violenza di sveltare li apposti termini, e la Regia Udienza con decreto de' 20. Luglio 1761. fol. 170., confermato con altro decreto de' 24. del medesimo mese fol. 173. ordinò l'informazione criminale, citò li rei *ad informandum*, ammise li rei a transazione col Regio Fisco, e fece riappondere li termini sveltati servata la forma della pianta di Melocchi, e Luciani fol. 213. loc. sign. Questa riapposizione conferma la rettitudine, e certezza della prima apposizione de' termini.

ni. Ed oltre a ciò, non essendosi neppure allora fatta difficoltà in riguardo alla pianta, manifesta meglio, che difficoltà alcuna non vi era.

Si stiede in pace fino al 1770. per lo spazio di dieci anni; Nel 1770. li Roccolani svelsero per la seconda volta li termini, e la Regia Udienza fece di nuovo riapponerli servata la forma della pianta di Melocchi, e Luciani fol. 334. 351. *Atti della Regia Udienza*; E rimessi per la terza volta li termini, per la terza volta fu ritrovata la continuazione della pianta. E la Parte anche in questa terza esecuzione fece alto silenzio della difficoltà della pianta.

Da ciò si deduce, non solamente l'esecuzione data senza la difficoltà di ritrovarsi li punti di continuazione, ma anche l'osservanza successiva de' termini apposti, servata la forma della pianta di Melocchi, e Luciani: esecuzione, ed osservanza, nommai impugnate per difetto della pianta medesima; E sebbene fosse alla Parte questo forte dispiaciuto, onde si avanzò a svellere più volte li termini apposti, pure la vera causa di ciò fu il mal talento, e la scusa addotta fu di non doverci esser termini nel possessorio; Ma nommai la Parte gittò parola, che la pian-

ta

ta non era eseguibile , o che li termini non si erano apposti servata la forma della pianta . Dunque la pianta era eseguibile , perchè più volte si eseguì , e la continuazione fu eseguita a dovere , perchè la Parte nommai se ne dolse . Dopo interposto il suddetto decreto del S. C. nella Causa principale a' 15. Marzo del 1773., pendente il gravame delle restituzioni *in integrum* dell'una, e dell'altra Università rispettive avverso il suddetto decreto, li Roccolani svelsero per la terza volta li termini nel medesimo anno, e la Regia Udienza fece di nuovo apponerli, servata la forma della pianta di Melocchi, e Luciani *fol. 273.* sicchè prima, e dopo il decreto continuò la medesima esecuzione.

La prima volta, che oppose l'Università di Roccafcalegna, essere erronea la restaurazione de' termini, e non poterli eseguire, nè esserli eseguita la pianta, fu nel seguente anno 1774. con supplica di *referat contenta fol. 255.*, allorchè domandò l'acceso del Tavolario de Tommaso, di cui appresso convien parlare. E qui frattanto possiamo concludere, che il motivo, d'onde si mosse il S.C. a pigliar quell'espedito di spiegare la manutenzione restrittiva alle contrade, declinando dalla lettera del giudicato, con cui si ordinava la manutenzione servata la forma della pianta,

non

non fu ragionevole , e credendo il S. C. per questo espediente incontrar la giustizia ; non l'incontrò .

Ma l'esempio di appartarsi allora dal dettame della Legge , a cui il S.C. dovea essere strettamente attaccato , partorì , che appresso si prendessero altre simili direzioni più perniciose per viemiglio involvere la Causa in altri imbarazi . L' Università di Roccaalegna coll' accennata supplica di *referat contenta* , domandò l'accesso del Tavolario sulla faccia del luogo . L'accesso , per vederlo di qualche ombra di ragionevolezza , lo domandò , sotto pretesto di riconoscere , se la ristaurazione de' termini fatta nel 1773. , era o nò uniforme alla pianta di Melocchi , e Luciani : e fin qui la cosa era regolare . Ma poi , soggiunse , che andando il Tavolario , dovesse riconoscere *ex integro* la confinazione per norma del futuro giudizio di petitorio *fol. 255.* Ed il S. C. con decreto de' 15. Aprile 1774. , quantunque colla clausola di *citra præjudicium jurium Partium* , ordinò l'accesso del Tavolario di Tommaso , *ad instructionem S. C. , sumptibus petentis , prout narratur in supplicatione fol. 255.* , conforme dal decreto *fol.*

Andiede il Tavolario , e la sua principale incombenza , la quale era analoga al Giudizio di possessorio , dovea esser quella di vedere , se la ristaurazione del 1773. era , o nò stata fatta  
secon-

secondo la pianta di Melocchi, e Luciani. Ma il Tavolario, il quale andava di concerto colla Parte, incominciò a censurare la pianta di Melocchi, e Luciani, ed invece di vedere se la rittauazione era seguita servata la forma della pianta, si eresse in Giudice se la pianta era, o nò veridica nella confinazione. Ma questo non lo dovea veder lui: nè potea vederlo nemmeno il S. C. O la pianta era veridica, o nò, era diventata veridica per forza del giudicato.

Nè il Tavolario avea tali notizie nel 1774. da poter mandare a terra la pianta di Melocchi, e Luciani del 1759. Anzi piu sincere erano le nozioni di Melocchi, e Luciani, allorchè la controversia era sul nascere, ed allorchè era tuttavia esistenti quattro termini dell' antica confinazione, che non erano quelle del Tavolario di Tommasi nel 1774., allorchè la controversia era avanzata, gli antichi termini non esistevano, perchè maliziosamente svelti dalli Roccolani.

Ad ogni modo egli nella pianta distinse tre cose. Descrisse la linea di confinazione secondo la pianta di Melocchi, e Luciani, servata la forma della quale si era accordata la manutenzione col giudicato del 1759. Descrisse le tre contrade di *Costapagano*, *Valle del Lago*, e *Collejaniero*, nelle quali si era accordata la  
ma-

manotenzione col suddetto decreto del 1773. ,  
E passò poi a riformare di suo capriccio l'in-  
tiero territorio, assegnando egli un'altra con-  
finazione fatta a caso, di cui appresso si par-  
lerà.

Anche attenta questa relazione, la quale fu  
inopportunamente ordinata, e fatta, il detta-  
me della Legge era sempre lo stesso, cioè li  
due decreti passati in giudicato, erano per la  
linea di confinazione di Melocchi, e Luciani;  
Nella relazione si descrisse la linea di Meloc-  
chi, e Luciani. Dunque dovea confermarsi la  
manotenzione in beneficio di Altino secondo  
la linea di confinazione fatta da Melocchi, e  
Luciani.

Molto più, perchè venendo coll'accennata rela-  
zione additata, e descritta la linea di Meloc-  
chi, e Luciani, cessava il motivo antecedente  
fondato sulla incertezza della linea mede-  
sima, per cui il S. C. col decreto del 1773.  
si determinò all'espedito di specificare la ma-  
notenzione medesima colla descrizione delle  
contrade; E perciò cessato quello, dovea la  
manotenzione confermarsi, non più sulle tre con-  
trade solamente, col sequestro del restante ter-  
ritorio, ma per tutto il territorio compreso  
nella linea di Melocchi, e Luciani.

Ma il S. C. coll'ultimo decreto interposto, di  
cui ora si esamina il gravame, non accordò la  
ma-



manutenzione nè in tutto il territorio compreso nella pianta di Melocchi e Luciani , nè sopra le tre contrade solamente , ma più la restringe fino ad un punto, che rimane l'Università di Altino spogliata quasi dell' intero territorio .

Ecco il decreto: *non esse deferendum petitione in integrum restitutioni tam , pro parte Universitatis Rocce Scalinee , quam pro parte Universitatis Altini , ac proinde terminus ordinarius impartitus vigore decreti S. R. C. currat ab hodie , auditis etiam utilibus possessoribus dictarum Universitatum . Et interim Universitas Altini , etiam pro executione antecedentium decretorum S. R. C. , manuteneatur in possessione territoriorum ut ex actis , SCILICET A SANGRO FLUMINE AD RIGUM JUXTA VALLEM VULGO DICTUM DELLI SOLAGNI , ET AB HUIUS ORIGINE AD FINES TERRÆ CASULARUM , QUÆ TERRITORIA CIRCUMSCRIBUNTUR N. 33. 34. , ET LIT. Q. I. IN PLANTA CONFECTA A DICT. TABULARIO . Terragia vero , & fructus glandium perveniendi a territoriis controversis & origine dict. Vallis usq. ad Rigum , & circumscriptis in Planta predicta lineis 38. 39. 40. ad 46. & 34. Q. I. sequestro subjiciantur , exceptis tamen territoriis appatronatis : non impedita Civibus utriusque Universitatis promiscuitate pascendi , aquandi , per-*

*notandi , ac ligna mortua incidendi : & hoc ci-  
tra præjudicium Jurium Partium in judicio petito-  
rio .*

Sicchè col giudicato del 1759. la manutenzione fu data *in possessione territoriorum in Actis descrip-  
torum , servata forma plantæ , & depositionum Ca-  
jetani Melocchi , & Donati Luciani* . Questa giu-  
dicato dinotava sempre l'istessa cosa ; E se il  
dettame della legge non si fosse perduto di ve-  
duta , sempre la medesima manutenzione dovea  
decretarsi , cioè *servata forma plantæ & deposti-  
tionum Cajetani Melocchi , & Donati Luciani* .

Ma gli Uomini , li quali han voluto incontrar  
la giustizia , con altri espedienti , sono stati  
poi sempre varj , secondo il loro diverso  
pensare . E nel 1773. il S. C. , da chiari  
Uomini , allora rappresentato , pensò l'e-  
spediente di dare la manutenzione *in posses-  
sione territoriorum existentium in contradis nuncu-  
patis Costapagano , Valle del Lago , & Collejanie-  
ro* . E nel corrente anno 1792. il medesimo  
S. C. rappresentato da altri non meno dotti ,  
ed illuminati Uomini , pensò l'espediente di-  
verso , cioè dare la manutenzione *scilicet a San-  
gro flumine ad Rigum juxta Vallem vulgo delli  
solagni , & ab hujus origine ad fines Terræ Casu-  
larum , quæ territoria circumferuntur num. 33.  
34. & lit. Q. I. in planta confecta a dict. Tabu-  
lario* .

Que-

Questa variazione di pensare è quella, la quale fino al presente decreto ha dato materia di contendere, e dopo il decreto, aumentata la variazione, ha similmente aumentata la materia di litigare.

Ma il dettame della Legge qual'è? L'esecuzione del giudicato del 1759. Quel giudicato è l'unica verità di questa Causa. E questa verità si è affacciata anche a dar lume nella interposizione de' due decreti diversi, perchè nel decreto del 1773. si usò la formola *exequantur decreta S.R.C.*, e nel decreto del 1792. si è adoperata la formola *pro executione antecedentium decretorum*. Però la formola, ch'era il sembiante della verità, è rimasta in apparenza, e colla sostanza si è sempre vulnerata la verità, perchè colle seguenti spieghe, una volta si è decretato ad un modo, altro in modo diverso. E questa diversità appunto manifesta, che nè quella contenuta nel decreto del 1773., nè quella contenuta nel decreto del 1792. era giustizia; Perochè la giustizia è sempre la stessa, è sempre uniforme a se medesima, e non è soggetta ad alcuna variazione.

Se anche li decreti seguenti, come sono stati sempre impugnati co' legali rimedj, fossero rimasti, senza essersene prodotto alcun gravame, pura essi farebbero stati sempre nullamente interposti, ed immeritevoli di esecuzione. Rescrif.

scrivse l' Imperadore Aleffandro nella *Leg. 1. Cod. quando prov. Latam sententiam dicitis, quod ideo vires non habere contenditis, quod contra res prius judicatas, a quibus provocatum non est, lata sit. Cujus rei probationem si promptam habetis, etiam citra provocationis adminiculum, quod ita pronunciatum est, sententiae auctoritatem non obtinebit.* E la ragione è, perchè la giustizia consiste nel giudicato, e non ci può essere giustizia in qualunque altro decreto, il quale sia opposto, o diverso dal giudicato: sicchè la Legge reputa non giusto e non meritevole di esecuzione il decreto opposto, o diverso dal giudicato, non solamente quando avverso il decreto si è prodotto il gravame, ma anche quando gravame non se ne fosse prodotto in modo veruno.

Ma perchè anche nel decreto ultimo del 1792. deviare dal dettame della legge, il quale era sicuro, ed adottare altri espedienti non sicuri? Il motivo è stato presso a poco quel medesimo, il quale abbiamo già ributtato, cioè, che li punti di confinazione designati nella pianta di Melocchi, e Luciani erano incerti, e non si poteano verificare. Ma se questo motivo Noi l'abbiamo manifestato per insufficiente, e colla verificaione già fatta fin dal 1759., e colla sussecutiva osservanza per lo spazio di moltissimi anni doppo il 1759., e coll'acquiescenza del-

della Parte, la quale non ha mai fatta quest' opposizione in fino al 1774., Non avrebbe dovuto il S. C. lasciarsi trasportare dal medesimo equivoco, per appartarsi dal giudicato del 1759.

Ma quando anche per quest' equivoco dell' incertezza della Pianta di Melocchi, e Luciani fosse stato lecito recedere dal giudicato del 1759., perchè non si è adottato l' espediente del decreto del 1773., con accordare la manutenzione sulle contrade di *Costapagano*, *Valle del Lago*, e *Collejaniero*? Perchè avendo la Parte veduto che nel 1773. si recedette dal giudicato del 1759., sol perchè essa disse dopo moltissimi anni di esecuzione, che li punti di confinazione della pianta di Melocchi, e Luciani non si ritrovavano; Perciò addottrinata dalla facilità di variare per tale eccezione, ora ha detto contro il decreto del 1773., a somiglianza di allora, che le contrade di *Costapagano*, *Valle del Lago*, e *Collejaniero* neppur si sà dove sono. Ed ecco come li litiganti modellano le loro opposizioni non secondo il vero, ma secondo vedono la inclinazione del Magistrato: il che è cosa di pessimo esempio.

Ed è pur certo, che quando la sola assertiva della Parte fosse sufficiente a far variare il decreto del Tribunale, Noi riceveressimo la norma nè dalla Legge, nè dal Tribunale, ma dalla biz-

zar-

zarrìa del contrario litigatore .

Ma giacchè la povera Università di Altino sperimenta nella propria ragione la fortuna di così tempestoso mare , vediamo , se alcuno scampo a lei rimanga , almeno nell'angora della Università nemica . L'angora è la relazione da lei inopportunamente procurata del Tavolario di Tommaso , il quale formando un nuovo sistema di confinazione aereo , e cerebrino , imaginò egli la confinazione di proprio talento : e non quella che era , ma quella che Roccascalegna asserì di essere .

Per comprendere in poco li voli della fantasia del Tavolario di Tommaso , basta accennar questo in generale . Eravi un antico istromento del 1537. passato tra le due Università di Altino, e Roccascalegna fu di una controversia a quel tempo nata tra esse Università per il confine della promiscuità del territorio . Quella si convenne coll' accennato istromento del 1537. , e colla semplicità propria di que'tempi non si fece perizia , non si riconobbero confini , non si posero termini : solamente si asserirono a voce quali erano li confini *qui quidem confessi fuerunt, & quilibet ipsorum confessus fuit &c.* E li confini confessati furono confini variabili tanto , che anche per uno de' confini si confessò , essere un albero tocco da fulmine **USQUE AD ALBOREM, DOVE HA DATO LO TRONO.**

Nel

Nel 1754., che nacque la Causa presente, le quistioni promosse furono sopra due specie di confinazioni , cioè sul confine della promiscuità , di cui si era parlato coll' istromento del 1537. , cioè in un istromento di anni ottantatre, ed un secolo prima : e l'altra sul confine della proprietà del territorio , la quale per la prima volta fu menzionata nel sudetto anno 1754.; e dovean queste essere, come sempre furono due confinazioni diverse . In fatti in due parlamenti delle due Università litiganti, celebrati nel sudetto anno 1754., per componere buonamente l'inforta lite, si spiegò, che doveansi , per concordare la lite, riconoscere, ed individuare li confini *tanto per la promiscuità , quanto per la proprietà solita a goderli fra l'una, e l'altra Università fol. 12. 13. & fol. 14. 15. vol. 1.*; E poi perchè l'accomodo non seguì, fu proseguita la lite nel S. C. ; Sicchè l'istromento del 1537. tanto per la sua antichità, ed incertezza de' confini confessati, quanto per la sua inadattabilità alla presente controversia, molto diversa da quella convenuta nell' istromento medesimo , non potea dare alcuna norma alla verificazione de' confini . Il Tavolario confessò questa verità , perchè sarebbe stata temerità negarla, e stoltezza dissimularla . Ma ciò non ostante pigliando il pretesto di quell' istromento di due secoli indietro , se ne volle  
per

per censurare quasi tutti li punti di confina-  
zione tanto di promiscuità, quanto di proprie-  
tà, articolati da Altino, e descritti nella  
pianta di Melocchi, e Luciani.

Ed è notabile, che dove non potette apertamen-  
te contraddire agli articoli, e pruove di Alti-  
no, contorse gli articoli medesimi, ad un senso  
diverso. E poichè la più nociva contorsione fu  
nel confine chiamato *il Rigo*, su cui la par-  
te molto si fonda, perchè assorbe la maggior  
parte del controverso territorio, perciò è ne-  
cessario far di quella, a differenza delle altre,  
espressa menzione.

Articolò l'Università di Altino nel termine som-  
mario impartito sul possessorio, il seguente: *in-*  
*tende essa articolante, e vuol provare, come li veri*  
*confini divisorj tra dette due Università sono stati*  
*ab immemorabili tanto dalli Cittadini di amendue*  
*dette Terre, quanto da naturali de' luoghi convi-*  
*cini sempre riputati, e senza veruna contradizione,*  
*il Vallone chiamato universalmente delli Solagni,*  
*il quale ha origine vicino, o sia da sotto la stra-*  
*da, che da Altino conduce a Roccascalegna, ed*  
*arriva nel fiume Sangro, e da detta origine* **DEL**  
**VALLONE PER LINEA DIRETTA SI-**  
**NO AL LUOGO DETTO IL RIGO, CHE**  
**DIVIDE IL TENIMENTO DI AMEN-**  
**DUE DETTE UNIVERSITA' DA QUEL-**  
**LO DELL'ALTRA CONVICINA TERRA**

B

DI



*DI CASOLI fol. 35.* Argomentò il Tavolario, a senso della Parte, che siccome in questo articolo si porta per confine il *Rigo*, che divide il tenimento di amendue dette Università da quello dell'altra convicina Terra di Casoli; Perciò il punto di confine debba fissarsi in quel luogo, dove all'enunciato *Rigo* confinano le tre Università, cioè Roccascalegna, Altino, e Casoli. All'incontro sebbene li Periti Melocchi, e Luciani avessero portato colla loro pianta questo confine per linea retta fino al *Rigo* medesimo, pure perchè non lo portarono a quel punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università, perciò han meritato la censura del Tavolario. Il quale facendosi perciò grosso, e pettoruto pronuncia, che la linea di Melocchi, e Luciani è contro le cose articolate, e provate da Altino.

Però senza dubio ha errato il Tavolario, il quale ha voluto far da censore, e fecero bene li Periti Malocchi, e Luciani, li quali sono da lui censurati. Non articolò mai Altino, che il confine dovesse fissarsi al *Rigo* in quel punto dove confinano le tre Università, siccome sogna la Parte, e ne ha contorto il senso il Tavolario. Articolò Altino, che quella linea andava dall'origine del Vallone delli Solagni per linea retta fino al *Rigo*. Basta dunque, che la linea tocchi il *Rigo* per toccare il punto del confine,  
ma

ma non è necessario, che lungo il *Rigo* vada a ferir quel punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università. Ma perchè fece menzione del confine di Casoli? Il perchè è chiaro. Conveniva nell'articolo specificare qual'era il *Rigo*, di cui si parlava: e nell'articolo perciò soggiunse esser quello *che divide il tenimento di amendue dette Università da quello dell'altra convicina Terra di Casoli*. Ed il *Rigo* effettivamente esiste, e divide lungo il suo corso il tenimento delle due Università da quello di Casoli. La linea dunque, secondo l'intelligenza dell'articolo, doveva andare al *Rigo per linea retta*, ed andare a quel *Rigo*, che divide il tenimento delle due Università da quello di Casoli: ma non ci era necessità che andasse a quel preciso punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università unite insieme.

In conferma di ciò si possono riscontrare gli attestati prodotti dall'Università di Altino prima della formazione degli articoli, intorno a tal punto di confinazione, nelli quali non solamente non si chiama quel punto del *Rigo*, dove confinano le tre Università, ma neppur si fa menzione, che il *Rigo* divida il tenimento delle due Università: in essi si dice *a corrispondenza di detto Vallone (delli Solagni) si è tenuto anche il confine della parte verso il Rio fol. 12. 13.* Se il punto di confinazione fosse stato quello

B 2

dove

dove confinano le tre Università, non si farebbe questo ommesso negli attestati, essendo questa una particolarità essenziale. All'incontro non solamente si ommise questa particolarità, ma si ommise pure la specificazione del confine di Casoli, come non conducente al punto di confinazione. Sicchè si va a dedurre, che nell'articolo posteriormente fatto, il confine di Casoli si enunciò per dinotare meglio il *Rigo*, e non già per servir di norma al punto di confinazione. E fu quella una migliore spiega del *Rigo*, e non già una nuova determinazione di punto di confine.

Ciò si conferma da altra potentissima riflessione, per la quale si manifesta non solamente l'errore, ma anche il dolo del prevenuto Tavolario. Nel XII. articolo di Altino, tralle altre contrade specificate, come comprese nel territorio di proprietà sua, ci sono le tre contrade dette di sopra cioè *Costapagano*, *Valle del Lago*, e *Collejaniero*, per cui col decreto del S.C. del 1773. si prese l'espedito di accordare la manutenzione nelle suddette tre contrade. Queste tre contrade sono state anche altercate maliziosamente dalli Roccolani in riguardo alla loro situazione, come è detto di sopra: sicchè il Tavolario le ha descritte nella sua pianta in due posizioni, cioè secondo sulla faccia del luogo asseri Altino, e secondo asseri Roccasalegna.

Se-

Secondo la posizione di Altino farebbero in pianta num. 46., dicendo il Tavolario *li Altinesi dissero, che queste contrade erano, dove da me si sono poste in pianta num. 46.* Secondo la posizione di Roccascalegna farebbero in pianta num. 14., dicendo il Tavolario *li Roccolani dissero, che le medesime contrade sieno nel nu. 14. come lo ho segnate in pianta.* Queste tre contrade, precisa la loro diversa situazione contraddetta dalle Parti, doveano sempre di necessità essere incluse nella linea di confinazione secondo l'articolato, e provato da Altino. Si riscontrino ora le tre contrade con la linea di confinazione descritta dal Tavolario *n. 33. 34. lit. Q I*, ch'è quella enunciata, e seguita nell'ultimo decreto interposto, e si vedrà, che secondo questa linea vengono a rimanere fuori del territorio di proprietà di Altino, le tre contrade, tanto se si segua la posizione di Altino num. 46., quanto se si segua la posizione di Roccascalegna num. 14. Dunque non li Periti Melocchi, e Luciani hanno errato, ma il Tavolario de Tommaso ha veduta la luna dentro il pozzo, ed ora ci da a divedere luciole per lanterne.

Nè merita alcuna considerazione ciocchè dice il Tavolario, cioè che dovendo esser la *linea retta*, non dovea andare a quel punto del *Rigo* dove la fissarono Melocchi, e Luciani, ma per

B 3

esser

esser *retta* dovea andare a quel punto del *Ri-  
go* dove l'ha fissata esso.

Per piantar questa carota il Tavolario confonde il punto della confinazione, descritto nella pianta di Melocchi, e Luciani, col punto di confinazione che vuol egli descrivere, ed in questo modo infedele di ragionare, fa comparire non *retta* la linea di Melocchi, e Luciani. Costoro fissarono l'origine del Vallone delli Solagni al nu. 38. secondo la pianta del Tavolario, ed Altino asserì in tempo dell'accesso, che il punto 38. era *il principal capo del Vallone del Solagno*. Dunque, per vedere se la linea di Melocchi, e Luciani era *retta*, dovea guardarsi dal punto 38. perchè quella era la posizione di Altino, e quel punto fu seguito nella pianta di Melocchi, e Luciani, percorrendo poi li num. 39. 40. 41., dinotanti la linea loro. Egli all'incontro fissa il *capo del Vallone delli Solagni* al nu. 34.; Da questo punto 34. fissato da lui, e non già da Melocchi, e Luciani, porta poi la linea di Melocchi, e Luciani al num. 38. e dalli num. 34. 38. percorre li num. 39. 40. 41. descrivendo la linea di Melocchi, e Luciani. In questo modo dice bene, che la linea non è *retta*, perchè dal punto 34., per incontrare il nu. 38. volta a sin istra. Ma il punto 34. è assegnato da lui per *capo del Vallone del Solagno*, e non da  
Meloc-

Melocchi , e Luciani . Costoro all' incontro assegnarono per punto il nu. 38. E dal nu. 38, percorrendo li nu. 39. 40. 41. percorsi da Melocchi , e Luciani , si vede che la linea è retta , siccome si può riscontrare nella pianta . Tolto dunque l' equivoco di scambiare il punto suo col punto di Melocchi , e Luciani , nel descrivere la linea non sua, ma la linea di Melocchi , e Luciani , si vede chiara l' insufficienza di questo argomentare .

Dippiù, dice il Tavolario, esser retta la linea segnata da lui num. 33. 34. *Q I* , ch' è quella adottata nell'ultimo decreto . Questo è un mendacio, il quale può ogniuno riscontrarlo co' propri occhi sulla pianta , in cui vedrà, che la linea 33. 34. *Q I* incomincia ad esser retta dal num. 33 al num. 34; Ma poi dal nu. 34 fino alle lettere *Q I* vola a destra , ed è sfacciatamente trasversale . All' incontro si rimira la linea di Melocchi , e Luciani dal num. 33 , ch' è il punto donde , secondo dice il Tavolario , ha origine la linea , e si percorrano li nu. 38 39 40 41 , percorsi da Melocchi , e Luciani , e si vede , che la linea è sempre retta , toltone un quasi invisibile angolo , il quale si è posto artificialmente dal Tavolario , al nu. 40 , angolo il quale non si scorge nella pianta di Melocchi , e Luciani .

Oltre a che nella linea di Melocchi , e Luciani num. 39 40 41 si sono ritrovati esistenti dal medesimo Tavolario tre termini di confinazione , conforme sono descritti nella pianta del medesimo Tavolario , dovechè nelli num. 34 *Q I* assegnati per nuova confinazione dal Tavolario , non si è ritrovato alcun termine .

Sicchè la linea di Melocchi , e Luciani è retta : non è retta quella del Tavolario . La linea di Melocchi , e Luciani viene autorizzata da tre termini esistenti , dove che non ci è termine , che possa comprovare la linea del Tavolario ; E perciò falsa dee essere la linea del Tavolario , e non quella di Melocchi , e Luciani .

Simili , o peggiori di queste sono le altre illusioni per gli altri lati de' confini descritti dal Tavolario , per cui il S. C. non dee prestar fede alla di lui relazione .

Ma Noi, non è questo quello , che dobbiamo ricercare nella relazione del Tavolario di Tommaso . Qualunque sia il suo immaginario sistema di confinazione , quello potrà giovare appresso a Roccascalegna nel futuro Giudizio di petitorio . Per ora nel possessorio , nè il Tavolario di Tommaso , nè il S. C. possono riformare il giudicato del 1759 . E se il Tavolario di Tommaso non sa qual sia il vigore del giudicato , lo sa sicuramente il S. C.

Co-

Conoscendone il S. C. il vigore, tanto nel decreto del 1773., quanto nel decreto del corrente anno 1792. ha usato sempre la formola di *exequantur decreta S. R. C.* Ma poi entrato in dubbio il S.C. nel 1773., se si potea o nò rintracciare la linea di confinazione descritta nella pianta di Melocchi, e Luciani, ne ordinò la ricognizione sì, ma frattanto accordò la manutenzione ad Altino nelle tre contrade di *Costapagano, Valle del lago, e Collejaniero*. E l'incombenza principale, che ebbe il Tavolario di Tommaso col decreto del S.C. de' 15. Aprile 1774. fu di riconoscere quella confinazione, e vedere, se la restaurazione de termini fatta nel 1773. era o nò fatta servata la forma di quella pianta. Dopo l'accesso, e dopo la relazione del Tavolario di Tommaso, nel 1792. si è supposto, che colla relazione del Tavolario di Tommaso non solamente non si era ritrovata la linea descritta nella pianta di Melocchi, e Luciani, ma che neppure si erano ritrovate le tre contrade di *Costapagano, Valle del lago, e Collejaniero*, motivo per cui non si accordò la manutenzione nè secondo la pianta, nè sopra le tre contrade; Bensì tutto il territorio rinchiuso nella linea di confinazione creata dal Tavolario di Tommaso n. 33. 34. *lit. Q. I.* si foggettò a sequestro.

Ciò



Ciò premesso, Noi dalla relazione del Tavolario di Tommaso dobbiamo riscontrare, se questi motivi, li quali han dato causa all'ultimo decreto del 1792., sieno veri, e sufficienti. E non sono veri, nè sussistono affatto, perchè colla relazione del Tavolario di Tommaso si portano riconosciuti, e delineati, tanto li punti di confinazione secondo la pianta di Melocchi, e Luciani, quanto le tre contrade giusta le due diverse posizioni di Altino, e Roccascalegna.

Le tre contrade, abbiamo detto già, esser riconosciute, e segnate secondo la posizione di Altino in pianta *num.* 46., e secondo la posizione di Roccascalegna in pianta *num.* 14. E secondo l'una, e l'altra posizione sono escluse dalla linea di proprietà di Altino segnata dal Tavolario di Tommaso *num.* 33. 34. *lit. Q. I.*, per cui non solamente la di lui linea è erronea, e fatua, ma il sequestro ordinato, il quale comprende anche le contrade segnate secondo l'una, e l'altra posizione, non vi è ragione che lo sostenga.

E' stata similmente riconosciuta, e segnata la linea di Melocchi, e Luciani, la quale la Parte dopo tanti anni di esecuzione, nommai contraddetta per questo capo, con soverchio coraggio allegava di presente, non potersi ri-

tro-

trovare. La linea di Melocchi, e Luciani è segnata in Pianta *num.* 33. 38. 39. 40. 41. Sebbene però con aperta malizia si faccia passare per il *n.* 34. sul controverso punto del Vallone delli Solagni per farla voldare contro sua natura a sinistra, quandoche Melocchi, e Luciani nommai additarono il punto 34., ma lo ha imaginato il medesimo Tavolario. Incominciando dalli numeri 33. 38., e percorrendo li *num.* 39. 40. 41., si purga dall'imputata improprietà.

E non solamente si è riconosciuta la linea di Melocchi, e Luciani, ma si sono ritrovati esistenti li termini lapidei nella medesima linea *n.* 39. 40. 41. colle iscrizioni R. S. dalla parte di Roccascalegna, e A. L. dalla parte di Altino per cui la linea di Melocchi, e Luciani dee riputarsi vera, ed accertata, ed il sequestro ordinato dalli territorj compresi in questa linea, non ci è appoggio da sostenerlo.

Oggi dunque che si cerca sapere? Se la linea di Melocchi, e Luciani era impossibile a rintracciarsi, o nò? Il medesimo Tavolario di Tommaso l'ha ritrovata, delineata, e segnata nella sua pianta per li *n.* 33. 38. 39. 40. 41.; Sicchè cessato il motivo che mosse il S. C. nel 1773., e nel 1792. a deviare dal giudicato, per la incertezza, e difficoltà di rintracciarsi quella

la

la linea, ora che quella si è ritrovata, e riconosciuta, servata la forma di essa dee confermarfi ad Altino la manutenzione.

Potremmo anche dire, che la linea di Melocchi, e Luciani sia la vera, perchè dall' origine del Vallone delli solagni è *retta* fino al *Rigo*.

Inoltre perchè in quella linea si sono ritrovati tre termini lapidei tuttavia esistenti alli n. 39.

40. 41.

Ed anche, perchè le tre Contrade di *Costapagano*, *Valle del lago*, e *Collejaniero* tanto secondo la posizione di Altino num. 46. quanto, secondo la posizione di Roccascalegna num. 14. attesa quella linea num. 33. 38. 39. 40. 41. rimangono nel territorio di Altino.

Ed all' opposto potremmo dire, esser falsa falsissima la linea del Tavolario di Tommaso num. 33. 34. *lit. Q. I.*, e perchè non è retta, e perchè non ha termini esistenti, ma soprattutto, perchè esclude le tre contrade secondo l' una, e l' altra posizione.

Ma non è questo il tempo di vedere qual delle due sia la vera linea di confinazione. Questa sarà una ispezione del futuro Giudizio di petitorio, il quale si dovrà decidere: ma nel possessorio già deciso la verità non nasce dalla qualità della linea, ma nasce dal potere del giudicato.

An-

Ancorchè li Periti Melocchi, e Luciani avessero errato, questo errore è divenuta verità col giudicato già fatto in possessorio, e dee stare in piedi in fino a che non si corrigerà nel futuro giudizio di petitorio.

Dica tutto qualche si vuole il Tavolario di Tommaso, censurando la linea di Melocchi, e Luciani, perchè farà tutto inutilmente detto. E lasciando stare, ch'egli ha detto continovate sconnessioni, ancorchè avesse rivelato verità incontrastabili, semprechè ciocchè dice è contro la linea di Melocchi, e Luciani, la quale ha acquistato la verità del giudicato, non può riputarfi verità ciocchè egli dice, perchè non si ammettono due verità l'una all'altra contraria.

Tutto questo però non sarebbe stato necessario per la Causa fino a ridurci di cercar soccorso dalle armi della Università inimica, purchè il S. C. non si fusse dipartito dal dettame della Legge, con mira benchè ottima di ritrovar la giustizia in quegli espedienti, ne' quali esser non potea.

Ma ora, che tutte le tenebre sono dissipate, e tanto il motivo di non ritrovarsi li punti di confinazione della pianta di Melocchi, e Luciani, che diede occasione forse al decreto del 1773., quanto il motivo di non ritrovarsi  
nè

nè li sudetti puati di confinazione della pianta, nè le tre contrade, che diede occasione al decreto del corrente anno 1792., sono cessati; Noi non dubitiamo, che in grado del proposto rimedio di restituzione *in integrum* si sospenda il decreto tanto del 1792., che del 1773., eseguendosi sostanzialmente, e non in sola apparenza, li decreti del S. C. passati in giudicato del 1759.; E che perciò sia l'Università di Altino manotenuta *a flumine Sangro ad Rigum, quæ territoria circumscribuntur n. 33. 38. 39. 40. 41.* descritti nella pianta del Tavolario di Tommaso, non impedita alli Cittadini di Roccascalegna la promiscuità di pascere, aquare, pernottare, ed incidere legna morte.

In riguardo poi all'intelligenza della promiscuità, spiegata tanto nel decreto del 1773., quanto nel decreto del 1792. per il diritto di pascere, aquare pernottare, ed incidere legna morte, di cui senza ragione si duole l'Università di Roccascalegna, Noi abbiamo il medesimo fondamento del giudicato. Sono due decreti uniformi, perchè uniforme in questa intelligenza è il decreto del 1773., al decreto del corrente anno 1792. senza nessuna variazione tra loro su questo capo; E perciò non si debbono, nè si possono alterare in menoma parte.

Sola-

Solamente , siccome nel decorso della lite li terraggi raccolti dalli Cittadini di Rocca-  
falegna nel territorio di proprietà di Altino , d' ordine del Signor Consigliere Commes-  
fario si sono consegnati colla cauzione, così dee ordinarfi , che quelli raccolti *intra fines* della sudetta linea di manutenzione , sieno pagati all' Università di Altino .

Napoli il dì 20. di Giugno 1792.

*Gjorgio-Vincenzio Pigliacelli.*

## VIII

### Cenni biografici relativi ad alcuni avvocati, magistrati e notai martiri della Repubblica Napoletana del 1799\*

*Tratte dall'opera di ricerca di Mariano D'Ayala*

Brevi parole di compianto ebbero gli eroici cittadini del 1799; ma molti di essi sono ancora sconosciuti: furono ripetuti i nomi di Domenico Cirillo, Mario Pagano, Francesco Conforti, del vescovo Natale, dell'ammiraglio Caracciolo, del generale Federici, della Eleonora Fonseca e della Sanfelice; ma andarono dimenticate tante altre persone onorevoli, rappresentanti della nazione e dei cittadini, come se anche nella storia fosse rispettato il privilegio.

Fra venticinque della Rappresentanza cittadina, chiamati il 23 di gennaio 1799, secondo giorno della repubblica, a reggere l'autorità legislativa e la esecutiva sulle prime, tenne posto **Giuseppe Albanese**, non piccolo onore a quarant'anni; né vi furono altri più giovani di lui che Nicola Fasulo, Vincenzo Russo e Prosdocimo Rotondo, compagni tutti al patibolo.

Giuseppe Albanese nacque nella terra di Noci il dì 30 di gennaio 1759, ultimo figliuolo del dottore Pietro Antonio e Maria Solome del vicino comune di Putignano, di splendida origine e molto ricchi.

Giovinetto, fu mandato in Napoli col fratello minore Agostino, per entrare nel seminario urbano, e compiervi la loro istruzione; poiché non altri convitti erano allora nella città e il seminario aveva poi insegnanti fra i più dotti e colti ingegni, e di là erano già usciti gli altri due fratelli maggiori, Giovan Battista e Francesco Antonio.

Giuseppe, appena entrato nella civil compagnia, cercò di porre in sesto l'amministrazione della casa anche perché il patrimonio paterno era stato assottigliato dai due fratelli maggiori che erano rimasti a vivere in città; si unì naturalmente coi giovani più intesi al bene universale, ai quali la nuova filosofia e la nuova politica segnavano l'emancipazione della ragione, che dai nemici della libertà più che dai suoi amici si volle enfaticamente chiamare la Dea Ragione.

\* Le notizie sono state tratte da M. D'AYALA, *Vite degli italiani*, Napoli, 1999.

Ma già le parole di *Libertà, Uguaglianza e Fratellanza*, col nome di *Dichiarazione dei Diritti dell'uomo*, venivano ripetute ed applaudite sommessamente, considerato che molti le avevano udite e lette nei convegni e nelle scritture dei Liberi Muratori, la cui istituzione, nata nel Grande Oriente di Londra nell'anno 1717, era da anni fondata in Napoli, ora tollerata ed ora perseguitata, come seguì nel 1767 per opera del Tanucci. E i medesimi emblemi della squadra e della livella furono posti accanto e intorno alla immagine della Libertà e della Repubblica. Per modo che quello che i filosofi ed i liberi pensatori avevano fatto nelle discussioni della Scuola e del Tempio, i legislatori dei tempi civili cominciavano e cercavano determinare nei loro atti speciali.

V'era indubbiamente un po' troppo di astrazione ed il popolo voleva fatti non idee.

Volevasi con la parola Libertà annunziare che le antiche tirannie erano cessate e che tutti gli uomini sono uguali per i diritti che derivano dalla natura; con la parola Uguaglianza si denotava esser cessato il tempo dei privilegi e dei fori parziali. Il simbolo poi della Fratellanza, essendo anche più incontrastabile, fu posto sopra tutte le bandiere; la Fratellanza fu interpretata come antica carità e mansuetudine, circondata dalla libertà vera e dalla giusta uguaglianza, la quale non sostiene la massima che la terra non appartiene a nessuno, tanto meno che la proprietà è un furto: La livella uguaglia non distrugge; è l'uguaglianza dei diritti, cioè la legge che eguaglia tutti, sia che ricompensi sia che punisca. Né i popoli liberi possono riconoscere altre ragioni di preferenza che l'ingegno e la virtù.

La diversità di mente, di lavoro, di fortuna, da cui derivano le inevitabili classificazioni, deve, per mantenere l'equilibrio, condurre l'attenzione sociale sopra i più deboli e meno fortunati a preferenza di tutti; gli uomini liberi combattono la schiavitù, uguali combattono la servitù, e fratelli senza dirsi servi dei servi di Dio, operano tutti insieme per ciascuno e ciascuno per tutti.

Queste idee erano penetrate in Napoli e i giovani inclini alle lettere ed al pubblico miglioramento, si adunavano presso certe gentili famiglie, dove si preferivano ai giuochi, alle frivolezze e ai trattamenti oziosi, il divertimento dello spirito con la amenità delle letture e con la critica delle notizie; scarsissime allora le gazzette, e molto meno frequentate in Napoli i caffè, ma le notizie dall'Eu-



ropa, dopo il supplizio di Luigi XVI ebbero una forte eco in queste parti meridionali.

Nel 1795, nonostante fosse contrastato dalla madre, fortemente riamato, Giuseppe Albanese sposò la nobile e coltissima donna Maddalena Vestini, figlia di Domenico e della contessa Anna Avalone nella cui casa raccoglievasi il fior fiore dei letterati e degli uomini preclari del tempo.

La Vestini fu tra le donne più pregiate, non per gusto di vesti e per capricci di abbigliamento e di fronzoli, ma per quel rispetto che, senza pedanteria e fasto esoso di letterate, sapevano con grazia riscuotere dagli uomini. Versi e prose le furono intitolate soprattutto dal poeta Luigi Serio, a cui ella fu come musa ispiratrice di soavi concetti, i quali non andarono smarriti, serbandosene gli autografi dal conte Domenico Vestini nipote di lei.

Avuto felicemente il primo figlio Fabio, perduta la seconda bambina Silvia, l'Albanese non viveva che per la famiglia in mezzo pure alle congiure, alle carcerazioni, alla guerra. Si distaccò con gran pena dell'animo e dell'avvenire dagli amici mandati in esilio, Pagano, Baffi e Russo e fu sdegnato dal decreto del 25 aprile 1797 sul commercio dei libri, i quali non potevano ricevere altri libri al di fuori del catalogo approvato.

Quando vide la plebe inferocita contro i patrioti, formò il *Comitato centrale*, in cui ebbero parte i maggiori cittadini e non rifiutò l'altissimo onore, a cui fu chiamato dal primo decreto di Championnet, di rappresentare con altri venti il governo della repubblica, entrando nella Giunta di legislazione con Pagano, che giunse più tardi liberato dall'esilio il 7 febbraio, da Milano.

Fu anche deputato a scegliere i novi ufficiali delle artiglierie e presentò alla Rappresentanza nazionale un suo disegno di legge sull'abolizione della feudalità, sottoscritto anche dal suo collega Forges Davanzati. Dopo essere stato eletto socio dell'Accademia nazionale nella classe quarta delle lettere ed arti, venuto il nuovo generale Macdonald, fece parte dei cinque del Direttorio, presidente Ercole D'Agnese; e come tale fu al pranzo patriottico dato al Palazzo nazionale il 23 di maggio.

Con gran dolore vide le discordie e l'accusa contro il giovane collega Prosdocimo Rotondo, e la fredda anzi mala accoglienza fatta da Talleyrand alla Deputazione della repubblica.

Spesso nel rientrare in casa diceva alla moglie: «io prevedo grandi sciagure, ma non per questo mi ritraggo dal posto d'onore in cui mi han messo». E vennero presto i giorni infausti. Nonostante si fosse ottenuta una capitolazione fu anch'egli nel Castel Nuovo con la moglie incinta ed il figliuolino. La scongiurò di mettersi in salvo travestita da mendica. Ma la Vestini, con il suo bambino per mano, andò alla riviera di Chiaia, dov'era la loro casa loro e la trovò tutta saccheggiata e spogliata senza neppure un vestito per cambiarsi; si era salvato solo un cesto nascosto in un bugigattolo, con tutto ciò che serviva per la tavola.

I patrioti parvero salvi su alcune navi pronte a partire per Francia. Ma l'Albanese, alle prime funeste avvisaglie di alcuni compagni che da quei legni passavano su le fregate inglesi, prevede la violazione dei patti previsti dalla capitolazione. Il 20 giugno, lo stesso in cui fu appiccato Francesco Caracciolo, prima vittima della repubblica, scrisse questa lettera al cardinale Ruffo:

Tutta quella parte della guarnigione, che sta, in vigore dalla capitolazione, imbarcata per far vela per Tolone, trovasi nella più grande costernazione. Ella in buona fede aspettava l'effetto di detta capitolazione, quantunque per partecipazione nell'uscire dal castello non furono gli articoli puntualmente osservati. Ora che il tempo è propizio alla vela son oggi mai due giorni, e non si sono ancora fatti gli approvvigionamenti per l'intero viaggio. E con estremo dolore ieri sulle ore sette si videro recare dai bordi delle tartane i generali Manthonè, Massa e Bassetti, il presidente della commissione esecutiva Ercole d'Agnese, quello della commissione legislativa Domenico Cirillo, ed altri individui come Emmanuele Borga, Piatti e molti altri. Costoro furono condotti sul vascello del comandante inglese, ove sono stati ritenuti tutta la notte, né finora che sono le sei del mattino si veggono ritornare. Dalla vostra lealtà la guarnigione intera attende il rischiarimento di questo fatto, e l'adempimento della capitolazione. Dalla rada di Napoli 29 giugno 1799.

E due altre lettere quasi simili scrisse al comandante delle truppe russe in Napoli ed al cavaliere Micheroux ministro plenipotenziario del re delle due Sicilie presso l'armata coalizzata.

Rimase senza risposta, ciò ebbe la risposta più atroce: furono tutti trasferiti nella segrete.

Fu rinchiuso nella fossa del *Cocodrillo* in Castel nuovo con altri sedici rappresentanti della nazione tra cui Cirillo, Pagano, Logoteta, Baffi, Rotondo. Dopo un coraggioso ma fallito tentativo di fuga

fu portato con gli altri a Sant'Elmo di poi, il 14 ottobre al Castel dell'Ovo.

Dopo cinque mesi di dura prigionia il 28 novembre fu il primo a salire tranquillo al patibolo eretto in piazza Mercato. Il corpo fu sepolto nella chiesa di Sant'Eligio.

Il 28 agosto del 1742 nacque in Castrano, nel circondario di Gallipoli, **Francesco Antonio Astore** dal dottore di quella città, Andrea e Domenica Cezza, della vicina Maglie.

Dopo aver ricevuto la prima educazione e la prima istruzione in famiglia, nel 1757 fu mandato a proseguire i suoi studi a Lecce sotto la disciplina del sacerdote Giovanni Cocchiara, poi a Napoli discepolo del Padre Della Torre in scienze naturali e di Antonio Genovesi in quelle filosofiche. Studiò leggi civili, canoniche e diritto internazionale acquistando e consolidando nel suo animo le massime della nuova civiltà.

Nel 1763 conseguì il grado accademico di *Dottore delle due leggi*. Da allora esercitò la sua professione a Napoli, ma non tralasciò la sua inclinazione alla letteratura ed alla poesia. Pubblicò commedie, tragedie, drammi ed anche qualche sonetto in lingua latina, francese ed inglese.

Amico e collega di Mario Pagano si interessò con lui a studi filosofici. Intorno ai sessant'anni mosso da fiammante amor di patria pubblicò un'opera intitolata *Dei diritti e dei doveri del cittadino dell'ab. Mably, tradotto in italiano dal cittadino Francesco Astore*.

Di poi pubblicò *Il catechismo repubblicano* l'opera che più di tutto lo avrebbe fatto condannare al patibolo, oltre che per essere stato giudice segretario dell'Alta commissione militare e giudice di Cassazione.

Imprigionato nelle segrete della Vicaria salì il patibolo il 30 settembre 1799. Il corpo fu sepolto nella chiesa di Santa Luciella nella congrega detta dei *dottori*.

Da Pasquale **Bisceglia** e Teresa Trutta, nel villaggio di Donnici Soprani presso Cosenza, il 3 gennaio 1756 nacque **Domenico**.

Incline agli studi fin dalla fanciullezza apprese ogni disciplina con rara intelligenza tanto che giovanissimo conseguì i titoli accademici per l'avvocatura. Fu stimato dai più illustri colleghi del foro, Pagano, Pigliacelli, Lupo, Colaci, Astore, Carlomagno, Fasulo, Mattei, Russo, tutti compagni al patibolo, e meritata fiducia di numerosi clienti. Fu tra i primi arrestati per cospirazione nel 1794, insieme ad

altri personaggi noti come il conte di Ruvo Ettore Carafa, il letterato Ignazio Ciaia, ed il collega avvocato Nicola Fasulo.

Dopo quattro anni di prigionia ottenne la libertà provvisoria. Il 20 gennaio 1799 fu tra i primi ad entrare in Sant'Elmo per alzare la bandiera tricolore e proclamare la Repubblica. Con lui c'erano tra gli altri Vincenzo Pignatelli, Giuseppe Logoteta ed Eleonora de Fonseca Pimentel.

Fu eletto nei venticinque Rappresentanti della Repubblica nominati dal generale Championnet e fu commissario del Governo presso la Cassazione.

Caduta la Repubblica fu presto condannato a morte. Uscì dal carcere della Vicaria il 28 novembre 1799 per essere impiccato in piazza Mercato. Il suo corpo fu sepolto nella chiesa di Sant'Eligio.

Tanto fu soffocante la censura borbonica che il nome del notaio **Luigi Bozzaotra** fu appena e non correttamente accennato da Francesco Lomonaco, fortunato esule che fu tra i primi a tramandare alla storia i fatti ed i martiri della Repubblica Napoletana del 1799, nel suo *Rapporto al Cittadino Carnot*.

Dagli archivi notarili di San Lorenzo, risulta essere stato battezzato in Monticchio (Massa Lubrense) il 20 agosto 1763. Figlio del notaio Filippo, nel 1792 entrò anch'egli nel notariato. Aveva una statura colossale e grande forza tanto che con un colpo di sciabola, secondo la tradizione, mandò per aria la testa della statua equestre di Carlo III in piazza Mercatello (attuale piazza Dante). Nei mesi della Repubblica fu incaricato di reggere la Municipalità d'Ischia, piantandovi l'albero della libertà insieme con il prete Antonio De Luca. Fiducioso nella capitolazione, con la resa dei patrioti, cercò rifugio sulle navi ma fu presto arrestato e condannato al patibolo. Vi ascese il 22 ottobre 1799. Il corpo fu seppellito nella chiesa del Carmine Maggiore.

Nato in Lucania, nella città di Lauria nel 1762, **Niccolò Carlo-magno** sin dal 1785 acquistò fama di essere un egregio avvocato, con uno studio, sempre affollato, sito in Via San Giovanni in Porto, (nella zona del Duomo). Nel 1787 sposò la figlia di un medico, Elisabetta Guarelli da cui ebbe due figli, Giuseppe e Giambattista. Nei mesi della repubblica ebbe dapprima l'incarico municipale di presiedere uno dei quattro comitati di polizia, poi fu investito della carica di commissario nella Giunta di pubblica sicurezza e salute pubblica.

Fu tra i primi a salire al patibolo il 13 luglio 1799, un mese appena dopo l'entrata del cardinale Ruffo a Napoli. Fu impiccato assieme al sacerdote Giuseppe Belloni. Dal palco allestito fuori le mura di Porta Capuana, prima del supplizio si rivolse alla folla dicendo: «Popolo stupido, tu godi della mia morte ma, verrà un giorno che la compiangerei: il mio sangue già ricade sul vostro capo, ed anche su quello dei vostri figli, se avrete la fortuna di essere morti dopo la vendetta». Il suo cadavere fu gettato nell'oscura fossa della chiesa di Sant'Anna fuori Porta Capuana.

Oltre ad essere un noto ed abile magistrato, fu anche uomo di lettere, **Onofrio de Colaci**, nato a Parghelia (Catanzaro) il 25 aprile del 1746. Abitava al vico Bisi, l'attuale via Nilo, nella cui casa poteva anche esercitare l'ufficio ed ebbe al suo fianco in tribunale coloro che sarebbero poi divenuti suoi accusatori e carnefici. Autore di componimenti poetici, dialoghi e sonetti, il suo reato per il quale fu condannato al patibolo fu di aver continuato ad essere magistrato nel reggimento repubblicano e membro della Giunta militare presieduta da Gjorgio Vincenzo Pigliacelli. Imprigionato in Castel Sant'Elmo fu poi trasportato in Castel Nuovo. In virtù del titolo di marchese di Giusaco, fu decapitato in piazza Marcato il 22 ottobre 1799. Il corpo fu seppellito nella chiesa del Carmine Maggiore.

Aveva soli trent'anni, l'avvocato **Niccola Fasulo**, quando sacrificò la vita per amore di patria e libertà. Nato nel 1768 secondogenito dell'architetto Filippo e Celidea Vinacci abitò in un palazzo di via Atri, edificato dal suo stesso genitore sul cui stemma sul portale erano rappresentate due fasce rosse tagliate da un leone. Fin dal 1785 Nicola era iscritto fra i più celebri avvocati di Napoli e teneva studio nel quartiere San Lorenzo, in un palazzo in via Regina Coeli. Pur essendo deputato e poi consigliere al Sacro Regio Consiglio, già nel 1794, anno della congiura giacobina in cui furono immolati i primi martiri della libertà, Tommaso Amato, Emmanuele de Deo, Vincenzo Vitaliano e Vincenzo Galiani, l'avvocato Fasulo cadde in gran sospetto presso la corte a causa delle riunioni patriottiche che si tenevano presso una villa di proprietà dei Fasulo a Capodimonte.

Durante il periodo della repubblica Niccola divenne membro del Governo Provvisorio e Presidente del Comitato di polizia cariche che gli costarono la condanna a morte con il ritorno dei Borbone. Il 29 agosto 1799 il celebre avvocato salì imperterrito le scale del patibolo dimostrando fino all'estremo supplizio di essere un

uomo di gran fede e pervaso da profonda carità cittadina. Fu seppellito nell'arciconfraternita di Sant'Alessio al Lavinaio.

Il 3 aprile 1755 nacque in Pomarico di Basilicata **Nicola Fiorentino**, da Giuseppe e Giulia Sisti di Melfi. Laureatosi in legge nonché erudito in filosofia e scienze matematiche, nel 1775 insegnò a Bari matematica e filosofia razionale e nel 1781 divenne sovrintendente agli studi delle regie scuole baresi. Dopo aver esercitato l'insegnamento e pubblicato diverse opere scientifiche dal 1783 si dedicò all'avvocatura pubblicando *Principi di giurisprudenza e Istituzioni di pratica criminale*. Nel 1789 fu governatore a Montauro in Calabria, poi a Cosenza e Crotone. Fu insegnante del giovane Pietro Colletta, poi tornò in Campania reggente del Governo di Torre del Greco, Resina e Portici.

Fu caldo, ma cauto amico dei giacobini del 1799 e pur non avendo ricevuto diretti incarichi presso il Governo repubblicano fu ugualmente dapprima imprigionato poi sommariamente processato dal giudice Giudobaldi in passato suo amico. Fu proprio dal discorso che tenne in sua difesa durante l'interrogatorio, per l'impeto con cui lo pronunciò che il carnefice borbonico lo condannò al supplizio. Affrontò la morte risoluto e raccolto il 12 dicembre 1799 e fu seppellito nella chiesa del Carmine Maggiore.

Nato il 12 ottobre del 1758 da una famiglia antica ed onorevole della Calabria, **Giuseppe Logoteta** acquistò presto a Napoli fama di egregio avvocato, ma fu anche teologo ed archeologo pubblicando diverse opere erudite. Nel periodo della repubblica fu membro della Giunta esecutiva ed appartenne alla Sala patriottica il giorno in cui fu fatta una raccolta di fondi per il mantenimento dell'esercito nazionale. Di suo donò una polizza di cento ducati.

Dopo le capitolazioni si imbarcò sperando nell'esilio. Costretto a sbarcare affrontò la medesima sorte degli altri patrioti; prigioniero e forca. Affrontò il supplizio il 28 novembre 1799 avendo compagni sul patiboli il magistrato Gregorio Mattei, Giuseppe Albanese e l'avvocato Domenico Bisceglia. Fu seppellito con gli altri nella chiesa di Sant'Eligio.

Fu lasciato due giorni sulla forca il cadavere dell'avvocato **Vincenzo Lupo**, valoroso e generoso cittadino che tanto diede alla causa repubblicana già da prima del 1799. Era nato a Caggiano, in provincia di Salerno il 15 agosto 1755. Durante gli anni delle persecuzioni iniziate con la prima congiura l'avvocato Lupo fu imprigio-

nato per ventitré mesi. Ebbe vari incarichi durante la repubblica e principalmente quello di Commissario del governo ossia procuratore generale della Giunta militare. Fu odiato dalla moltitudine dei lazzari e dei filoborbonici per alcuni provvedimenti impopolari che era stato costretto ad emanare contro dei saccheggiatori al Mercato, gli assassini dei fratelli Ascanio e Clemente Filomarino, e la fucilazione di un prete. Di lui scrisse sul *Monitore* Eleonora de Fonseca Pimentel (che poi sarà sua compagna il 20 agosto al patibolo e con lei seppellito nella stessa chiesa di Santa Maria di Costantinopoli)<sup>2</sup>: «uomo fortissimo e integerrimo, uno dei più illustri martiri del passato dispotismo».

A Montepaone in provincia di Catanzaro, il 7 giugno 1761 nacque **Gregorio Mattei**. Ispirandosi agli esempi ed alla fama del padre Saverio, celebre consigliere e politico, oltre a divenire un bravo letterato il Mattei nel 1785 divenne magistrato con uno studio a Napoli, in via Nardones, ed abitò in via Chiaia, al numero 22. Fu uno dei tre giudici dell'Alta commissione militare durante la repubblica, ed autore del giornale intitolato *Il Veditore politico* nel quale, in parecchi numeri trattò l'argomento delle congiure.

Resta di lui famosa la lettera che prima di morire inviò alla moglie Teresa:

Cara moglie! A momenti io vado a morire, e muoio contento. L'unico mio rincrescimento è quello di lasciarti mendica nel fiore degli anni con tre bambini. Son però sicuro che la giustizia del Re ti vorrà accordare un assegnamento sopra i miei fondi confiscati: tu dunque non mancare di ricorrere a questo oggetto, e farai capo in Napoli dal Padre de Franco della Pietra Santa, dal quale avrai tutta l'assistenza. Non mi dilungo perché il passo che vado a dare ha bisogno di fortezza. Ti raccomando l'educazione dei cari figli. Saluto le care sorelle, i cognati, i zii ai quali tutti ti raccomando e resto dandoti l'ultimo abbraccio. Il tuo sventurato marito – Gregorio Mattei.

Quello stesso giorno, il 28 novembre 1799, il magistrato salì imperturbato le scale del patibolo. Fu poi sepolto nella chiesa di Sant'Eligio.

**Nicola Mazzola** ebbe i natali a Durazzano, in provincia di Benevento, il 16 febbraio 1742, figlio di Domenico e Giovanna Jadevaia,

<sup>2</sup> Cfr. A. OREFICE, *La Penna e la Spada, particolari inediti su Eleonora de Fonseca Pimentel ed Ettore Carafa*, Napoli, 2009.

persone economicamente agiate. A Napoli conseguì gli studi per divenire notaio ma finì presto nel libro nero degli indagati nella prima congiura del 1794 anche a causa dell'arresto del figlio Fedele condannato per cospirazione a cinque anni di relegazione ad Ischia. Quando giunsero i francesi il Mazzola molto si adoperò per accendere nell'animo dei suoi conterranei a Durazzano l'amore per la patria e la libertà, li chiamò alle armi contro la tirannide borbonica ed in tre punti diversi del paese piantò con le sue mani l'albero della libertà. Fu questa la colpa che gli costò la vita, oltre ad aver donato 650 ducati alla causa repubblicana. Ascese al patibolo il 18 gennaio 1800 di poi fu seppellito nella chiesa di Santa Maria delle Grazie all'orto del conte.

Da ricchi e signorili genitori nacque il 18 marzo del 1770 nella città di Santa Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria) il nobile **Carlo Domenico Muscari**. Divenuto avvocato si trasferì a Napoli non appena seppa delle prime novità di governo libero dal fratello maggiore Giuseppe che difendeva l'Università della Calabria. Dimostratosi presto fra i più desiderati ad avanzare nella via della libertà, fu prima eletto capitano nella Guardia nazionale, poi ebbe il comando del terzo battaglione della seconda legione riportando numerose vittorie.

Con l'avversa fortuna fu costretto a ritirarsi in Castel Nuovo, da lì fu condannato al patibolo il 6 marzo 1800. Gli fu data sepoltura nella chiesa di Santa Caterina ai funari.

Tra gli avvocati più celebri che hanno fatto la storia della repubblica del 1799 e per essa sono divenuti martiri, il più noto certo e anche il più ricordato è **Mario Pagano**.

Nato a Brienza, in Basilicata, l'8 dicembre 1748 da Tommaso ed Anna Pastore, giunse a Napoli all'età di dieci anni per conseguire studi classici. Laureatosi nel 1768, con la morte di Antonio Genovesi fu invitato per un certo periodo a ricoprire la cattedra di etica presso il Real Collegio della Nunziatella, essendo stato indicato dal Genovesi stesso, che lo aveva ben conosciuto in vita, suo ideale successore. Nonostante a ventuno anni fosse già considerato un uomo di gran cultura classica la sua vocazione era quella "forense". Divenne così presto detto un "avvocato filosofo" dalla cronache giudiziarie per le sue arringhe piene di citazioni classiche ed argomentazioni logiche.



Diviso fra letteratura, giurisprudenza e filosofia, spesso, accomunate fra loro, se non identificate, Pagano scrisse sei tragedie (Gerbino, Agamennone, Corradino, Gli esuli tebani, Prometeo e Teodosio) e una commedia (Emilia). Tradusse dal greco e dal latino. Di natura tra il giuridico e il filosofico sono: Progetto di Costituzione della Repubblica napoletana, Sul processo criminale, Esame politico dell'intera legislazione romana, Discorso sull'origine e natura della poesia, oltre che gli immortali e fondamentali Saggi politici, in due edizioni.

Il cammino della storia, secondo Pagano, va dall'indifferenziato al differenziato, ovvero dall'indefinito al finito. In origine era il genere umano senza popoli, senza nazioni e senza Stati. L'istinto di conservazione, di pace e di progresso portò gli uomini a chiedere aiuto agli altri uomini, secondo un rapporto di reciprocità. Si crearono allora le società civili, rette da regole che furono garanzia di diritti e regolatrici di doveri. Nacquero così le leggi e nacque il diritto, che, perciò, avevano la stessa origine spirituale della poesia, della morale, della filosofia e della religione. Senza le leggi e senza il diritto, come anche senza la poesia, la morale e la religione (al di là delle forme storiche che questa può assumere), l'umanità andrebbe verso l'autodistruzione; al contrario, grazie alle leggi e al diritto si creano fra gli uomini rapporti di intesa e armonia, che, vincendo i "nazionali pregiudizi", possono preparare una umanità unita. Voglia il cielo – esclamava Mario Pagano che, "un tempo, come le varie società e nazioni d'Europa sono ora così unite tra loro per non separabili interessi e costumi, che formano quasi un popolo solo", allo stesso modo "l'America, l'Asia e l'Africa siano di stretti rapporti con l'Europa congiunte". Ma, perché le leggi e il diritto, così come le altre forme dello spirito, possano assolvere a tale funzione, bisogna che siano rispettosi della libertà e della democrazia, e garantiscano la giustizia.

Mario Pagano, cresciuto oltre che alla scuola ideale di Giambattista Vico, anche a quella reale di Gaetano Filangieri fu naturalmente vicino ai programmi innovatori di Carlo III di Borbone e del suo ministro Tanucci; quindi, deluso da Ferdinando IV, si ritrovò in sintonia con gli ideali della rivoluzione francese e la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Nel 1794, perciò, si schierò contro la tirannia di Ferdinando IV, prendendo le difese, nella veste di avvocato, dei tre presunti congiurati Galiani, Vitaliani e De Deo.

I tre furono condannati a morte, primi martiri delle nuove idee, mentre Pagano, punito egli pure, perdeva la cattedra di diritto presso l'Università di Napoli, veniva arrestato, condotto in carcere e, quindi, espulso dal Regno.

Vi ritornò solo dopo lo scoppio della rivoluzione napoletana del 1799, essendo stata proclamata la repubblica. Incaricato di redigere il testo della Costituzione, lo fece cercando di conciliare le istanze della nazione francese con le esigenze della nazione napoletana. Ne nasceva un testo moderato e retto da sano equilibrio, ma non tale, arrivata la reazione, da salvare la vita del suo estensore. Condannato a morte, salì il patibolo il 29 ottobre 1799, con animo imperturbabile e sereno. Vi fu chi lo paragonò a Socrate. "Il suo nome – scrisse Vincenzo Cuoco – vale un elogio. Il suo processo criminale è tradotto in tutte le lingue, ed è ancora uno dei migliori libri che si abbia su tale oggetto. Nella carriera sublime della storia eterna del genere umano voi non rinvenite che l'orme del Pagano, che vi possano servir di guida per raggiungere i voli di Vico". I suoi resti furono seppelliti nella chiesa del Carmine maggiore.

Altro giovane avvocato martire del 1799 fu **Luigi Rossi**. Aveva ventisei anni quando fu condannato al patibolo. Era nato il 20 gennaio 1773 a Montepaone, in provincia di Catanzaro. Autore anch'egli di componimenti poetici le sue opere furono molto apprezzate tanto che alcune vennero pubblicate nel 1793 in un periodico intitolato *Analisi ragionata dei libri nuovi*.

Durante la repubblica scrisse e stampò il più bell'inno cittadino *La felicità compiuta* reso poi immortale dalla musica del Cimarosa. Mosso da amore e rispetto per i caduti della libertà fu autore di un carme *L'ombra di De Deo*, in onore di Emmanuele De Deo, uno dei primi martiri per la causa repubblicana impiccato davanti Castel Nuovo nel 1794.

Fu tra i sei giudici nell'Alta Commissione militare ed appartenne alla Sala patriottica. Il 28 novembre andò al patibolo avendo tra i compagni i colleghi ed amici Albanese, Bisceglia e Mattei. Ascese il palco con raccoglimento ma poi, sopra la forca, gridando il Padre assistente dei Bianchi «*Viva Iddio!*», egli riprese con vigore «*Viva La libertà!*». Con queste parole sulle labbra morì. Gli fu data sepoltura nella chiesa di Sant'Eligio.

Avvocato martire del 1799 fu anche **Prosdocimo Rotondo**, nato a Gambatesa, in provincia di Benevento nel 1755. Fu condannato

quando era certo fra i primi legali di Napoli e la sua casa ed il suo studio furono dapprima ai Gradini San Liborio, poi nel palazzo Tarsia.

Fu tra i 25 Rappresentanti della nazione repubblicana. Tradito da un servitore che egli aveva cresciuto in casa sua fu condannato a morte. La giustizia fu eseguita il 30 settembre 1799 e fu sepolto nella chiesa di Santa Luciella presso la congregazione detta “dei dottori”.

Nacque a Salerno nel 1759, **Antonio Ruggi** da Matteo e Maddalena Cavaselicce. Cavallerescamente allevato conseguì studi di giurisprudenza a Napoli godendo presto una bella fama di avvocato col suo studio alla Pignasecca. Protagonista della repubblica del 1799 assieme al fratello Ferdinando investito della carica di Commissario generale ed ordinatore di tre province furono entrambi condannati a morte. Antonio ascese il patibolo il 23 novembre 1799 e fu seppellito nell'arciconfraternita di Santa Caterina ai funari.

Altro famoso e celebrato protagonista forense del 1799 alla stregua di Mario Pagano fu **Vincenzo Russo**, nato a Palma Campania, in provincia di Terra di Lavoro, il 16 giugno 1770. Oltre ad essere avvocato il Russo fu anche medico. Arrestato a Napoli nel 1794 in seguito alla prima congiura operata dai patrioti, andò esule a Milano prima, in Svizzera poi, dal 1796 al 1798.

Ritornò in Italia, a Roma, dove era stata proclamata la Repubblica e fu protagonista della vita culturale della capitale, animando l'attività dei circoli democratici con ardenti conferenze e scrivendo sui nuovi giornali.

Spinse con Lauberg il comandante in capo delle truppe repubblicane francesi a Roma, Championnet, a rivoluzionare anche il Regno di Napoli. Fu protagonista poi dell'esperienza repubblicana napoletana, in qualità di commissario dipartimentale e membro della commissione legislativa, dove si fece notare per il suo costume austero. Coinvolto nel tragico epilogo della Repubblica napoletana, fu giustiziato a Napoli il 3 agosto 1799 e fu sepolto nella chiesa di San Matteo al Lavinaio.

Fu autore di *Pensieri politici*, scritto e pubblicato a Roma nel 1798 che costituiscono l'unica opera scritta dall'autore e si configurano anche come una specie di autobiografia spirituale e morale. Erano apparsi in parte già sul 'Monitore' di Roma e in essi si avverte

profonda l'impronta di Rousseau, col suo pessimismo storico, con la sua denuncia dei mali dell'umanità, con l'appassionata ricerca di una strada di liberazione, che avesse nell'uomo rinnovato e nella società tradizionale rivoluzionata le chiavi di volta per sciogliere i problemi dell'ingiustizia e della servitù.

Un altro esponente della cultura europea che influenzò Russo fu il filosofo tedesco Leibniz, con la sua teoria delle monadi, che diventa un riferimento essenziale per la teoria dell'individualità.

L'individualità è la qualità fondamentale ed essenziale di tutto ciò che esiste, essa pertanto va riconosciuta, salvaguardata, promossa. L'uomo, nella sua individualità, è il sommo valore ed ha in sé innati, potenzialmente, tutti i principi e tutte le leggi che valgono per la sua crescita morale, intellettuale, civile. Nel rispetto di queste leggi profonde, intime al suo essere, si collocano la vera libertà, la vera moralità e la vera socialità. Non vi sono libertà, moralità, socialità senza legge e senza l'ossequio intimo alla legge. Dal senso di dignità e di grandezza dell'uomo morale, Russo fa discendere la sua convinzione democratica, dell'eguaglianza politica, della sovranità popolare, la critica alla proprietà feudale e monopolistica.

## IX

### Avvocati, magistrati e notai nella Rivoluzione Napoletana del 1799

**Giuseppe Leonardo Albanese**, nato a Noci (Bari) il 30 gennaio 1759, **giureconsulto**, giustiziato a Napoli il 28 novembre 1799

**Colombo Andreassi**, nato a Villa Sant'Angelo (Aquila) il 19 ottobre 1770, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 31 ottobre 1799

**Francesco Antonio Astore**, nato a Casarano (Lecce) il 28 agosto 1742, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 30 settembre 1799

**Domenico Bisceglia**, nato a Donnici (Cosenza) il 3 gennaio 1756, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 28 novembre 1799

**Luigi Bozzaotra** nato a Massa Lubrense il 20 agosto 1763, **notaio**, giustiziato a Napoli il 22 ottobre 1799

**Niccolò Carlomagno**, nato a Lauria (Basilicata) nel 1762, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 13 luglio 1799

**Onofrio De Colaci**, nato a Parghelia (Catanzaro) il 25 aprile 1746, **magistrato**, giustiziato a Napoli il 22 ottobre 1799

**Nicola Fasulo**, nato a Napoli l'11 novembre 1768, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 29 agosto 1799

**Nicola Fiorentino**, nato a Pomarico di Basilicata il 3 aprile 1755, **avvocato**, professore di matematica, giustiziato a Napoli il 12 dicembre 1799

**Giuseppe Logoteta**, nato a Reggio Calabria il 12 ottobre 1758, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 28 novembre 1799

**Vincenzo Lupo**, nato a Caggiano (Salerno) il 15 agosto 1755, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 20 agosto 1799

**Nicola Magliano**, nato a Napoli nel 1739, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 19 novembre 1799

**Gregorio Mancini**, nato a Napoli nel 1762, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 3 dicembre 1799

**Gregorio Mattei**, nato a Montepaone (Catanzaro) il 7 giugno 1761, **magistrato**, giustiziato a Napoli il 28 novembre 1799

**Nicola Mazzola**, nato a Durazzano (Benevento) il 16 febbraio 1742, **notaio**, giustiziato a Napoli il 18 gennaio 1800

**Carlo Muscari**, nato a Santa Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria) il 18 marzo 1770, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 6 marzo 1800

**Domenico Antonio Pagano**, nato a Napoli nel 1763, **avvocato**, giustiziato a Napoli l'8 ottobre 1799

**Francesco Mario Pagano**, nato a Brienza (Basilicata) l'8 dicembre 1748, **avvocato**, professore dell'università, giustiziato a Napoli 29 ottobre 1799

**Gian Leonardo Palombo**, nato a Campobasso il 23 luglio 1749, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 9 novembre 1799

**Gjorgio Vincenzo Pigliacelli**, nato a Tossicia (Teramo) il 7 febbraio 1751, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 29 ottobre 1799

**Carlo Romeo**, nato a Guardialfiera (Campobasso) nel 1755, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 12 dicembre 1799

**Luigi Rossi**, nato a Montepaone (Catanzaro) il 20 gennaio 1773, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 28 novembre 1799

**Prosdocimo Rotondo**, nato a Gambatesa (Molise) il 14 aprile 1757, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 30 settembre 1799

**Antonio Ruggi d'Aragona**, nato a Salerno il 22 aprile 1755, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 23 novembre 1799

**Vincenzo Russo**, nato a Palma Campania il 16 giugno 1770, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 19 novembre 1799


**Antonio Sardelli**, nato a *San Vito dei Normanni* (Brindisi) il 18 aprile 1776, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 7 dicembre 1799

**Antonio Tocco**, nato a Napoli nel 1772, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 14 ottobre 1799

**Antonio Tramaglia**, nato a Napoli nel 1771, **avvocato**, giustiziato a Napoli il 7 luglio 1799

## Appendice documentaria

Firma di Gjorgio Vincenzo Piagliacelli

<i>Libertà</i>	<b>REPUBBLICA NAPOLETANA.</b>	<i>Eguaglianza</i>
<i>Napoli, 9. Pratile, anno 7.</i>		
<b>IL MINISTRO DI GIUSTIZIA, E POLIZIA GENERALE.</b>		
<p><b>N</b>On ostante, che con più Editti sieno state proibite la detenzione, e l'asportazione delle armi sotto pena di morte; pur tutta volta è pervenuto a notizia del Ministro di Giustizia, e Polizia generale, che diversi Cittadini tuttavia le detengono, ed altri le conservano in case, e luoghi inabitati; ed oltre a ciò, che le armi proditorie comprese nella proibizione delle Leggi antiche si fabbricano, e si vendono pubblicamente. Volendo dunque rimediare a tale disordine, e far sì, che le Leggi nuove, ed antiche abbiano su questo particolare il loro inviolabile effetto, il Ministro di Giustizia, e Polizia generale, decreta:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rinnovando tutti gli Editti infino ad ora pubblicati tanto dal Generale in capo, quanto dal Governo Provvisorio intorno alla detenzione, ed asportazione delle armi, dichiara, che tutti li detentori, ed asportatori di armi (eccezzuati quelli, li quali sono attualmente al Servizio Militare della Repubblica) saranno irremisibilmente condannati alla pena di morte.</li><li>2. In riguardo a quelle armi, le quali si detenessero, e conservassero dentro case, botteghe, bassi, grotte, ed altri luoghi inabitati, se quelli sono inaffittati il padrone, se sono affittati l'inquilino, e se l'inquilino è assente, colui che ne tiene la chiave, o li ha in custodia, saranno tenuti alle medesime pene dei detentori d'armi, non ostante, che nessuno di essi vi abitasse. Ed affinché questa dichiarazione tanto necessaria ad evitare le frodi, ed a mantenere la pubblica tranquillità non sia discompagnata dall'equità naturale; si concede il termine di quattro giorni, a contare dal dì della pubblicazione del presente Editto, tra il quale termine li padroni, inquilini, e custodi possano fare le ricerche di tali armi ne' luoghi suddetti, ed esibirle tutte, cioè per questa Centrale nella residenza, ed in mano del Ministro di Giustizia, e Polizia, e per li Dipartimenti della Repubblica in potere delle Municipalità de' rispettivi Comuni: e quel termine elasso, e ritrovandosi armi nelle Case, e luoghi suddetti, saranno li controventori irremisibilmente soggetti alla pena comminata.</li><li>3. Per estirpare il pernicioso male dell'asportazione delle armi colle antiche Leggi proibite, nessun Cittadino, o Forestiere commorante nel Territorio della Repubblica possa vendere, nè lavorare, nè incettare, o far incettare nel Territorio della Repubblica sotto qualunque pretesto, o colore le armi colle antiche leggi proibite, eccezzuata per ora la vendita, o il lavoro delle pistole, purchè le medesime si vendano, o si lavorino per li Cittadini in servizio della Repubblica: Ed in caso di controvenzione saranno tenuti alla medesima pena delli detentori, ed asportatori delle armi. Al qual'effetto li venditori, fabbricanti, e negozianti di tali armi proibite tanto da fuoco, quanto bianche, debbano tra quattro giorni a contare dal dì della pubblicazione del presente Editto esibirle tutte, cioè per questa Centrale nella residenza, ed in mano del Ministro di Giustizia, e Polizia, e per li Dipartimenti in potere della Municipalità delle rispettive Comuni, il qual termine elasso, si farà la ricerca domiciliare, e saranno essi irremisibilmente soggetti alla pena comminata.</li><li>4. Tutte le Autorità costituite, le rispettive Municipalità, la Guardia Nazionale, e la Giandarmeria sono incaricate dell'osservanza del presente Editto.</li></ol>		
		
<b>PIAGLIACELLI MINISTRO</b>		
<i>Nella Stamperia Nazionale</i>		

Biblioteca Nazionale di Napoli "Vittorio Emanuele"  
Sez. Manoscritti, foglio volante, S.Q. IV - L - 26 (77) 9 Pratile (28 maggio 1799)

*Libertà*

*Eguaglianza*

R E P U B B L I C A N A P O L E T A N A .

ALTA COMMISSIONE MILITARE.

Napoli il dì 2<sup>o</sup>. Germile 1799. ( v. s. ) anno 7. della Repubblica Francese, primo della Repubblica Napoletana.

L'Alta Commissione Militare, essendosi occupata a giudicare della causa di Angelo Arciuolo di anni ventuno uomo di campagna, di Angelo Barone di anni diciannove falegname, amendue di Forino rubricati di *procurata insurrezione nella Terra di Forino il dì 3. di febbrajo del corrente anno, sotto le false voci di essere venuto Pex-Re;* ed il suddetto Barone anche rubricato di *aver tagliato due alberi della libertà nella Piazza dell' Olmo, ed in quella delle Teglie;* e finalmente di Sebastiano Ruggiero di anni venticinque fatigatore di campagna anche di Forino, rubricato di *avere strappato il cappello al Cittadino Gennaro Apicella, e tagliatali la coccarda con un coltellone:* intesi il Commissario del Governo nella sua istanza, e l'Avvocato de' rubricati nelle difese, ha ritrovato essere difettose le prove de' delitti rispettivamente a ciascuno di essi imputati, ed abbastanza indiziata l'ebrietà de' rubricati medesimi nel cennato dì 3. di febbrajo; E perciò condanna il suddetto Angelo Barone ai ferri per dieci anni, il suddetto Angelo Arciuolo ai ferri per cinque anni, il suddetto Sebastiano Ruggiero all' esilio dalla propria Padria di Forino per due anni, da decorrere il tempo delle rispettive condanne dal dì della loro carcerazione. Invita il Cittadino Gregorio Ferrara Prosegretario di questa Alta Commissione Militare, di leggere la presente sentenza ai condannati; Ed ordina, che la medesima sia pubblicata, stampata, distribuita, ed affissa ne' luoghi soliti di questa Città, ed in Forino.

VINCENZO LUPO Commess. del Governo.  
GIORGIO PIGLIACELLI.  
ONOFRIO DECOLACE.  
FILIPPO WIRTZ.  
GIO: BATTISTA MANTHONE.  
GAETANO TIRONE.  
RAFFAELE MANZI.  
GIUSEPPE CELENTANO Segretario.

*La presente copia è uniforme al suo originale.*

CELENTANO Segretario.

*Questa sentenza è già stata eseguita.*









20: 8to Pervenne in Compagnia il seguente Biglietto  
 Ilmo, e Revmo Sig. <sup>no</sup> Fig. <sup>no</sup> Paolo Colmo  
 sono stati condannati a morir decapitati Giuseppe Riano, e Francesco An-  
 ti, ed a morir sulle forche Luigi Bozzaotra nel largo del Mercato, perche si è  
 fatto, che questa esecuzione di giustizia eseguir debbasi Martedì 22: del corrente  
 mense parvo a V. S. Illma Revma, affinché si compiacca disporre, che secondo  
 l'atto alle ore undeci la Compagnia de Bianchi domani mattina 21: di questo si  
 nel Real Castello del Carmine, in cui saran trasportati detti Infelici, e l'ortu-  
 riore, come pure la prego disporre il convenevole per l'accompagnamento  
 titolo, ed indi alla sepoltura nel citato giorno di Martedì, mentre sicuro resto in-  
 debilmente per sempre rassegnandomi <sup>di</sup> Napoli li 20: 8to 1799.  
 V. S. Illma Revma Umilmo. semp. Vo. Obblimo  
 Giuseppe Villamagna Coll. Fig. le

---

21: Mattina Dei 21: di 8to Venne un altro Biglietto  
 Ilmo, e Revmo Sig. <sup>no</sup> Fig. <sup>no</sup> Paolo Colmo  
 uno che sono le ore 13: il Sig. <sup>no</sup> Fig. <sup>no</sup> Giuliano d'Ambroggi è stato povero  
 della sup. <sup>no</sup> giunta di stato di essere stati condannati a morir decapitato Onofrio  
 Colaci, ed a morir sulle forche Giovanni Varanese, ed il Prete Gaetano Stongera coll'or-  
 di doverli eseguir nel dì di domani 22: del Caminante nel largo del Mercato dopo  
 quattro ore di Appella; E siccome si è già disposto la degradazione di D. Stongera, con-  
 V. S. Illma Revma disporre il convenevole, affinché nel tempo stesso che la Real Comp. de P.  
 metti si porta nel Castello del Carmine, questa mattina ad ortuara, a ben morire gli  
 infelici, per i quali jesi con altra mia la tenni pregata, aggiunger anche li nomi Colaci,  
 Varanese, e Stongera, e la prego pure disporre benanche l'occorrere per l'accompa-  
 gno al patibolo, ed indi al Sepolcro, dopo la stabilite ventiquattre ore di Appella, e resto al  
 rassegnandomi per sempre.  
 V. S. Illma Revma

Sentenza di morte per Luigi Bozzaotra (notaio) ed Onofrio de Colaci (magistrato).  
 Archivio Storico Diocesano di Napoli.  
 Registri della Congregazione dei Bianchi della Giustizia.  
 Scrivano Minutolo 1799/1800 (20 ottobre 1799)

Alla g. xtra venne alla Compagnia del Leg. Biglietto  
 Mmo Rev. Sig. Paolo Col. mo  
 Dalla Suprema Giunta di Stato sono stati condannati a morir sulle forche Antonio Tocco, Paquale Astisi, ed il P. Francesco Guardati detenuti nel Real Castello del Carmine, e Liccone per il P. Guardati si è di già disposto il Conve-  
 nevole per la disgraziato, così dovendosi porre in Cappella nello stesso Castello  
 pregio per il V. P. Mmo, e Revmo di porre, che al solito domani mattina + vesperi  
 del caminare alle ore quindici in punto la Congregazione di Bianchi si porta  
 in detto Castello, e porre in Cappella detto disgraziato, e disporre pure il convenevole  
 per l'accompagnamento al P. bato, ad indi alla sepoltura dopo domani quattordici dello  
 stesso, anche alle ore quindici, rispettosamente al solito nel regno.  
 Di P. Mmo, Rev.  
 Sig. V. Gioacchino Pesti Super. o.  
 della Real Cong. de' Bianchi  
 Napoli li 12. 8to 1799.  
 Umo Lorenzo Ob.  
 Giuseppe Villamagna Col. Sig.

Sentenza di morte per Antonio Tocco (avvocato).  
 Archivio Storico Diocesano di Napoli.  
 Registri della Congregazione dei Bianchi della Giustizia.  
 Scrivano Minutolo 1799/1800 (12 ottobre 1799)

Li g. xtra venne alla Compagnia del Leg. Biglietto  
 Mmo Rev. Sig. Paolo Col. mo  
 Domani mattina dieci dell'andante devono porre in Cappella nel Castello del  
 Carmine alle ore diciotto in punto li cond. a morte dalla Suprema Giunta  
 di Stato Michele e Carlo Mauri da Decagnitarsi, Niccolò Fiorentino, P. Fran-  
 cesco Laverno Granata, e Carlo Romeo da affararsi, nel prevenirlo ad V. Mmo  
 Rev. di porre il convenevole per l'assistenza de' P. Rev. di della Cong. re  
 de Bianchi alla stabilita ora, e l'accompagnamento al P. bato, ad indi al sepolcro  
 dopo le ore ventiquattro ore di Cappella. Colla solita stima mi ripeto per sempre.  
 Di V. P. Mmo, e Rev.  
 Sig. V. Gioacchino Pesti  
 Super. o. della Real Cong. de' P. Bianchi  
 Napoli li g. xtra 1799.  
 Umo Lorenzo Ob.  
 Giuseppe Villamagna

Sentenza di morte per gli avvocati Niccolò Fiorentino e Carlo Romeo.  
 Archivio Storico Diocesano di Napoli.  
 Registri della Congregazione dei Bianchi della Giustizia.  
 Scrivano Minutolo 1799/1800 (9 dicembre 1799)

## Bibliografia

- AA.VV., *I repubblicani napoletani del 1799*, Napoli, 1999.
- AA.VV., *Il Settecento*. A cura di G. Pugliese-Caratelli, Napoli, 1994.
- AA.VV., *Lettere dei condannati a morte nella rivoluzione napoletana*, Napoli, 1999.
- AA.VV., *Memorie storiche della Repubblica Napoletana del 1799*, Napoli, 1999.
- AA.VV., *Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentato al Governo Provvisorio dal Comitato di Legislazione*. Introd. A. Maria Rao, Gorizia, 2008.
- BATTAGLINI M., *Il Monitore napoletano del 1799*, Napoli, 1999.
- BOUVIER R., LAFFARGUE A., *Vita napoletana del XVIII sec.*, Napoli, 2006.
- BOTTA C., *Storia d'Italia dal 1789 al 1814*, Torino, 1834.
- BRAMATO F., *Napoli massonica nel Settecento*, Ravenna, 1980.
- CAPECE MINUTOLO A., *I pifferi della montagna ossia cenno estemporaneo di un cittadino imparziale sulla congiura del Principe di Canosa e sopra i Carbonari*, Parigi, 1832.
- COLLETTA P., *Storia del Reame di Napoli*, Napoli, 1957.
- COLETTI A., *Il principe di Sansevero*, Novara, 1990.
- CONFORTI L., *Napoli nel 1799, Critica e documenti inediti*, Napoli, 1889.
- COPPA-ZUCCARI L., *Notamenti dei Re di Stato (1801)*, Teramo, 1962.
- CROCE B., *La rivoluzione Napoletana del 1799*, Napoli, 1999.
- CROCE B., *La Vita di un rivoluzionario. Carlo Lauberg*. Napoli, 1934.
- CROCE B., *Storia del Regno di Napoli*, ristampa a cura di G. Galasso, Milano, 1992.
- CROCE B., *Storie e leggende napoletane*, Milano, 1990.
- CROCE B., *Studi storici sulla rivoluzione napoletana del 1799*, Roma, 1897.
- CROCE B., CECI G., D'AYALA M., DI GIACOMO S., *La Rivoluzione Napoletana del 1799, illustrata con ritratti, vedute, autografi ed altri documenti figurativi e grafici del tempo*, Napoli, 1998.
- CUOCO V., *Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli del 1799*, Napoli, 1995.
- D'AYALA, *I liberi Muratori di Napoli nel sec. XVIII*, in *Arch. St. per le Prov. Nap.*, voll. XVII-XVIII, SNSP, 1897.
- D'AYALA M., *Vita degli italiani benemeriti della libertà*, Roma, 1883.
- DE LORENZO G., *Nel furore della reazione del 1799*, Napoli, 1999.
- DE NICOLA C., *Diario Napoletano 1798/1800*, Milano, 1963.

- DI LEONARDO G., *Gjorgio-Vincenzio Pigliacelli*, Teramo, 2001.
- DUMAS A. (padre), *I Borboni di Napoli*, Napoli, 1866.
- FORTUNATO G., *I giustiziati di Napoli del 1799*, Milano, 1992.
- GALANTI G., *Memorie Storiche del mio tempo*, Salerno, 1996.
- GIGLIATO G., *Abbecedario latomistico*, Roma, 2006.
- HELFFERT J., *Fabrizio Ruffo*, Firenze, 1885.
- ILLIBATO A., *La Compagnia Napoletana dei Bianchi della Giustizia*, Napoli, 2004.
- LOMONACO F., *Rapporto al cittadino Carnot*, Potenza, 1999.
- MARINELLI D., *Memorie, da Napoli 1799, I giornali giacobini*, Roma, 1988.
- OREFICE A., *La Penna e la Spada*, Napoli, 2009.
- PEDIO T., *La congiura giacobina del 1794 nel Regno di Napoli*, Bari, 1986
- PEPE G., *Memorie*, vol. I, Lugano, 1847.
- PRUNETI L., *La sinagoga di Satana. Storia dell'antimassoneria 1725-2002*, Bari, 2002.
- RAO A., *La Repubblica Napoletana del 1799*, Roma, 1997.
- RICCIARDI A., *Napoli 1799*, Napoli, 1994.
- RICCIARDI T., *Biografia di Gjorgio Vincenzio Pigliacelli*, Napoli, 1890.
- RODINÒ G., *Racconti storici*, in *Archivio Storico per la Province Napoletane*, vol. VI, Società Nap. di Storia Patria, 1880.
- ROSSI M., *Nuova luce risultante dai veri fatti avvenuto in Napoli pochi anni prima del 1799*, Firenze, 1890.
- VANNUCCI A., *I Martiri della libertà italiana*, Livorno, 1849.

*Fondi Archivistici*

- Archivio Parrocchiale di Tossicia**, *Registro dei Battesimi*, atto del 7 febbraio 175
- Archivio Storico di Teramo**, *Fondo Notarile*, Notaio V. Magnanimi, buste 750-753, vol. 20-36 anno 1787/atti del 6/4/1803
- Archivio Storico Diocesano di Napoli**, Registri della Congregazione dei Bianchi della Giustizia, Anni 1794/1799/1800.
- Biblioteca Naz. Di Napoli "Vittorio Emanuele"**, Sez. Manoscritti, fogli volanti S.Q.IV - L - 26 (119) - L - 26 (77).

*Si ringraziano*

- La Società Napoletana di Storia Patria**, il Presidente Prof. Giuseppe Galasso e la Prof. Renata De Lorenzo.
- L'Archivio Storico Diocesano di Napoli**, il Direttore Mons. Antonio Illibato e la sig. Carmela Salomone.

## Indice dei nomi citati\*

- Acton Giovanni 16  
Albanese Agostino 233  
Albanese Fabio 235  
Albanese Francesco Antonio 233-237, 244  
Albanese Giovan Battista 233  
Albanese Giuseppe L. 233, 240, 247  
Albanese Pier Antonio 233  
Albanese Silvia 235  
Amato Tommaso 26, 239  
Amicis D. n. 17  
Andreassi Colombo n. 27, 247  
Angherà Domenico 9  
Angioletti (barone) 18  
Astore Andrea 237  
Astore Francesco Antonio 237, 247  
Avallone Anna 235
- Baffi Pasquale 235-236  
Bassetti (generale) 236  
Belloni Giuseppe 238  
Bisceglia Domenico 237, 240, 244, 247  
Bisceglia Pasquale 237  
Borga Emmanuele 236  
Bouvier R. n. 14  
Bozzaotra Filipp 238o  
Bozzaotra Luigi 238  
Bramato F. n. 22
- Calvaruso (principe) 22  
Capece Minutolo A. n. 22  
Caracciolo Francesco 27  
Carafa Ettore Conte di Ruvo 9, 233, 236  
Carafa Gennaro 9, 22
- Carlo III di Borbone 14, 15-16, 23, 238, 243  
Carlomagno Giambattista 238  
Carlomagno Giuseppe 238  
Carlomagno Niccolò 237, 238, 247  
Cavaselve Maddalena 245  
Cezza Domenica 237  
Championnet J. Etienne 235, 238, 245  
Charon E. 10  
Ciaja Ignazio 19, n. 27, 28, 238  
Cimarosa Domenico 244  
Cirillo Domenico 9, 19, n. 27, 28, 233, 236  
Cocchiara Giovanni 237  
Coletti A. n. 23  
Colleta Pietro 240  
Conforti Francesco 233  
Cuoco Vincenzo 244  
Croce B. n. 16
- D'Agnesse Ercole 235-236  
D'Ayala Mariano 18, 233  
D'Ayala Michelangelo 21, 22, 24  
D'Annunzio Gabriele 9  
De Colaci Onofrio n. 27, 237, 238, 247  
De Deo Emmanuele 12, 26, 239, 243-244  
De Fonseca Pimentel Eleonora 8, 9, 233, 238, 241  
Delfico Melchiorre 22  
Della Torre (padre) 237  
De Luca Antonio 238  
De Nicola Carlo 27  
De Renzis Leopoldo n. 27

\* Nell'indice sono stati omessi i nomi citati nei documenti e nelle Allegazioni riprodotte.

- Di Sangro Raimondo (P. di Sansevero) 9, 22-23
- Einstain Alnert 10
- Falconieri Ignazio b. 27
- Farnese Elisabetta 15
- Fasulo Filippo 239
- Fasulo Nicola 233, 237, 238-240, 247
- Fazioli C, Pietro 10
- Federici Francesco 233
- Ferdinando IV (frat. di Carlo III) 15
- Ferdinando IV (re di Napoli) 9, 15-16, 243
- Fiani Nicolò n. 27
- Filangieri Gaetano 22, 243
- Filippo V (re di Spagna) 15
- Filomarino Ascanio 241
- Filomarino Clemente 241
- Fiorentino Giuseppe 240
- Fiorentino Niccola n. 24, 240, 247
- Forges Davanzati 235
- Galiani Celestino 16
- Galiani Celestino 15
- Galiani Vincenzo 15, 26, 239, 243
- Garibaldi Giuseppe 9
- Genovesi Antonio 237, 242
- Gigliuto G. n. 21
- Granata Francesco n. 27
- Grimaldi F. Antonio n. 27
- Grossi Cristoforo n. 27
- Guarelli Eleisabetta 238
- Guidobaldi G. 240
- Guzman José Joaquin 15
- Jadevaja Giovanna 241
- Intieri Bartolomeo 15
- Iossa Raffaele n. 27
- Laffargue A. n. 14
- Lauberg Carlo 23-24, 245
- Leibniz Gootfried W. 246
- Logoteta Giuseppe 236, 238, 240, 247
- Lomonaco Francesco 238
- Lupo Vincenzo 237, 240, 247
- Macdonald Jacques 235
- Magliano Nicola 247
- Magnanimiti V. n. 18, 19
- Mancini Gregorio 247
- Mancini Pompeo 18
- Manthonè Gabriele 236
- Maria Antonietta (regina di Francia) 16, 23
- Maria Carolina (regina di Napoli) 8, 15-16, 23-24
- Massa (generale) 236
- Mattei Gregorio 237, 240, 241, 244
- Mattei Saverio 241
- Massini Giuseppe 9
- Mazzola Domenico 241
- Mazzola Fedele 242
- Mazzola Nicola 241, 247
- Micheroux (cavaliere) 236
- Mirti Felice 17, 19
- Murat Gioacchino 9, 10
- Muscari Carlo Domenico 242, 248
- Natale Michele (vescovo) n. 27, 233
- Notarangelì D. n. 17
- Orefice Antonella n. 27, n. 241
- Pagano Domenico Antonio 248
- Pagano Mario Francesco 7, 9, 19, 20, 22, 25, n. 27, 28, 233, 235-237, 242-245, 248
- Pagano Tommaso 242
- Palombo Gian Leonardo 248
- Pastore Anna 242
- Pedio T. n. 24-26
- Piatti Antonio 236
- Pigliacelli Odoardo 17, 19
- Pigliacelli Pasquale Basilio 19, 28
- Pignatelli Ferdinando n. 27
- Pignatelli Mario n. 27
- Pignatelli Vincenzo 238
- Pruneti L. n. 23
- Pugliese Caratelli G. n. 13
- Rao A. n. 25
- Riario Sforza Giuseppe n. 27
- Ricciardi Taddeo n. 28, 29
- Romeo Carlo 248



Eosa Salvator 9  
Rossi Luigi 244, 248  
Rotondo Prosdocimo 233, 235-236,  
244, 248  
Rousseau J. Jacques 246  
Ruffo Fabrizio 236, 238  
Ruggi Antonio 245, 248  
Ruggi Ferdinando 245  
Ruggi Matteo 245  
Russo Gaetano n. 27  
Russo Vincenzo 9, 233, 235, 237, 245-  
246, 248  
  
Sanfelice Luisa n. 27, 233  
Sardelli Antonio 248  
Serio Luigi 235  
Sisti Giulia 239  
  
Socrate 244  
Solome Maria 233  
  
Talleyrand (ministro) 235  
Tanucci Bernardo 15-16, 233, 243  
Tocco Antonio 248  
Tramaglia Antonio 248  
Troisi Vincenzo n. 27  
Trutta Teresa 237  
Tschoundy Teodoro 22  
  
Valenzi Maurizio 10  
Vestini Domenico 235  
Vestini Maddalena 235-236  
Vico Giambattista 243  
Vinacci Celidea 239  
Vitaliano Vincenzo 26, 239, 243



Finito di stampare  
nel mese di gennaio 2010  
ARTI GRAFICHE SOLIMENE  
Casoria - Napoli





